

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
DI
SANITASERVICE ASL BT S.R.L.

INDICE:

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI:

PARTE GENERALE:

CAPITOLO I: ANALISI DELLA NORMATIVA

- 1.1 Introduzione sul D.lgs. 231/2001 e responsabilità amministrativa degli enti.
- 1.2 Soggetti applicabili
- 1.3 I reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001 - Delitti tentati – Reati commessi all'estero.
- 1.4 Sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 231/2001
- 1.5 Responsabilità dell'ente: criteri di imputazione soggettiva e oggettiva
- 1.6 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente
- 1.7 Esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente ex d.lgs. 231/2001

CAPITOLO II: LA SOCIETÀ

- 2.1. Sanitaservice ASL BT S.r.l.
- 2.2 Sanitaservice ASL BT S.r.l. e ASL BT: rapporti tra Socio Unico e Società Partecipata
- 2.3 Assetto societario e organizzativo di Sanitaservice ASL BT S.r.l.
- 2.4. Piano di prevenzione della corruzione e Modello 231

CAPITOLO III: IL MODELLO DI SANITASERVICE ASL BT S.R.L.

- 3.1 Premessa
- 3.2 Il Modello ex D.lgs. 231/2001: costruzione e successive modifiche e integrazioni
- 3.3 Scopo e finalità del Modello 231 di Sanitaservice ASL BT S.r.l.
- 3.4 Destinatari del MOGC di Sanitaservice ASL BT S.r.l.
- 3.5. Metodologia di costruzione e aggiornamento MOGC: Individuazione dei “key officer”, dei processi e delle aree di rischio; Rilevazione della situazione “as-is” – risk self assessment - gap analysis - action plan
- 3.6 Articolazione del Modello aggiornato
- 3.7 Processo di individuazione dei processi a rischio e delle attività “sensibili” – approfondimento metodologico Diffusione del Modello 231 - Pubblicazione – Informazione – Formazione - Successivo aggiornamento

CAPITOLO IV: ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V)

- 4.1 L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
- 4.2. Struttura dell'organismo di Vigilanza: Nomina – Funzionamento – Scadenza incarico - Revoca – Recesso -Sostituzione
- 4.3 Attività e poteri dell'organismo di Vigilanza: Riunioni – Piano di azione - Flussi informativi da O.d.V. - Flussi informativi verso O.d.V.
- 4.4. Segnalazioni e tutela del whistleblowing

CAPITOLO V: SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

- 5.1. Funzione del sistema disciplinare e sanzionatorio
- 5.2 Violazioni del Codice Etico
- 5.3 Violazioni del MOGC 231
- 5.4 Infrazioni degli apicali e organi di controllo e vigilanza
- 5.5 Infrazioni dei lavoratori dipendenti
- 5.6 Infrazioni dei fornitori e consulenti
- 5.7 Commisurazione della gravità delle sanzioni
- 5.8 Procedimento e sanzioni - Disciplina applicabile

PARTE SPECIALE:

CAPITOLO VI: ANALISI REATI PRESUPPOSTO

- 6.1 Introduzione
- 6.2 Reati presupposto ex D.lgs. 231/2001
- 6.3 Reati presupposto potenzialmente non applicabili alla Società
- 6.4 Reati presupposto potenzialmente applicabili alla Società
- 6.5 Principi generali di comportamento

CAPITOLO VII: ANALISI REATO PRESUPPOSTI POTENZIALMENTE APPLICABILI

- A) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 D.Lgs. n. 231/2001)
- B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)
- C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)
- D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art 25 bis, D Lgs n 231 2001)
- E) Reati Societari (Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)
- F) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)
- G) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art 25 octies, D Lgs n 231 2001)
- H) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)
- I) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
- J) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)
- K) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- L) Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

ALLEGATI AL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001:

- CATALOGO REATI PRESUPPOSTO AGGIORNATO
- CODICE ETICO
- FLUSSI INFORMATIVI DA/VERSO ODV
- P.T.P.C.T. attuale

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI:

- Decreto Legislativo: D.Lgs.
- Sanitàservice ASL BT S.r.l.: S.S. oppure Società
- Modello organizzativo di gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001: MOGC – MOGC 231
- Codice Etico: C.E.
- Organismo di Vigilanza: OdV – O.d.V.
- Pubblica Amministrazione: P.A.
- ASL : Azienda Sanitaria Locale
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: PTPCT
- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: RPCT
- codice civile: c.c.;
- codice penale: c.p.;

ANNO	N° REV.	APPROVAZIONE
2013	00	PRIMA EMISSIONE
2016	01	PRIMA REVISIONE
2019	02	SECONDA REVISIONE
2020	03	TERZA REVISIONE
2022	04	QUARTA REVISIONE
2025	05	QUINTA REVISIONE

PARTE GENERALE

CAPITOLO I ANALISI DELLA NORMATIVA

- 1.1 Introduzione sul D.lgs. 231/2001 e responsabilità amministrativa degli enti.**
- 1.2 Soggetti applicabili**
- 1.3 I reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001- Delitti tentati – Reati commessi all'estero.**
- 1.4 Sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 231/2001**
- 1.5 Responsabilità dell'ente: criteri di imputazione soggettiva e oggettiva**
- 1.6 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente**
- 1.7 Esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente ex d.lgs. 231/2001**

1.1. Introduzione sul d.lgs. 231/2001 e responsabilità amministrativa degli enti:

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, detto anche d.lgs. n. 231/2001 o solo Decreto), recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, ha introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il d.lgs. n. 231 del 2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che imponevano di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune specifiche fattispecie di reato.

1.2. Soggetti applicabili

Gli Enti a cui si applica il Decreto sono:

- ✓ gli Enti forniti di personalità giuridica;
- ✓ le Società e associazioni anche prive di personalità giuridica;
- ✓ gli Enti pubblici economici;
- ✓ gli Enti privati concessionari di un servizio pubblico;
- ✓ le Società controllate da Pubbliche Amministrazioni.

Il Decreto non si applica, invece:

- x- allo Stato;
- x- agli Enti pubblici territoriali;
- x- agli Enti pubblici non economici;
- x- agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

1.3 I reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001

In base al d.lgs. n. 231 del 2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i sottostanti reati espressamente richiamati dal decreto se commessi anche in parte nel suo interesse o a suo vantaggio dagli esponenti e dai dipendenti:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [art. mod. da L. 161/2017, D.Lgs. n. 75/2020 e L. n. 137/2023]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; mod. dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e mod. dalla L. 69/2015]
4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [mod. dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; mod. dalla L. n. 99/2009; mod. dal D.Lgs. 125/2016]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, mod. dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi

[Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001:](#)

[PG - Capitolo I: analisi della normativa](#)

speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; mod. dalla L. n. 199/2016]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo mod. dal D.Lgs. n. 107/2018]
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; mod. L. n. 3/2018]
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; mod. dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e mod. dalla L. n. 137/2023]
16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
17. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025]
18. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; mod. dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024]
19. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
20. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, mod. dalla L. n. 68/2015, mod. dal D.Lgs. n. 21/2018 e mod. dalla L. n. 137/2023]
21. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, mod. dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]
22. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, mod. dal D.Lgs. n. 21/2018]
23. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
24. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo agg. da L. n. 157/2019 e da D.Lgs. n. 75/20]
25. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e mod. dal D.Lgs. 141/2024]
26. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e mod. dalla L. n. 6/2024]
27. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
28. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025]
29. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
30. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
31. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

All'approfondimento dei reati presupposto è dedicata la Parte Speciale del MOGC – in particolare il Capitolo VI e VII – nonché apposita Appendice Normativa allegata al presente Modello e che ne costituisce parte integrante.

▪ **Delitti tentati**

La responsabilità ex D.lgs. 231/2001 sussiste anche nella ipotesi di commissione, nelle sole forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. n. 231 del 2001; in tal caso le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

L'irrogazione delle sanzioni resta esclusa nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. n. 231 del 2001).

▪ **Reati commessi all'estero**

Il Decreto 231/01 si applica, altresì, ai casi di reati commessi all'estero, da parte di Enti avente sede principale sul territorio italiano purché nei loro confronti non proceda lo Stato in cui è stato commesso il fatto.

L'Ente è, dunque, perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono attività amministrative e di direzione, ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (Enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'Ente non stia procedendo lo Stato in cui è stato commesso il fatto.

Qualora la normativa preveda che l'autore del reato sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta sia formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

a) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-duodecies del d.lgs. n. 231 del 2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

b) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del c.p., nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 Sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001

La materia è regolata dagli artt. 9 e segg.

a) **sanzione pecuniaria** fino ad un massimo di euro 1.549.370,69 (ovvero mille quote da 1.549,370 euro); la sanzione pecuniaria è determinata attraverso il sistema basato su "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile fra un minimo di 258,22 euro e un massimo di 1.549,37 euro. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del d. Lgs. n. 231/2001).

b) **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (salvo quanto previsto per i delitti contro la PA dall'art. 25, co. 1-5 così come novellati dalla l. 3 del 2019), che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando purché la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. In caso di reiterazione degli illeciti, particolarmente gravi, le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 231 del 2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 1. l'ente svolge un pubblico servizio o un

servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; 2. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

c) **confisca del profitto** che l'ente ha tratto dal reato (nella parte non restituibile al danneggiato così come previsto dalla sentenza Cass. pen., sez. I, 6 giugno 2018, n. 39874); con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;

d) **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente. Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato. La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.5 Responsabilità dell'ente: criteri di imputazione soggettiva e oggettiva

Affinché possa essere dichiarata la responsabilità ex D.lgs. 231/2001, per un Ente, è necessario che i reati contemplati nel decreto siano stati commessi:

1. da parte di un soggetto (autore del reato) funzionalmente legato all'Ente (**criterio soggettivo**)
2. nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (**criterio oggettivo**).

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata dal giudice penale nello stesso procedimento relativo ai reati commessi dagli esponenti e dai dipendenti ovvero in un procedimento separato.

Il Capo III *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative* (artt. 34-73) regola le diverse fasi del giudizio a carico dell'ente e la fase esecutiva (74- 82)

Quanto al **primo requisito soggettivo**, gli autori del reato, secondo quanto previsto dal Decreto, possono essere:

a) soggetti con funzioni di amministrazione, gestione e direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (**cd. soggetti in posizione apicale**), e dunque, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, sono denominati "apicali". In particolare, nella categoria dei soggetti apicali (a) possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, ma anche, per esempio, i direttori e i responsabili di area. Tutti i soggetti delegati dagli amministratori a esercitare attività di gestione o direzione della Società devono essere considerati soggetti apicali;

b) soggetti sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali (**cd. soggetti sottoposti**). Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono le decisioni adottate dai vertici. Possono essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti dell'Ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori e i consulenti, nonché i responsabili di processo.

Se più soggetti concorrono nella commissione del reato presupposto, tuttavia, è sufficiente che il soggetto apicale o subordinato fornisca un contributo consapevole alla realizzazione dello stesso, pur non commettendo in prima persona l'azione tipica.

Quanto al **criterio oggettivo**, è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

▪ l’**“interesse”** sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;

▪ il **“vantaggio”** sussiste quando l’ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura. Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell’illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all’esito del reato. Secondo il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell’ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell’ipotesi in cui, pur nell’assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell’interesse dell’ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l’occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell’ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest’ultimo (cfr. anche Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018), anche in termini di risparmio di spesa (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

In materia di salute e sicurezza la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’interesse o il vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l’interesse o vantaggio dell’ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell’incremento della produttività, sacrificando l’adozione di presidi antinfortunistici (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020).

È importante, inoltre, evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo.

Il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004) ha sancito che l’elemento caratterizzante l’interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte.

Per questo motivo, si afferma che l’illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa.

La responsabilità dell’ente sussiste anche quando:

- a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

L’ente può rinunciare all’amnistia.

1.6 Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente

Il d.lgs. n. 231 del 2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell’ente anche in relazione alle vicende modificative dell’ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d’azienda.

Nel caso di trasformazione dell’ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L’obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.

Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

1.7 Esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente ex d.lgs. 231/2001:

Il Decreto L.gs. 231/2001 prevede che l'Ente possa **andare esente da tale responsabilità** solo se lo stesso – nell'ambito del procedimento penale aperto – dimostri e provi:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **Modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;**
- che **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.**

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità, sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è differente.

▪ Reato commesso da un soggetto in posizione apicale.

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, co. 1, lett. a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il carattere peculiare dell'onere della prova nella responsabilità ex d.lgs. 231/2001 deriva dalla distinzione operata in ordine all'autore del reato: se si tratta di un soggetto apicale si assiste ad un'evidente inversione dell'onere della prova che, invece, assume una portata minore qualora ricorra il caso di un soggetto sottoposto all'altrui direzione.

In relazione alla prova della mancanza di lacune nelle verifiche dell'O.d.V., assume rilievo la documentazione attestante la relativa attività. Per quanto riguarda invece la prova dell'elusione fraudolenta, pare corretto ritenere che consista nella dimostrazione della "volontarietà" e "intenzionalità" dell'aggiramento delle procedure aziendali.

▪ **Reato commesso da un soggetto in posizione subordinata.**

Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza la responsabilità della società è esclusa quando:

- a) alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- b) prima della commissione del reato la società abbia adottato ed efficacemente attuato un MOGC idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7 d.lgs. 231/2001, con riferimento al caso di consumazione di un illecito presupposto della responsabilità dell'ente da parte di un soggetto sottoposto all'altrui direzione, richiede alla difesa solo di dimostrare che l'ente ha adottato e attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". Pertanto, il Pubblico Ministero ha l'onere di provare l'omessa direzione o vigilanza e il collegamento fra questa e il reato commesso.

▪ **Modelli di organizzazione e gestione**

Come si è già accennato, aspetto fondamentale del d.lgs. n. 231 del 2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

Secondo il d.lgs. n. 231 del 2001, il MOGC deve:

- individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOGC.

L'esclusione della responsabilità della società dipende dall'efficace attuazione del MOGC.

A questo scopo, si deve prevedere:

- a) alla verifica periodica e l'eventuale modifica del MOGC quando emergano significative violazioni delle prescrizioni o quando si verifichino mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- b) a un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOGC.

L'art. 6, co. 3, del d.lgs. n. 231 del 2001 prevede: *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria") che contengono indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), per la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) ed enunciano i contenuti indispensabili del MOGC.

In particolare, le recenti Linee guida di Confindustria (ultimo aggiornamento: giugno 2021) individuano le seguenti fasi per la definizione del MOGC:

- a) identificazione dei rischi e dei protocolli
- b) predisposizione di sistemi di controllo preventivo;
- c) adozione di strumenti generali quali il codice di comportamento e un sistema disciplinare che prendano in considerazione i reati richiamati nel decreto;
- d) individuazione dei criteri per la scelta dell'ODV, dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guida di Confindustria sono state sottoposte all'approvazione del Ministero della Giustizia, che le ha giudicate *"complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, 3° comma, D. Lgs. 231/01"* in quanto *"oltre a contenere un'illustrazione sintetica dei contenuti del decreto legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese, le linee guida forniscono infatti agli associati indicazioni chiare e puntuali pressoché su tutti gli aspetti che il citato art. 6 elenca ai fini della predisposizione dei modelli di"*

organizzazione aziendale, proponendo per ognuno di tali aspetti varie alternative, mettendo in guardia dai possibili pericoli o svantaggi derivanti dall'adozione di determinate strategie aziendali, individuando puntualmente le aree di rischio per ciascuna tipologia di reati".

▪ **Sindacato di idoneità**

Secondo la considerazione della giurisprudenza prevalente i già richiamati artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 «*si limitano ad individuare nel MOGC il fondamentale strumento precauzionale per prevenire la commissione di reati all'interno di un ente e a definire i contenuti essenziali dei modelli stessi, attraverso l'indicazione delle esigenze cui devono rispondere, lasciando alle imprese il compito di adattare le cautele alle proprie specifiche attività e alle caratteristiche aziendali*>>».

In altre parole, la legge fornisce clausole generali che, tutt'al più, fungono da semplice parametro cui attingere per ottenere indicazioni di massima da concretizzare in rapporto alle singole esigenze degli enti con riferimento alle loro attività e alla loro organizzazione.

L'attribuzione del compito di valutare l'idoneità del modello organizzativo al giudice penale comporta, pertanto, il riconoscimento di uno spazio di discrezionalità» (S.Perini, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 2016 (10), pp. 875-876). In un saggio elaborato da un magistrato – il dott. Ciro Santoriello – dal titolo esplicito *La valutazione giudiziale del modello. Un esempio di come legge e cosa cerca il Pubblico ministero nei modelli organizzativi* (in *Rivista* 231, 2019 (2), p. 193) traccia una mappa del sindacato giudiziale sull'idoneità del MOG. L'autore esordisce con un set di domande: «*come valuterà il pubblico ministero il Modello della mia azienda? Qualora qualche mio dipendente o collaboratore commetterà un reato che possa ritenersi posto in essere a vantaggio o nell'interesse della mia impresa, le precauzioni, le procedure che ho adottato, saranno considerate adeguate, saranno sufficienti ad esonerare la società da ogni responsabilità?*». Al quesito è difficile dare una risposta anche perché – sottolinea l'autore – «*suggerimenti operativi non compaiono in nessuna decisione della giurisprudenza, neppure della Corte di Cassazione. Indubbiamente, sono numerosi i casi in cui la Suprema Corte ha giudicato inadeguati i modelli sottoposti al suo esame – essenzialmente confermando le analoghe decisioni formulate nell'ambito del giudizio di merito – ma, per l'appunto, come detto, mancano decisioni in cui il Modello è invece giudicato adeguato e viene spiegato il perché di questo giudizio. In sostanza, anche la lettura della giurisprudenza ... non fornisce significativi spunti operativi e strumenti di orientamento per l'imprenditore e suoi coadiutori*», né le sentenze della Suprema Corte sono indicative circa l'effettivo orientamento della magistratura sul tema. Ciò posto, il saggio muove dalla premessa che non esiste un «*Modello organizzativo ottimale e perfetto cui ogni impresa deve adeguarsi ma si possono formulare solo «indicazioni e suggerimenti»*».

▪ **Idoneità e attuazione.**

Il primo aspetto che occorre considerare è che «*il giudizio sull'idoneità di un Modello organizzativo non passa per la capacità dello stesso di impedire e precludere in termini assoluti la commissione di illeciti nell'ambito dell'attività aziendale e ciò per la semplice ragione che non esiste alcuna misura preventiva che sia in grado di garantire il raggiungimento di un tale risultato*».

L'equazione «*commissione del reato = inidoneità del Modello*» non è corretta.

A differenza del settore del lavoro e dell'ambiente, il d.lgs. n. 231 del 2001 non pone «*le società di fronte alla alternativa fra l'adottare una formula organizzativa senz'altro idonea ad eliminare in radice qualsiasi possibilità di commissione o cessare la produzione*». Occorre riconoscere, quindi, «*che l'obiettivo perseguito dal d.lgs. n. 231 del 2001 – e che rappresenta l'esito cui deve tendere l'impresa – non è l'eliminazione del rischio della commissione di illeciti ma il (più ragionevole) risultato dell'abbassamento del rischio che venga commesso un illecito nell'ambito dell'attività aziendale. Per dirla in termini civilistici: il Modello organizzativo che occorre adottare secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 rappresenta un'obbligazione di mezzi e non un'obbligazione di risultato, non richiedendosi all'imprenditore di garantire che non verranno commessi reati nella sua società, ma solo che egli si attivi nella misura necessaria per rendere meno probabile che ciò si verifichi*». Il «vero e spesso tralasciato requisito di adeguatezza del Modello» è – scandisce l'autore – la «*sua effettiva applicazione*». Il MOG – esemplifica efficacemente l'autore – non deve essere un bell'abito ma deve essere un abito usato. Discende da questa premessa che «*in un'ottica prudentiale non è ... meglio adottare un MOG più severo, in cui compaiono previsioni e prescrizioni più rigorose rispetto a quanto potrebbe apparire necessario*». L'«*adozione di un Modello eccessivamente rigido rispetto alle esigenze ed alle necessità dell'impresa è scelta particolarmente rischiosa perché occorre considerare che tanto più il Modello "ingessa" in maniera inutile ed eccessiva il funzionamento dell'azienda tanto più vi è il fondato pericolo che le prescrizioni ivi contemplate siano violate dai dipendenti*>>».

▪ **L'individuazione del rischio accettabile nella costruzione del MOGC e l'importanza della storia della società.**

Alla luce delle premesse tracciate nel paragrafo precedente «valutare l'idoneità del MOG significa verificare se la società, mediante l'assetto organizzativo che si è data e che ha trasfuso nel MOG, abbia o meno riportato il rischio di verificazione del reato ad un livello che deve essere ritenuto accettabile. La determinazione del rischio accettabile è però diversa da azienda ad azienda o meglio l'individuazione dei presidi e delle procedure da adottare per pervenire ad un livello di rischio accettabile dipende dalla particolarità, dalla storia, dalle caratteristiche di ogni singola azienda. ... In sostanza, a fronte di una medesima tipologia di rischio – ad esempio, il rischio corruzione per chi conclude contratti con la pubblica amministrazione –, a fronte di analoghe dimensioni dell'impresa, nonostante analoghi livelli di fatturato, possono dover corrispondere diversi modelli organizzativi, più o meno puntuali, rigorosi e vincolanti, a seconda delle precedenti vicende che hanno caratterizzato le diverse aziende per le quali si procede alla redazione del Modello organizzativo. ... Alla luce di queste considerazioni, dunque, diventa essenziale inserire nel Modello, preferibilmente nella parte introduttiva dello stesso, una sintesi della storia aziendale, la quale però non deve soffermarsi (come invece si verifica spesso nei modelli che ho esaminato) sulla nascita dell'azienda, sull'ideazione del processo produttivo, sui successi economici raggiunti, ma – più specificatamente – deve descrivere il rapporto fra l'impresa, la sua storia ed il rispetto della legge penale, indicando se la società (o suoi dipendenti) è stata in precedenza sottoposta ad indagini, condannata».

Al Modello 231 adottato da Sanitaservice ASL BT S.R.L. e alla Metodologia di costruzione e aggiornamento alla attualità, è dedicato apposito capitolo III.

CAPITOLO II LA SOCIETA' E IL MODELLO

- 2.1. Sanitaservice ASL BT S.r.l.**
- 2.2 Sanitaservice ASL BT S.r.l. e ASL BT: rapporti tra Socio Unico e Società Partecipata**
- 2.3 Assetto societario e organizzativo di Sanitaservice ASL BT S.r.l.**
- 2.4. Piano di prevenzione della corruzione e Modello 231**

2.1 Sanitaservice ASL BT S.R.L.

Sanitaservice Asl BT s.r.l. ha sede in Andria alla via Fornaci numero 201 – 76123 (p.i.: 07026330725).

L'oggetto dell'attività sociale è disciplinato dallo Statuto della Società (N. 38258 di Repertorio N. 23181 di Raccolta – f.to Paolo Porziotta Notaio) che costituisce parte integrante del presente MOGC.

La società realizza le seguenti attività:

- a) Attività di ausiliario, portierato, pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cure dei pazienti;
- b) Attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 – Rete Emergenza – Urgenza;
- c) Attività di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 s.m.i.;
- d) Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;
- e) Attività di logistica integrata (farmaci e beni economici);
- f) Attività di gestione di Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale;
- g) Attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e degli impianti ivi collocati;
- h) Attività di gestione del sistema informativo aziendale e del correlato supporto tecnico-operativo;
- i) Attività di manutenzione del verde.

È escluso l'affidamento in house della progettazione, implementazione e sviluppo software, della manutenzione dei grandi impianti e delle attrezzature, delle apparecchiature medicali ed informatiche, nonché della manutenzione degli impianti che necessitano di certificazione di conformità alla normativa europea.

Resta comunque escluso l'affidamento alla società di servizi diversi da quelli rientranti nelle fattispecie di cui ai punti precedenti Lettere A, B, C, D, E, F e G.

Sono escluse in capo alla Società attività concernenti la tutela della salute, che rientrano in capo esclusivo della ASL BT. Le attività di cui al paragrafo precedente sono svolte presso le seguenti strutture: P.O. Andria; P.O. Barletta; P.O. Bisceglie; P.O. Canosa di Puglia; P.O. Trani; P.O. Minervino; P.O. Spinazzola; i 5 distretti socio-sanitari in cui è articolata l'ASL BT, le sedi del Dipartimento di prevenzione (Andria; Barletta; Bisceglie; Canosa di Puglia; Margherita di Savoia; Minervino Murge; S. Ferdinando di Puglia; Spinazzola; Trani; Trinitapoli), Dipartimento dipendenze patologiche (c.s. tranne Trinitapoli); DSM (C.S. tranne Trinitapoli); Dipartimento di medicina fisica e riabilitazione (c.s. tranne Margherita, San Ferdinando e Trinitapoli).

2.2 Sanitaservice ASL BT S.r.l. e ASL BT: rapporti tra Socio Unico e Società Partecipata

Il capitale sociale della Sanitaservice ASL BT S.r.l. è interamente detenuto dall'azienda sanitaria locale BAT (100%).

Sanitaservice ASL BT S.r.l. opera esclusivamente per l'azienda sanitaria ASL BT controllante, nell'ambito territoriale di quest'ultima e non può svolgere, o altrimenti erogare, servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato. I rapporti tra il Socio Unico e la Società incaricata dell'erogazione dei servizi, in relazione agli affidamenti deliberati, sono regolati dal Disciplinare di servizio (allegato al MOGC e che costituisce parte integrante del presente MOGC), sottoscritto dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale BT e dall'Amministratore Unico della Società. Il Disciplinare di Servizio contiene, tra gli altri contenuti, le modalità per assicurare la programmazione, la verifica ed il raccordo tecnico-organizzativo e operativo costante dei servizi erogati dalla società in favore delle strutture sanitarie dell'Azienda Sanitaria Locale BT, specificando le strutture aziendali destinatarie del servizio affidato, nonché le attività e le mansioni da svolgere nelle predette strutture, con l'indicazione dei profili professionali da adibire a tali attività. Il Disciplinare di Servizio definisce, altresì, gli elementi di valutazione dei risultati del servizio affidato.

Nell'ambito dei rapporti tra l'ASL BT e Sanitaservice ASL BT S.r.l. si colloca il ***Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo Analogico sulla Società Partecipata*** che disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dall'ASL BT nei confronti della propria Società partecipata, in base a quanto disposto dall'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, dalla normativa nazionale, dalle Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in House delle aziende ed Enti del S.S.R.

2.3 Assetto societario e organizzativo di Sanitaservice ASL BT S.r.l.

La struttura organizzativa interna di SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. è costituita – come da ultimo organigramma aggiornato al 01.09.2025 - da:

▪ Organi Autonomi e Indipendenti:

- ✓ Organismo di Vigilanza nominato in forma collegiale ex D.lgs. 231/2001
- ✓ Sindaco Unico: organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile, con funzioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dalla Società. Al Sindaco Unico si applicano le norme previste in materia dal Codice Civile
- ✓ U.P.D. (Ufficio/Unità per i Procedimenti Disciplinari)
- ✓ D.P.O. (Data Protection Officer, in italiano Responsabile della Protezione dei Dati)
- ✓ R.P.C.T. al quale sono conferiti anche i poteri di Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing

▪ Organo Amministrativo

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, il quale ha la rappresentanza generale, legale e processuale della società, ai sensi dell'art. 2475-bis del Codice Civile, nonché l'uso della firma sociale.

L'amministratore unico è nominato dal Direttore generale dell'ASL BAT, attraverso idonea procedura selettiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dura in carica per tre esercizi consecutivi, fatta salva la possibilità di rinnovo dell'incarico per un periodo di pari durata.

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società che non siano in contrasto con quelli conferiti alla assemblea dei soci o al Direttore Generale della ASL BT, e può compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per legge o per statuto, sono, in modo tassativo, devoluti all'assemblea.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della Società, ai sensi dell'art. 2475-bis del Codice civile.

Dall'Organo amministrativo dipendono gerarchicamente da:

AREA AFFARI GENERALI:

- Protocollo e segreteria generale
- Compliance (supporto odv - anticorruzione e trasparenza - legale e contenzioso)
- Area gestione del personale (Gestione del personale - relazioni industriali – formazione - supporto e sicurezza sui luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria - rilevazione presenze)
- Area contabilità e bilancio (contabilità generale - gestione cassa economale - supporto servizi fiscali)
- Area appalti e contratti
- Sistemi informativi

AREA TECNICA

- Programmazione servizi
- nucleo ispettivo interno

SERVIZI IN OUTSOURCING

- Fiscale
- Lavoro
- Sicurezza sui luoghi di lavoro RSPE delegato articolo 16 decreto legislativo 81/08
- Sorveglianza sanitaria

2.4 Piano di prevenzione della corruzione e Modello 231

Il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti solo P.N.A.) è stato approvato in data 11/09/2013 in attuazione della L.190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.).

Detto P.N.A. prevede, per gli enti pubblici economici e per le società partecipate da P.A., l'obbligo di introdurre o implementare adeguate misure organizzative e gestionali, che vanno contemplate in un apposito documento (Piano di prevenzione della corruzione), pur in presenza dell'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 statuendo, nello specifico *"...qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati della L.n.190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo*

di attività svolta dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L.n.190 del 2010 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale”.

Sulla materia si segnalano, tra gli altri, i seguenti interventi:

- D.lgs. n. 97 del 25.05.2016: «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*».

- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'autorità nazionale anticorruzione (anac) ha predisposto e adottato il primo pna 2016 ai sensi dell'art. 19 del d.l. 24.06.2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 di adozione delle “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” e con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha approvato in via definitiva le prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come mod. dal d.lgs. 97/2016».

- “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” elaborate dall'autorità allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui alla legge 06.11.2012, n. 190 e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. L'aggiornamento delle linee guida risponde innanzitutto all'esigenza di considerare il nuovo ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza delineato all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d. Lgs. 97/2016, che individua accanto alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, qualora ricorrano alcune condizioni.

Lo schema dell'aggiornamento delle Linee guida è stato posto in consultazione pubblica sul sito web dell'ANAC dal 27 marzo 2017, al fine di acquisire contributi ed osservazioni.

Nell'adunanza dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato, con determinazione n. 1134, in via definitiva l'aggiornamento delle “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici economici” pubblicate in G.U. in data 5 dicembre 2017.

In ossequio a quanto prescritto dalla normativa, Sanitaservice ASL BT S.r.l. ha provveduto a nominare la figura del **Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**, il quale tra i diversi compiti, ha quello di redigere il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e la definizione di un Codice di Comportamento, che definisce, al suo interno, doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti della Società sono tenuti ad osservare.

La Società ha approvato il P.T.P.C.T. per il triennio 2026-2028 con lo scopo e la funzione di creare un contesto sfavorevole alla corruzione attraverso azioni di individuazione di quei processi cd. “sensibili” ovvero con più elevato rischio di corruzione e la definizione di una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Il PTPCT è pubblicato sul sito della Società e costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento e, soprattutto, di quanto previsto nei protocolli di prevenzione del capitolo VII – Sezione A) *Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 D.Lgs. n. 231/2001)*.

CAPITOLO III: IL MODELLO DI SANITASERVICE ASL BT S.R.L.

3.1 Premessa

3.2 Il Modello ex D.lgs. 231/2001: costruzione e successive modifiche e integrazioni

3.3 Scopo e finalità del Modello 231 di Sanitaservice Asl BT S.r.l.

3.4 Destinatari del MOGC di Sanitaservice ASL BT S.r.l.

3.5. Metodologia di costruzione e aggiornamento MOGC: Individuazione dei “key officer”, dei processi e delle aree di rischio; Rilevazione della situazione “as-is” – *risk self assessment - gap analysis - action plan*

3.6 Articolazione del Modello aggiornato

3.7 Processo di individuazione dei processi a rischio e delle attività “sensibili” – approfondimento metodologico Diffusione del Modello 231 - Pubblicazione – Informazione – Formazione - Successivo aggiornamento

3.1 Premessa

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d.lgs. 231/2001 (di seguito, anche “Modello” o “MOGC”) e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di Sanitaservice ASL BT S.r.l. da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dai soci, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano la fiducia e la reputazione di cui Sanitaservice ASL BT S.r.l. gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

3.2 Il Modello ex D.LGS. 231/2001: costruzione e successive modifiche e integrazioni

Sin dal 2013, la Società ha ritenuto opportuno integrare nel proprio sistema di controllo interno (S.C.I.) un Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 e dotarsi di un Codice Etico, volto a definire i principi che la società riconosce come propri e dei quali esige la piena osservanza.

Negli anni successivi, Sanitaservice ASL BT S.r.l. ha avviato una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme e attuale ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della Società.

Sicché, negli anni 2016 – 2019 – 2020 e 2022, il Modello in questione è stato oggetto di diversi interventi finalizzati ad aggiornare e adeguare il suo contenuto alla realtà societaria ma, soprattutto, agli interventi normativi *medio tempore* incorsi.

A dicembre dell'anno 2024, la società si è autodeterminata nell'optare per la scelta dell'Organismo di Vigilanza in forma collegiale, in luogo del precedente organo monocratico, tenuto conto del fatto che:

- l'incarico al componente dell'organismo di vigilanza monocratico era scaduto e soggetto a proroga;
- la nomina dell'organismo di vigilanza rivestiva a carattere di urgenza;
- le dimensioni dell'organico che la società ha acquisito in conseguenza dell'internalizzazione del servizio E/U 118.

Nell'anno 2025 è stata così deliberata la necessità di dover procedere a nuovo aggiornamento del Modello 231 previa necessaria attività di autovalutazione del rischio aziendale in ordine alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

Con l'adozione e i successivi aggiornamenti del Modello Organizzativo Gestionale e del Codice Etico e la nomina di un O.d.V., di Sanitaservice ASL BT S.r.l. intende – tra gli altri obiettivi - così :

- migliorare il sistema di governance conferendo alle modalità di esercizio dei poteri, un assetto chiaro e preciso;
- assicurare tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- individuare aree di attività in cui possono essere commessi potenzialmente reati di cui al Decreto;
- trattare il rischio residuo con l'adozione di specifici protocolli e procedure interne;
- consentire alla Società di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati di cui al Decreto, anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti dalle procedure e prescrizioni di cui al MOGC e quelli attuati e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi.

3.3 Scopo e finalità del Modello 231 di Sanitaservice ASL BT S.r.l.

Pur nella consapevolezza che il Modello organizzativo di gestione e controllo ex D.lgs. 231 del 2001 non sia obbligatorio, la Società ha inteso sin dalla prima adozione:

- perseguire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nella consapevolezza dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno attuato, aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari;
- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto Lgs. 231/2001;
- diffondere la cultura della legalità anche a mezzo dei principi del Codice Etico;
- ridurre il rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione di *"attività e processi sensibili"* alla commissione dei reati;
- prevenire la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto grazie ad un sistema strutturato di procedure e una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema ad opera dell'O.d.V.;
- censurare, attraverso un sistema sanzionatorio, comportamenti contrari ai principi e alle regole sancite nel Codice Etico e nel presente MOGC231 da parte di dipendenti o di soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti.

3.4 Destinatari del MOGC di Sanitaservice ASL BT S.r.l.

I contenuti del MOGC di Sanitaservice ASL BT S.r.l. si applicano e devono essere attuati e rispettati:

- dai titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali;
- da coloro che, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitano di fatto e concretamente attività di gestione e controllo della Società.
- dai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, nonché ai dipendenti distaccati dalla o alla controllante;
- da chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima (consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.).

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di beni, servizi e lavori, consulenti con cui Sanitaservice opera.

3.5 Metodologia di costruzione e aggiornamento MOGC:

La metodologia scelta per eseguire le varie fasi del progetto iniziale e nei successivi aggiornamenti, in particolare l'ultimo del 2025, è quella dettagliata di seguito.

Per raggiungere l'obiettivo dell'aggiornamento del MOGC, l'intervento operativo è stato strutturato in diverse fasi: raccolta e analisi della documentazione e delle informazioni necessarie; predisposizione del piano delle interviste coi key officer; rielaborazione delle risposte; valutazioni delle attività sensibili; elaborazione di matrice processo-reato; valutazione efficacia del sistema di controllo posto in essere; autodeterminazione del rischio residuo.

▪ Individuazione dei "key officer", dei processi e delle aree di rischio

L'art. 6, co. 3 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto stesso: trattasi, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili".

Durante il processo di costruzione e aggiornamento MOGC, scopo della prodromica fase di autovalutazione dei rischi potenziali correlati al D.lgs. 231/2001 è stato quello dell'identificazione degli ambiti aziendali e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili correlati all'elenco dei reati presupposto aggiornato all'attualità.

L'analisi è stata condotta in relazione all'organizzazione societaria, al Modello 231 in essere, alle procure/deleghe conferite dalla Società, ai protocolli di prevenzione adottati e attuati, ai regolamenti e alle procedure in essere, al PTPCT, avuto conto, altresì, della documentazione pubblicata nella sezione Trasparente del sito aziendale. Ulteriore attività preliminare è stata l'identificazione dei "Key officer", ovvero dei soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere. L'unione dei risultati di tali attività ha condotto alla successiva fase delle interviste strutturate con i Key officer al fine di meglio valutare il sistema di controllo interno (S.C.I.) in raffronto e al lume dei nuovi reati introdotti *ex post* ultimo aggiornamento del MOGC (2022).

▪ Rilevazione della situazione "as-is" – risk self assessment - gap analysis - action plan

Nella rilevazione del sistema di controllo interno (S.C.I.) esistente in relazione al catalogo dei reati presupposto aggiornato all'attualità sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- esistenza di procedure formalizzate;

- segregazione (articolazione) dei compiti;
- adeguatezza della tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- adeguatezza del sistema delle deleghe.

A seguito delle attività svolte è stato predisposto un documento di analisi dei processi sensibili e del sistema di controllo (C.R.S.A.), con evidenza:

- dei relativi ruoli/responsabilità;
- delle funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- dei processi/attività sensibili;
- del sistema dei controlli esistenti;
- del rischio potenziale: livello di rischio associato all'attività in oggetto a prescindere dall'azione del sistema di controllo interno posto in essere;
- dell'effetto del Sistema di Controllo Interno: effetto mitigante che i presidi di controllo interno hanno sull'impatto e/o sulla probabilità di un rischio (efficace, parzialmente efficace, non efficace)
- del rischio conclusivo residuo: livello di rischio associato all'attività in oggetto tenuto conto l'effetto del SCI in essere. Le componenti principali di questa ultima valutazione sono state:
 - la probabilità di accadimento dell'evento;
 - la gravità e l'impatto/danno in termini di conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento a rischio. A sua volta, il calcolo del rischio residuo è stato determinato dalla oggettiva fattispecie dell'attività a rischio e dall'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno (procedure/protocollo) in essere ove:

RISCHIO POTENZIALE - EFFICACIA DEL S.C.I. = RISCHIO RESIDUO

Sulla scorta dei risultati del *risk self assessment* e' stato predisposto il documento di *gap analysis* con particolare evidenza dei riscontri effettuati, dei suggerimenti e delle procedure da implementare i cui contenuti sono meglio affrontati nella Parte Speciale del presente documento ai capitoli VI e VII.

All'esito della complessiva valutazione, è stato delineato il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Sanitaservice ASL BT S.r.l., aggiornato alla versione vigente del catalogo dei reati presupposto ex del d.lgs. 231/2001.

La realizzazione di questa fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli Il Modello ed è stato così costruito su una previa analisi dei processi e sottoprocessi in cui si articola l'attività della società al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione dei reati presupposti previsti dal Decreto, le attività sensibili, l'individuazione dei gap esistenti e i protocolli integrativi al sistema di controllo interno già esistente.

Sono state così analizzate le procedure ed i controlli già in essere al fine di valutarne l'adeguatezza stabilendo le relative integrazioni al fine di prevenire comportamenti illeciti.

Sanitaservice ASL BT S.r.l. ha inteso così aggiornare il Modello in modo tale che si tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

3.6 Articolazione del Modello aggiornato

Nella fase della V revisione, il Modello ha mantenuto la sua doppia articolazione in "PARTE GENERALE" e "PARTE SPECIALE", suddivise a loro volta in diverse sezioni, oltre agli allegati direttamente connessi e richiamati dalle stesse.

Nella "Parte Generale" è compresa una disamina del disposto normativo, gli elementi essenziali del Modello, tutto ciò che concerne l'Organismo di Vigilanza e riporta infine il sistema sanzionatorio.

La "Parte Speciale" contiene una disamina analitica delle tipologie di reato presupposti individuando quali forme dei medesimi devono essere prevenuti e le attività di sensibilizzazione da attivare per evitare che gli stessi vengano commessi. Nella Parte Speciale del presente documento sono riportate, le principali fattispecie di reato, le attività sensibili e gli accorgimenti adottati dalla Società per evitare la commissione degli stessi.

Costituisce, infine, parte integrante del Modello, il Codice Etico, attraverso il quale la società ha recepito e formalizzato i principi e i valori etico-sociali di cui debbono essere permeati il comportamento della Società e dei destinatari del Codice Etico stesso.

Il Modello 231 e il Codice Etico si applicano e devono essere rispettati dai destinatari, ossia da tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai dipendenti,

nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla società operano su mandato della medesima.

Ai soggetti terzi la società richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati.

Il Modello, il Codice etico e il PTPCT costituiscono un tutt'uno di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura basata sull'etica e sulla trasparenza.

3.2 Diffusione del Modello 231:

A seguito della delibera di validazione del Modello aggiornato, al Modello, all'atto della sua emissione e a seguito di ogni successivo aggiornamento e revisione, deve essere avviata una campagna di ampia diffusione che preveda capillari piani di comunicazione, informazione, formazione.

▪ Pubblicazione del MOGC

L'Organo amministrativo dispone il MOGC sia pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito web della società:

<http://www.sanitaserviceaslbat.it/>

▪ Comunicazione e informazione interna:

Il Modello 231, nella sua prima edizione e a seguito di ogni successiva revisione, deve essere distribuito ai destinatari; una versione aggiornata dello stesso sarà sempre disponibile all'interno degli uffici in bacheca.

Il Modello Organizzativo e di Controllo è comunicato a tutti i neoassunti mediante consegna del presente Modello e del Codice Etico della Società nonché mediante sottoscrizione della dichiarazione di ricezione, presa d'atto e accettazione dei suddetti documenti.

Il Modello Organizzativo e di Controllo è comunicato a tutte le risorse presenti in società mediante invio di specifica e-mail con ricevuta di ritorno e di lettura.

Al momento dell'assunzione al dipendente viene consegnata una copia del "Codice etico" e viene impartita una prima informazione sulla parte generale MOGC e con particolare riferimento ai rischi e alla attività sensibili cui verrà o potrebbe venire in contatto.

La comunicazione del Modello Organizzativo e la formazione del personale rappresentano per la Società fondamentali requisiti per l'attuazione del Modello stesso.

È obiettivo della Società garantire la corretta divulgazione e conoscenza del Modello Organizzativo e di Controllo nei confronti delle risorse già presenti in azienda, di quelle da inserire, nonché dei collaboratori, partner e terzi che intrattengono rapporti con SANITASERVICE.

▪ Comunicazione e informazione esterna:

Versione sintetica del Modello sarà resa disponibile alle Parti Terze, che verranno adeguatamente informate dell'adozione dello stesso.

A fornitori e consulenti viene fornito il codice etico, un estratto della parte speciale con riferimento ai rischi e alla attività sensibili cui verrà o potrebbe venire in contatto salvo l'inserimento nella modulistica contrattuale o comunque nelle disposizioni di conferimento dell'incarico delle conseguenze a carico del contraente della violazione del MOGC. In relazione alle controparti con cui SANITASERVICE instaura rapporti contrattuali, la Società informa le stesse circa l'adozione e l'attuazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e di Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 mediante inserimento nei contratti di specifica clausola con cui la Società richiede alle controparti di uniformarsi, nell'ambito dei rapporti commerciali con la Società, ai principi di comportamento di cui al Codice Etico, pubblicato sul sito internet della Società.

▪ Formazione

L'Organo amministrativo, l'O.d.V. e il Sindaco sono tenuti a conoscere il MOGC.

L'Organo amministrativo, d'intesa con l'ODV, provvede a curare l'informazione e formazione sui temi della responsabilità amministrativa degli enti da reato ex d.lgs. n. 231 del 2001 degli esponenti, dei consulenti e dei dipendenti, prestando particolare attenzione al Codice etico, ai rischi e alla attività sensibili cui verrà o potrebbe venire in contatto.

In fase di prima adozione del Modello, è organizzata la formazione obbligatoria per tutti i destinatari dello stesso, mediante sessioni finalizzate ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e applicazione.

L'attività di formazione viene ripetuta in occasione di ogni revisione e aggiornamento del Modello.

Quanto alla formazione, l'OdV verificherà che siano previste apposite sessioni formative per i neo-assunti ovvero ogni qualvolta si verifichino mutamenti organizzativi, legislativi e a seguito di modifiche del Risk Assessment.

SANITASERVICE si impegna a favorire la conoscenza e la comprensione del Modello Organizzativo e di Controllo sia da parte dei soggetti apicali sia da parte dei dipendenti, attraverso:

- appositi corsi di formazione, con grado di approfondimento diversificato, a seconda dell'inquadramento, della posizione e del ruolo;
- corsi di formazione estesi, di volta in volta, a tutti i neoassunti.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria; le rispettive presenze, nonché le informative, sono opportunamente tracciate. In particolare, della struttura e calendarizzazione dei corsi, dei seminari e di eventuali altre iniziative viene informato l'Organismo di Vigilanza.

La formazione avrà i seguenti contenuti ed obiettivi minimi, da adattarsi in relazione alle specifiche esigenze organizzative della Società e ai diversi livelli di destinatari:

- illustrare il Modello e il Codice Etico ed approfondirne i contenuti;
- informare il personale sul sistema delle segnalazioni e dei flussi informativi previsto dal Modello;
- informare e formare sul sistema di principi (generali e specifici) di controllo e di comportamento previsti dal Modello e, in particolare, sui protocolli e sui presidi di controllo implementati all'interno della Società;
- favorire lo scambio di informazioni sulle aree a rischio della Società e sul relativo sistema di controllo;
- informare sui comportamenti etici richiesti dalla Società e su quanto richiesto ai fornitori.

Tutte le iniziative formative adottate dovranno essere adeguatamente tracciate.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a monitorare l'attuazione delle iniziative di formazione e comunicazione.

▪ **Successivo aggiornamento**

Ai sensi dell'articolo 6, co. 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo societario.

L'Organo Amministrativo cura l'aggiornamento del MOGC con cadenza almeno annuale salvo che, sentito l'ODV, si renda assolutamente necessario provvedere prima di tale scadenza.

Le proposte di modifiche di natura formale o sostanziale, a seguito di mutamenti degli assetti societari e/o nuovi interventi normativi, possono avvenire su proposta dell'OdV, del Sindaco Unico del RPCT o di chiunque abbia interesse.

L'Organo Amministrativo ha la responsabilità e il potere di approvare, integrare e modificare, a mezzo apposita delibera, i principi e i protocolli enunciati nel presente documento e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Modello adottato dalla Società.

Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvarrà del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei presidi di controllo (c.d. Protocolli nelle aree aziendali "a rischio di reato"), anche in relazione ad esigenze di adeguamento futuro.

CAPITOLO IV ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)

- 4.1 L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
- 4.2. Struttura dell'organismo di Vigilanza: Nomina – Funzionamento – Scadenza incarico - Revoca – Recesso -Sostituzione**
- 4.3 Attività e poteri dell'organismo di Vigilanza: Riunioni – Piano di azione - Flussi informativi da O.d.V. - Flussi informativi verso O.d.V.**
- 4.4. Segnalazioni e tutela del whistleblowing**

4.1 L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001, se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, co. 1, lett. a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Sempre l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede che negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente; nel mentre, nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al co. 1, lett. b).

L'individuazione di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di effettivi ed autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

Le caratteristiche che l'Organismo di Vigilanza deve possedere sono le seguenti:

- **Autonomia e indipendenza:** costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione valida in assoluto, ma devono essere inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare.

Posto che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica (circa il rispetto, nella operatività aziendale, dei presidi di controllo), la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente, in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali.

L'Organismo di Vigilanza è quindi inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica, la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, solo all'Organo Amministrativo.

Per garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo mette a disposizione dello stesso risorse aziendali (nel numero e con le competenze proporzionate ai compiti affidati) e budget aziendale (ossia dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'O.d.V., della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (consulenze specialistiche).

Ciascun membro dell'O.d.V. non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero O.d.V..

In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che il componente/componenti non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

- **Onorabilità e professionalità:** L'Organismo di Vigilanza è professionalmente competente e formato.

L'O.d.V. deve possedere, nel suo complesso, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché delle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Costituiscono requisiti professionali l'aver maturato comprovata esperienza in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche ovvero il possesso di competenze specialistiche adeguate alla funzione derivanti, ad esempio, dall'aver svolto per un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti al settore nel quale la Società opera e/o dall'aver una adeguata conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente,

quando necessario, competenze integrative alle proprie.

L'Organismo di Vigilanza può così avvalersi di professionisti esterni al fine di dotarsi di quelle risorse specialistiche competenti (ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.).

- **Continuità d'azione:** con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

La continuità di azione non va intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'O.d.V. debba essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

4.2. Struttura dell'Organismo di Vigilanza:

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce esplicite indicazioni circa la composizione dell'O.d.V..

A seguito della precedente illustrazione dei requisiti che deve possedere l'Organismo di Vigilanza, Sanitaservice Asl BT S.r.l. ritiene che, per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza, sia indispensabile che all'O.d.V. non siano attribuiti compiti operativi che impedirebbero l'obiettività di giudizio durante le verifiche sui comportamenti e sul Modello e che i suoi componenti abbiano specifiche competenze tecniche e professionali.

La Società ha ritenuto pertanto opportuno, in merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, esplicitare quanto segue:

- una configurazione collegiale dell'Organismo appare coerente con le dimensioni della Società;
- non possano essere nominati componenti dell'O.d.V. della Società membri interni pur privi di potere di gestione;
- all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica, di controllo e gestione dei rischi aziendali;

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231 del 2001, secondo cui l'O.d.V. è dotato di effettivi ed autonomi poteri di iniziativa e controllo e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, SANITASERVICE ASL BAT S.r.l. ha identificato il proprio O.D.V. (di seguito, "O.D.V." o anche "O.d.V.") in un organismo collegiale.

▪ Nomina

L'O.D.V. è nominato dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta dei componenti, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui curricula ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati.

L'Organo Amministrativo riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente. Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

E' necessario che il componente dell'O.D.V. possieda, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

All'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non ancora definitiva emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ✓ per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - ✓ per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetto, inhabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In particolare, non possono essere nominati:

- a) coloro che rivestano la carica di membro munito di deleghe operative dell'Organo amministrativo di Sanitaservice ASL BAT S.r.l.;
- b) coloro che abbiano relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti

precedenti.

- c) coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cc. per gli amministratori;
- d) coloro che abbiano svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- e) coloro che siano imputati per uno dei reati di cui agli articoli 24 e ss. del Decreto Legislativo n.231/2001;
- f) coloro cui sia stata comunque comminata (anche con una sentenza di patteggiamento) la pena della reclusione, anche sospesa (o per qualsiasi altra ragione non eseguita), per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria, o, comunque, per qualsiasi un delitto non colposo nel caso di pena superiore ai 3 anni.

▪ **Funzionamento**

All'interno dell'O.d.V., è individuato il membro con funzioni di Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni, possiede due voti e coordina i lavori dando esecuzione alle sue determinazioni. L'autofunzionamento dell'OdV è disciplinato dal Regolamento interno che l'OdV redige e approva in sede di insediamento. E' fatta salva la possibilità da parte dell'OdV di apportare modifiche e integrazioni al Regolamento.

▪ **Scadenza incarico**

L'O.d.V. rimane in carica sino alla scadenza dell'Organo Amministrativo che ha provveduto alla sua nomina.

Il singoli componenti dell'O.d.V. possono essere rieletti.

Alla scadenza dell'incarico, l'O.d.V. continua comunque a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina del nuovo Organismo da parte dell'Organo Amministrativo.

▪ **Revoca**

La revoca dall'incarico dei membri dell'O.d.V. può avvenire solo attraverso delibera dell'Organo Amministrativo per una giusta causa dovuta ai seguenti motivi:

- il venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave inadempimento dei propri doveri, come indicati nel presente Modello;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'O.d.V.;
- sentenza di condanna della Società ovvero sentenza di patteggiamento, dalla quale risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'O.d.V.;
- sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti del membro esterno dell'O.d.V. per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 o reati della stessa natura.
- l'accertata violazione del Codice Etico e/o del Modello 231.

In ogni caso, la revoca dell'O.d.V. o di un suo membro compete all'Organo amministrativo.

È fatto obbligo per l'O.d.V. di comunicare all'Organo Amministrativo, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti. L'Organo Amministrativo revoca la nomina dell'O.d.V. non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

L'OdV conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV.

▪ **Recesso**

L'O.d.V. può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, con le modalità che verranno stabilite nel regolamento dell'Organismo stesso. In caso di decadenza o recesso del componente/componenti dell'O.d.V., l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione e nuova nomina del componente divenuto inidoneo.

L'OdV conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV.

▪ **Sostituzione**

In caso di revoca, decadenza, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o grave malattia che comporti un impedimento non temporaneo allo svolgimento dell'incarico e l'assenza ripetuta per due riunioni, di un membro dell'Organismo,

quest'ultimo – ovvero, in caso di morte, chi ne fa le veci - ne deve dare comunicazione tempestiva all'Organo amministrativo il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

L'OdV conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV.

4.3 Attività e poteri dell'organismo di vigilanza:

- Riunioni

L'OdV si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta ne sia giustificata l'opportunità della convocazione.

Ogni riunione dell'O.d.V. è verbalizzata. I verbali sono numerati, siglati, archiviati e devono indicare l'ordine del giorno, i chiamati alla riunione, gli assenti giustificati, le questioni discusse e decise, i documenti eventualmente acquisiti.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente all'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo, il Sindaco Unico, il RPCT hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V..

Del pari, l'O.d.V. ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi sociali per motivi urgenti.

- Poteri

I compiti e le attribuzioni dell'O.d.V. non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato.

Inoltre, l'O.d.V., salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'O.d.V. si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio della propria attività, dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

- Piano di Azione

L'OdV organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale (*action plan*), mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso.

Tale piano è presentato all'Organo Amministrativo. L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche; ▪ accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Sindaco o ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a Consulenti, Partner della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;
- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre all'Organo Amministrativo eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con l'Organo Amministrativo, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001;
- redigere, con cadenza semestrale, una relazione di sintesi delle attività svolte per l'Organo Amministrativo, per il Sindaco Unico e per il RPCT;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'Organo Amministrativo;
- coordinarsi con i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti al fine di individuare le tipologie dei

destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

- Flussi informativi da O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire all'Organo Amministrativo, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base semestrale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
 - ✓ Sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'O.d.V. nel periodo e delle risultanze degli stessi;
 - ✓ Eventuali discrepanze tra gli Strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;
 - ✓ Eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
 - ✓ Segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
 - ✓ Procedure disciplinari attivate su proposta dell'O.d.V. ed eventuali sanzioni applicate;
 - ✓ Valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
 - ✓ Eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
 - ✓ Rendiconto delle spese sostenute.

L'O.d.V. segnala al Sindaco Unico ogni eventuale carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo ed all'efficacia e funzionamento delle procedure e riferisce sulle eventuali violazioni del Modello.

- Flussi informativi verso O.d.V.

Al fine di consentire all'OdV l'attività propria di vigilanza, i destinatari del presente Documento devono provvedere a trasmettere flussi informativi e documentali (periodici e ad evento) durante le riunioni odv nelle quali sono invitati a partecipare ovvero attraverso i seguenti alternativi canali di segnalazione:

ORGANISMO DI VIGILANZA DI SANITASERVICE ASL BT S.R.L.

posta elettronica: odv@sanitaserviceasibat.it

posta ordinaria: [Organismo di Vigilanza presso la sede di Sanitaservice ASL BAT S.r.l., in via Fornaci numero 201 – 76123 - Andria \(BT\).](#)

Nella parte speciale del presente documento (cap. VII) oltreché nell'allegata tabella riepilogativa e nella procedura adottata, sono meglio disciplinati i contenuti, l'oggetto e la periodicità dei citati flussi.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V., tramite i già citati canali di posta elettronica e di posta ordinaria:

- le informazioni espressamente individuate nella Parte Speciale del presente documento;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni erogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. Le ulteriori tipologie di informazioni che i Responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, oltre alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'O.d.V., sono stabilite, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l'integrazione di procedure esistenti, dall'O.d.V. stesso.

L'O.d.V. adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni.

Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare o creare ostruzionismo all'attività dell'O.d.V..

4.4. Segnalazioni e tutela del whistleblowing

Tutti i destinatari del Modello devono poter comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza al fine di segnalare violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico adottato dalla Società, attraverso i canali di posta elettronica indicati nel precedente paragrafo ovvero ricorrendo ad apposito canale informatico dotato di strumenti di crittografia al dominio: <https://sanitaserviceasibat.it/trasparenza/whistleblowing/> adottato, ai sensi di legge, al fine di garantire la tutela del whistleblower.

In merito alla tutela in questione si evidenzia che già con Legge n. 179/2017 - recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* – il legislatore aveva perseguito l'obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni illeciti all'interno di Enti pubblici e privati.

Al fine di garantire una gestione responsabile, la Società si era allineata con le prescrizioni legislative ed aveva già implementato un sistema di cd. Whistleblowing volto a tutelare gli autori di segnalazioni dei reati presupposto previsti dal Decreto o di ogni altra irregolarità nell'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

Successivamente, con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella G.U. del 15 marzo 2023, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”* (cd. disciplina whistleblowing).

Il Decreto 24/2023 ha, di fatto, abrogato e mod. la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Oggetto delle segnalazioni

In base alla nuova normativa, i Soggetti Segnalanti possono effettuare Segnalazioni di Violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo e relative a:

- i. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231;
- ii. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell'Allegato al Decreto), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- iii. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- iv. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- v. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'U.E..

La Società ha inteso adeguarsi alla normativa in questione e agli obblighi ex D.lgs. 24/2023 e, allo scopo, tra questi: -

- ha attuato un canale informatico dotato di strumenti di crittografia in grado di tutelare la riservatezza del segnalante;
- ha individuato il Gestore delle Segnalazioni in capo al RPCT;
- ha redatto, approvato, diffuso ed attuato una procedura aziendale interna *ad hoc* per la gestione del processo in linea, altresì, con la normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- ha attuato un piano di informazione interna ed esterna; ha attuato formazione specifica ed adeguata alla normativa e all'uso del canale informatico.

La Società agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte. In particolare, la Società ha previsto specifiche misure a tutela del whistleblower e degli altri soggetti individuati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione.

Ogni atto assunto in violazione delle predette misure e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 è nullo.

Fatte salve le sanzioni irrogabili dall'autorità civile o penale ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. n. 24/2023, e ferme restando le sanzioni amministrative applicate da ANAC ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. n. 24/2023, il Sistema disciplinare adottato dalla Società prevede, tra l'altro, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in tema di segnalazioni di condotte illecite, con particolare riferimento:

- ai casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del citato Decreto;
- ai comportamenti ritorsivi posti in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica che provocano o possono provocare, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto al segnalante o a chi ha sporto denuncia;
- alle violazioni delle misure di tutela del segnalante, anche con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- alle condotte di chi ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione;
- al mancato o inefficiente svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

CAPITOLO V

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

- 5.1. Funzione del sistema disciplinare e sanzionatorio**
- 5.2. Violazioni del Codice Etico**
- 5.3. Violazioni del MOGC 231**
- 5.4. Infrazioni degli apicali e organi di controllo e vigilanza**
- 5.5. Infrazioni dei lavoratori dipendenti**
- 5.6. Infrazioni dei fornitori e consulenti**
- 5.7. Commisurazione della gravità delle sanzioni**
- 5.8. Procedimento e sanzioni - Disciplina applicabile**

5.1 Funzione del sistema disciplinare e sanzionatorio

Il d.lgs. n. 231 del 2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del MOGC, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel documento stesso.

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del MOGC rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Il presente sistema sanzionatorio costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate nel presente Modello, i CCNL di categoria applicati al personale dipendente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla SANITASERVICE s.r.l. in piena autonomia.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno infatti applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel MOGC a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene estesa nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dall'Ente con terzi.

5.2 Violazioni del Codice Etico

Quanto espresso e previsto nel Codice Etico rappresenta principio inviolabile per la Società.

Costituisce quindi violazione del Codice Etico ogni comportamento che contrasta, anche solo parzialmente, con i principi enunciati.

5.3 Violazioni del MOGC 231

Costituisce violazione del MOGC ogni comportamento, posto in essere da soggetti apicali o da sottoposti a controllo e vigilanza, che contrasta con le regole della parte generale e della parte speciale del MOGC.

5.4 Infrazioni degli apicali e organi di controllo e vigilanza:

-Organo amministrativo

In caso di violazione, ai sensi dei precedenti artt. 5.2 (violazione del codice etico) e 5.3 (violazione del MOGC 231), da parte dell'Organo Amministrativo, l'I'OdV e/o il Sindaco Unico e/o il RPCT ne riferisce al direttore generale dell'ASL il quale adotta la misura ritenuta più idonea ivi compresa la multa e – nei casi di infrazioni gravi o molto gravi – propone la revoca per giusta causa dell'incarico, salve le azioni civili e penali di volta in volta configurabili.

-Sindaco Unico

In caso di violazione, ai sensi dei precedenti artt. 5.2 e 5.3 come sopra, da parte del Sindaco Unico, l'Organo Amministrativo, sentito l'ODV, adotta la misura ritenuta più idonea ivi compresa la multa e – nei casi di infrazioni gravi o molto gravi – la revoca per giusta causa dell'incarico, salve le azioni civili e penali di volta in volta configurabili.

-Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del MOGC, ai sensi dei precedenti artt. 5.2 e 5.3 come sopra, da parte dell'ODV, l'Organo Amministrativo sentito il Sindaco, adotta la misura ritenuta più idonea ivi compresa la multa e – nei casi di infrazioni gravi o molto gravi – la revoca per giusta causa dell'incarico, salve le azioni civili e penali di volta in volta configurabili. Le presenti disposizioni si applicano anche qualora la violazione avvenga da parte di uno solo dei componenti.

In tutti i casi di violazioni commesse dall'Organo amministrativo, dall'O.d.V. o dal Sindaco Unico con la finalità di realizzare un <interesse o vantaggio personale> anche in proporzione e alla misura dell'interesse o vantaggio realizzato dal trasgressore può essere applicata una multa per un importo compreso tra 300 a 3.000 per le violazioni lievi; da 3.001

a 10.000 euro per le violazioni gravi o nel caso di reiterazione di violazioni lievi; da 10.001 a 15.000 euro per le violazioni molto gravi o nel caso di reiterazione di violazioni gravi; da 30.001 a 50.000 euro nel caso di reiterazione di violazioni molto gravi

5.5 Infrazioni dei lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti si applicano le sanzioni di seguito indicate:

- a) ammonizione verbale;
- b) lettera di richiamo;
- c) sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio nei termini previsti dal CCNL (solo nel caso di violazioni gravi ovvero di reiterazione di violazioni lievi);
- d) Risoluzione del rapporto solo nel caso di violazioni molto gravi ovvero di reiterazione di violazioni gravi nei termini previsti dal CCNL

5.6 Infrazioni dei fornitori e consulenti

Le violazioni del Codice e del Modello, ai sensi dei precedenti artt. 5.2 e 5.3 come sopra, da parte dei soggetti sopra elencati, danno luogo alla risolubilità del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex art. 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'art. 1456 cod. civ.

La Sanitaservice ASL BT s.r.l. potrà sottoporre a tutti i Fornitori e Consulenti - anche successivamente all'istaurarsi rapporto - un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico e del Modello, i quali dovranno datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

Le violazioni del Codice e del Modello da parte di terzi, quali fornitori di beni e/o di servizi e consulenti esterni, o comunque l'adozione di comportamenti tali da esporre l'Ente al rischio o la commissione di un reato richiamato dal Decreto potrà determinare, anche grazie all'attivazione di apposite clausole contrattuali (cd. clausole 231), la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza verificherà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, nei contratti e negli accordi di partnership di tali clausole contrattuali volte a ottenere l'impegno al rispetto del Modello.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento posto in essere dalla controparte contrattuale derivino danni all'Ente, come nel caso di applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

5.7 Commisurazione della gravità delle sanzioni

Le violazioni si distinguono in lievi, gravi e molto gravi.

Ai fini della gravità della violazione, verranno considerati e utilizzati i seguenti criteri:

- a) intensità del dolo, gravità della colpa e motivi della violazione;
- b) modalità della condotta;
- c) gravità del danno o del pericolo cagionato, direttamente o indirettamente, alla Società;
- d) eventuale reiterazione della violazione e precedenti accertati;
- e) comportamento tenuto dall'autore durante e dopo la violazione;
- f) ruolo nell'organizzazione aziendale/societaria;
- g) riferibilità della violazione ad un'attività sensibile;
- h) il concorso con altri;
- i) il numero delle procedure o degli articoli del Codice Etico violati.

Sono, in ogni caso, considerate violazioni molto gravi:

- a) la commissione anche nell'interesse proprio dell'autore di uno dei reati compreso nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 (artt. 24-25, comprese le modifiche o le integrazioni successive alla data dell'ultima revisione del MOGC)
- b) l'adozione delle condotte ritorsive nei confronti del segnalante;
- c) la malversazione del budget dell'ODV;
- d) l'alterazione documentale societaria;
- e) i falsi flussi informativi e/o documentali all'OdV o al Sindaco Unico.

Se l'autore della violazione si è efficacemente prodigato per elidere o comunque attenuare le conseguenze dannose del suo comportamento prima che la misura sia adottata, questa può essere esclusa o comunque ridotta anche all'ammonizione verbale, al richiamo scritto o alla multa nella misura massima di 5000 euro.

Procedure ADR

Salvi i casi di violazione molto grave, in luogo della procedura sanzionatoria, può essere attivata procedure di ADR anche ricorrendo alla mediazione nelle forme del d.lgs. n. 28 del 2010.

Si procede, in ogni caso, all'attivazione di procedure ADR, a prescindere dalla gravità della violazione, nel caso in cui la contestazione riguardi un comportamento in contrasto con i principi del codice etico non espressamente previsto da una specifica regola del MOGC.

5.8 Procedimento e sanzioni. Disciplina applicabile

Alla notizia di una violazione del MOGC, corrisponde l'avvio della procedura interna di accertamento.

Salvo il caso in cui la procedura sanzionatoria sia comunque regolata da altra fonte, il procedimento sanzionatorio è disciplinato come segue:

- a) la procedura (azione disciplinare) è introdotta dall'atto di contestazione che compete all'Organo Amministrativo salvo che sia l'OdV a intraprenderla nel caso che la violazione sia attribuibile ad un esponente, ovvero nel caso di inerzia dell'Organo amministrativo, dopo 15 gg dalla segnalazione;
- b) l'atto di contestazione dev'essere formalmente trasmesso, a mezzo pec al fine di garantire il processo di archiviazione e data certa, per conoscenza all'OdV.;
- c) nel termine di 7 gg dal ricevimento della contestazione il soggetto cui è contestata la violazione può chiedere che sia attivata la procedura di ADR, far pervenire una difesa scritta e chiedere di essere sentito;
- d) considerate le eventuali difese e ottenuto il parere dell'ODV in ordine alla procedura, alla responsabilità e alla sanzione, l'Organo amministrativo può disporre l'archiviazione o integrazioni istruttorie, attivare la procedura di ADR (fermo restando il caso di attivazione obbligatoria della procedura ADR), modificare la contestazione (disponendo una nuova trasmissione all'accusato della nuova formulazione), dichiarare la responsabilità dell'accusato per la violazione applicando le sanzioni di cui agli articoli precedenti;
- e) la stessa disciplina della lett. d) di questo articolo si applica nel caso che la competenza del procedimento disciplinare sia dell'ODV che agisce ottenuto il parere del sindaco salvo che l'azione riguardi proprio il sindaco, caso in cui il parere è richiesto all'Organo amministrativo.

Per quanto non previsto in questa sede ai dipendenti si applicano le disposizioni della l. n. 300 del 1970 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VI ANALISI REATI PRESUPPOSTO

- 6.1 Introduzione**
- 6.2 Reati presupposto ex D.lgs. 231/2001**
- 6.3 Reati presupposto potenzialmente non applicabili alla Società**
- 6.4 Reati presupposto potenzialmente applicabili alla Società**
- 6.5 Principi generali di comportamento**
- 6.6 Regole generali di organizzazione**

6.1 Introduzione

La presente P.S. è integrante il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, redatto ai sensi dell'art. 6, co. 3, D. Lgs. 231/2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*.

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole e protocolli di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società al fine di prevenire il verificarsi dei reati di seguito considerati sub par. 6.4.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- ✓ Individuare i reati potenzialmente non applicabili e/o applicabili alla Società sulla scorta delle risultanze del Risk Self Assessment e Gap Analysis.
- ✓ indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Collaboratori esterni e i Partner della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- ✓ fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

6.2 Reati presupposto ex D.lgs. 231/2001

I reati presupposto, dal cui compimento (o tentativo di compimento) è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, alla data di revisione del presente documento, sono quelli richiamati dal capo I, sez. III del Decreto n. 231/2001 che di seguito si elencano:

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25-ter	Reati societari
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Art. 25-octies.2	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25-undecies	Reati ambientali
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25-quinquedecies	Reati Tributari
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
L. n. 146/2006	Reati transnazionali
D.Lgs. 129/2024	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

6.3 Reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 non applicabili alla Società

Con riferimento ai reati inclusi nel Decreto Legislativo n° 231 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, per quelli di seguito delineati come *“reati potenzialmente non applicabili”* non è stata riscontrata l'ipotesi di effettiva realizzazione; tanto, a seguito:

- della fase prodromica di autovalutazione delle attività sensibili e mappatura rischi potenziali;
- delle fasi prodromiche, dunque, di Risk Self Assessment e Gap Analysis;
- della fase di considerazione delle normative *medio tempore* intervenute e dell'analisi dei testi normativi;
- della fase costituita da *focus group* interni aventi ad oggetto la valutazione e rilettura della bozza del MOGC;

Come accennato, nelle more, a seguito del R.S.A. e della G.A. e prima della approvazione definitiva del MOGC, il legislatore è intervenuto sul catalogo dei reati presupposto con ulteriori modifiche:

- Ultimi provvedimenti apportati al D.Lgs. 231/01 dal D.L. n.146 del 03.10.2025 coordinato con la Legge di conv. n. 179 del 1° dicembre 2025 - Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio (GU Serie Gen. n.279 dell'1-12-2025) – Mod. all'Art.22 D.Lgs. n.286/98 *“Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”* con l'inserimento dei co. 2-bis.1 e 2-bis.2
- Decreto Legislativo n.211 del 30 dicembre 2025: attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.04.2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU Serie Gen. n.6 del 09.01.26) con introduzione del nuovo Art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 *“Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea”* che inserisce nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie previste dal codice penale nel nuovo capo I-bis (del Libro II – Titolo I) i seguenti articoli di c.p.: Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive della U.E.) Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva della U.E.) Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività) Art. 275-quinques (Violazione colposa di misure restrittive dell'U.E.)

Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti) Art. 275-septies (Circostanze attenuanti) Art. 275-octies (Confisca obbligatoria) Art. 275-novies (Pubbl. sentenza di condanna) Art. 275-decies (Giurisdizione) - Mod. Art.12 D.Lgs. n.286 /1998 “*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*” con l’aggiunta del co. 1-bis -Mod. agli Artt. 10 e 13 del D.Lgs. 231/01 in merito alla sanzione amministrativa pecuniaria ed alle sanzioni interdittive -Mod. Art. 1 D.Lgs n. 24/2023 con introduzione del comma 1-bis, estendendo la tutela alle segnalazioni di violazioni delle misure restrittive UE.

Tali interventi sono stati presi in considerazione e analizzati ai fini del presente Modello, attraverso *focus group* interni caratterizzati da lettura, analisi e valutazione dei testi normativi e che hanno condotto a ritenere l’esclusione di qualsivoglia rischio potenziale residuale a carico della Società anche in virtù di quanto di seguito meglio esposto.

Infatti, con riferimento ai “*reati potenzialmente non applicabili*”, di seguito tabellarmente riassunti, nonostante i reati siano inclusi nell'elenco dei reati presupposto del decreto citato, per quanto già premesso, l'approfondimento dei fatti, della struttura organizzativa dell'ente, delle attività effettivamente compiute, dell'oggetto sociale, dei ruoli dei soggetti coinvolti, del possibile interesse perseguibile, del sistema di controllo interno applicato, delle procedure in essere, di tutte le misure di prevenzione reato, nonché del piano triennale anticorruzione ed anche dei processi di formazione aziendali, ad oggi, può ritenersi improbabile la commissione delle seguenti fattispecie di reato e l'applicazione della responsabilità amministrativa dell'ente.

Reati potenzialmente non applicabili:

Art. 25-bis.1	Delitti contro l’industria e il commercio
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti da cod. pen. e leggi speciali
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)
Art. 25-octies.2	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
L. n. 146/2006	Reati transnazionali
D.Lgs. 129/2024	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

Per le antescritte categorie di reato, non considerate nel presente MOGC, la Società ritiene che possano costituire efficace sistema di prevenzione:

- l'adeguato piano di formazione e informazione sul PTPCT e sul MOGC;
- l'insieme dei principi di comportamento indicati dal Codice Etico;
- l'attuazione dei regolamenti e delle procedure aziendali;
- i Protocolli generali di comportamento per come rubricati sub punto 6.6

L'Organismo di Vigilanza e gli organi societari sono tenuti a monitorare e a vigilare sull'adeguatezza del Modello, anche individuando eventuali nuove esigenze di prevenzione, che possano richiedere un ulteriore aggiornamento del Modello.

6.4 Reati presupposto potenzialmente applicabili alla società

Sulla scorta dell'autoanalisi dei potenziali rischi connessi alla attività propria di Sanitaservice ASL BT S.r.l. e delle attività concretamente svolte, sono stati ritenuti quindi astrattamente riferibili i seguenti reati:

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	ALL. A
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	ALL. B
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	ALL. C
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.	ALL. D
Art. 25-ter	Reati societari	ALL. E
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	ALL. F
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	ALL. G
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	ALL. H
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	ALL. I
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	ALL. J
Art. 25-undecies	Reati ambientali	ALL. K
Art. 25-quinquedecies	Reati Tributari	ALL. L

6.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per i reati “potenzialmente” applicabili, la Società ha elaborato specifici protocolli di prevenzione di cui agli allegati da A) a L) che seguono.

In ogni caso, in linea generale, nello svolgimento di tutte le attività, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare e applicare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato e che di seguito indica:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:**

Deve essere attuata la separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

- **DELEGHE E PROCURE**

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.

- **RISPETTO DELLE PROCEDURE**

Devono essere rispettate le procedure formalizzate; allo scopo, l’Organismo di Vigilanza vigilerà sull’attuazione;

- **POTERI AUTORIZZATIVI/FIRMA**

I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative-gestionali assegnate;

- **TRACCIABILITÀ e ARCHIVIAZIONE**

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata e archiviata al fine di ricostruire, anche *ex post*, l’intera attività.

- **RAPPORTI CON OPERATORI ECONOMICI (Principio "Supply Chain Sicura"):**

La Società intrattiene rapporti solo con operatori economici che posseggano comprovati requisiti di professionalità, affidabilità e integrità etica, come verificato tramite la procedura di qualifica (P_ACQ_01a).

È vietato ricevere o offrire utilità per favorire un partner commerciale a scapito della concorrenza (prevenzione della **corruzione tra privati**).

- **RAPPORTI CON I CONSULENTI ESTERNI (Principio di "Vigilanza sul Terzo"):**

L'affidamento di attività a consulenti esterni non esime la Società dalla propria responsabilità di controllo. La Società ha il dovere di esercitare una vigilanza attiva sull'operato dei consulenti, controllando la qualità dei dati forniti e la ragionevolezza degli elaborati ricevuti, come disciplinato nella procedura P_AMM_02.

- **TRASPARENZA CONTABILE E FINANZIARIA:**

Tutte le comunicazioni sociali (bilanci, relazioni) devono rappresentare in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione aziendale. È vietato esporre fatti non veritieri o omettere informazioni rilevanti. Tutte le operazioni finanziarie devono essere tracciabili, autorizzate e supportate da una legittima causale economica. È fatto divieto assoluto di porre in essere operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza di denaro o a favorire il riciclaggio.

- **SICUREZZA DEI PAGAMENTI DIGITALI:**

Le credenziali di accesso ai sistemi di pagamento sono strettamente personali e non cedibili. Gli strumenti di pagamento aziendali (es. carte di credito) devono essere utilizzati esclusivamente per finalità professionali autorizzate.

- **TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PREVENZIONE DELLA CONTRAFFAZIONE:**

La Società non tollera l'acquisto, l'uso o la detenzione di beni con marchi contraffatti. Il personale ha l'obbligo di vigilare sulla filiera e di segnalare qualsiasi sospetto di contraffazione.

- **DIVIETI GENERALI:**

Per ogni operazione, devono essere rispettati i seguenti divieti:

- **RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON P.A.**

- Tenere rapporti con la P.A., se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società, ordini di servizio o eventuali deleghe.
- Effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura a pubblici funzionari.
- Offrire denaro o compiere atti di cortesia (come omaggi o forme di ospitalità), accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a dirigenti, funzionari o dipendenti della P.A. o loro parenti.
- Offrire denaro o compiere atti di cortesia (come omaggi o forme di ospitalità), accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) al Sindaco Unico e/o ai membri dell'Organismo di Vigilanza al fine di indurre detti organi a non compiere atti di controllo e vigilanza del loro Ufficio e/o per modificare verbalizzazioni di quanto accertato.
- Elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, o adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della P.A., quando questa sia una parte nel contenzioso.
- Presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire qualsivoglia eventuale erogazione-contributo pubblico o finanziamento agevolato.
- Destinare somme eventualmente ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- Effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate nei rapporti con interlocutori appartenenti alla P.A.
- Favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.
- Porre in essere situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- Ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione nei rapporti con:
 - il Socio Unico al fine di influenzare e/o deviare le decisioni e/o omettere il controllo;
 - i Pubblici Funzionari al fine di influenzare e/o deviare le conclusioni dell'attività amministrativa;
 - i dipendenti e/o chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni in veste di testimone al fine di influenzare e/o deviare le dichiarazioni a favore della Società;
 - gli organi di controllo e vigilanza al fine di influenzare decisioni e attività di vigilanza.

- **STRUMENTI INFORMATIVI E TELEMATICI AZIENDALI**

- Alterare i sistemi informativi e telematici aziendali o manipolare i dati in essi contenuti.
- Utilizzare sistemi di crittografia, codificazione e simili ai dati, salvo che sia espressamente richiesto dalla Società in ragione della tipologia del dato o del documento interessato.
- Detenere, diffondere o impiegare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici.
- Detenere, procurarsi o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero introdursi senza autorizzazione.
- Annotare le password su supporti, sia cartacei sia informatici condivisi con Terzi.

- Aggirare, forzare e/o manomettere in qualsiasi modo i controlli posti in essere dai sistemi.
- Utilizzare l'account di altro utente per accedere al sistema informativo.
- Installare sul proprio computer programmi diversi da quelli ufficialmente forniti dalla Società.
- Copiare e/o distribuire a soggetti Terzi i *software* in licenza all'azienda.
- Installare *software* sulla propria postazione di lavoro non a fini lavorativi ovvero, sulla strumentazione in uso, *hardware* fisso o removibile qualora ciò non risulti espressamente richiesto ed autorizzato dalla Società.
- Acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei sistemi informatici della Società.
- Accedere ad un sistema informatico o telematico, anche della Pubblica Amministrazione, senza possedere le credenziali di accesso o utilizzando le credenziali di altri soggetti abilitati.
- Rivelare ad alcuno/utilizzare in modo improprio le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale o anche ad altri sistemi/siti.
- Memorizzare sulla rete interna documenti, file o dati comunque non attinenti allo svolgimento dell'attività della Società.
- Navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate.
- Distruggere o alterare documenti informatici archiviati sugli applicativi aziendali e i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario.
- Porre in essere condotte finalizzate all'accesso a sistemi informatici altrui con lo scopo di acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei suddetti sistemi informativi.
- Danneggiare o distruggere gli archivi o i supporti relativi all'esecuzione delle attività di *back-up*.
- Intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche.
- Aggirare o tentare di eludere i meccanismi di sicurezza aziendali (es. *antivirus*, *firewall* ecc.).
- Impiegare, utilizzare o installare sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società materiale copiato, non contrassegnato o non autorizzato o in violazione del diritto d'autore.
- **RAPPORTI CON ORGANI ISPETTIVI E DI VIGILANZA**
 - Contrastare e/o ostacolare gli Enti preposti al controllo (es.: Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi.
 - Nascondere o mitigare verso le Autorità pubbliche di Vigilanza ogni informazione necessaria in accordo con quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - Esibire documenti e/o dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati.
 - Sottrarre e/o alterare e/o omettere l'esibizione di documenti veri.
 - Omettere informazioni dovute.
 - Impedire controllo e/o attività di vigilanze.
- **S.S.L. & AMBIENTE**
 - Utilizzare impropriamente e senza autorizzazione le attrezzature di lavoro, nonché alterare e/o omettere i dispositivi preventivi e protettivi di sicurezza.
 - Falsificare e/o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della P.A. (es. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.).
 - Abbandonare e/o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

- Falsificare e/o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica.
- Smaltire i rifiuti attraverso eventuali fornitori non qualificati e autorizzati.
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione della Parte Speciale del MOGC e C.E.
- **OBBLIGHI GENERALI:**
- Conformarsi scrupolosamente a tutte le leggi, al contenuto del presente MOGC e C.E., ai regolamenti e alle procedure aziendali applicabili.
- Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.
- Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.
- Esibire al Socio Unico, al Sindaco Unico, all'Organismo di Vigilanza, alla P.A., alla Pubblica Autorità, al Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, documentazione vera e fedele.
- Rendere dichiarazioni fedeli alla realtà.
- Prestare attività fattiva, collaborativa e trasparente:
 - nei rapporti con il Socio Unico e coi Referenti dei Presidi Ospedalieri ove la società presta servizi;
 - nei rapporti con la P.A., anche durante visite e ispezioni e gli Enti Pubblici Territoriali;
 - nei rapporti con il Sindaco Unico;
 - nei rapporti con l'Organismo di Vigilanza;
 - nei rapporti con le Pubbliche Autorità e con l'autorità giudiziaria;
 - nei rapporti con il RPCT e con il Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing;
- Nell'ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della società, dovrà essere assicurata collaborazione e la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'O.d.V..
- Segnalare al proprio Responsabile lo smarrimento o il furto delle attrezzature informatiche aziendali.
- Utilizzare le dotazioni aziendali per attività o scopi attinenti esclusivamente all'attività aziendale.
- Vietare a Terzi l'accessibilità al proprio personal computer attivando il salva-schermo in caso di allontanamento dalla propria postazione hardware.
- Conoscere ed applicare la normativa italiana in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente, al fine di assicurare un sistema aziendale volto all'adempimento degli obblighi giuridici di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/2008.
- Garantire che ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro risulti da apposita documentazione scritta.
- Segnalare immediatamente ai soggetti competenti ovvero agli addetti alla gestione delle emergenze ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.
- Assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la

sistemazione dei luoghi di lavoro.

- Adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente, conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società.
- Rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente esercitando, in particolare, ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso.
- Utilizzare correttamente le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale.
- Favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate.
- Accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti.
- Contrastare ogni condotta finalizzata a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti.
- Depositare i rifiuti sempre nelle aree di stoccaggio, utilizzando esclusivamente i contenitori previsti dalle regolamentazioni di riferimento.
- Informare l'OdV circa qualsiasi criticità o conflitto di interesse che possa sorgere nell'ambito del rapporto con la P.A..

6.5 Regole generali di organizzazione

In occasione del presente aggiornamento del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, e, all'esito del R.S.A. e delle risultanze della G.A., fermi i principi generali di comportamento, la Società ha ritenuto di predisporre e, in ogni caso, rafforzare le regole generali di organizzazione e il sistema di controllo interno attraverso specifiche procedure relativamente ai processi e alle attività risultate sensibili al fine di prevenire i rischi di reato identificati.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII:

SEZIONE A

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

(Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001)

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

(Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)

1. Introduzione

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione (di seguito, solo P.A.).

Art. 24 del D.Lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]	
1.	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
2.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
3.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
4.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
5.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
6.	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
7.	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
8.	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
9.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
Art. 25 del D.Lgs. 231/2001: Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]	
1.	Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
2.	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
3.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
4.	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
5.	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
6.	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
7.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
8.	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
9.	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
10.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [art. mod. dalla L. n. 190/12, dalla L. n. 3/19 e dal D.L. n. 92/2024]
11.	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
12.	Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
13.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
14.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

2. Ambito di applicazione

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari.

L'analisi dei reati contro la P.A. presuppone una chiara definizione dei termini di Pubblica Amministrazione (P.A.), Pubblico Ufficiale (P.U.) e Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.).

P.A.	Insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni) ed enti di diritto privato (Organismi Di Diritto Pubblico, Concessioni, Amministrazioni Aggiudicatrici, Società Pubbliche) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. L'art. 22, co.1, lettera e) della L. 241/1990 ha ridefinito il concetto di P.A. ricomprendendo "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".
P.U.	Secondo l'art. 357 c.p. il "pubblico ufficiale" è " <i>chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa</i> ", specificando che " <i>è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi</i> ". L'elemento caratterizzante il P.U. è l'esercizio di una funzione pubblica, anche di fatto; rientrano in tale nozione: -soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico, ovvero lo rappresentano all'esterno; -tutti coloro che sono muniti di potere di certificazione.
I.P.S.	Secondo l'art. 358 c.p. "incaricato di pubblico servizio" sono coloro i quali " <i>a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio</i> ", intendendosi per tale " <i>un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dallo svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale</i> ". Si considera IPS colui il quale presta un "pubblico servizio" a qualunque titolo. Si intendono attività di pubblico servizio: a) le attività di produzione dei beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica; b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza ed assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o convenzione.

3. Aggiornamenti normativi

Rispetto all'ultimo aggiornamento del Modello 231 adottato da Sanitaservice ASLBT S.r.l. rientrano nel novero degli interventi normativi considerati, tra gli altri:

- ✓ la L. 137/2023 che ha introdotto i nuovi reati presupposto (art. 353-bis c.p. e 353 c.p.), ampliando le ipotesi di responsabilità per reati contro la P.A..
- ✓ la L. 114/2024, in vigore dal 25.08.2024, attraverso la quale sono state introdotte importanti modifiche in materia di reati contro la P.A., che hanno inciso sull'art. 25 D.Lgs. 231/2001. E' stato, altresì, abrogato il *reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.* ed è stato modificato il *reato di traffico di influenze illecite* di cui all'art. 346-bis c.p., con le conseguenti ricadute anche sulla responsabilità amministrativa degli enti da reato, trattandosi in entrambi i casi di reati presupposto.
- ✓ il D.L. n. 92/2024 che ha modificato l'art.322bis c.p.
- ✓ la L. 112/2024 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 92/24), in vigore dal 10.08.2024, che ha introdotto l'art. 314-bis c.p..
- ✓ il D.L. 48 del 2025 conv. in L. n. 80 del 09.06.2025 il quale ha confermato anche le modifiche in precedenza apportate per l'art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell'Art. 24 del D.Lgs. 231/01.

4. Reati applicabili

Dall'autoanalisi sulla valutazione del rischio aziendale, sono stati ritenuti potenzialmente applicabili i seguenti reati:

Art. 24 del D.Lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
6. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
7. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
8. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Art. 25 del D.Lgs. 231/2001: Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

1. Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
4. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
10. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [art. mod. dalla L. n. 190/12, dalla L. n. 3/19 e dal D.L. n. 92/2024]
11. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
12. Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
13. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
14. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

9. Processi a rischio

L'art. 6, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei MOGC previsti dal decreto, l'individuazione dei cosiddetti processi "sensibili" o "a rischio", ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L'autovalutazione e analisi dei processi aziendali di Sanitaservice ASL BT S.r.l. ha consentito di individuare i seguenti macro processi nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamati negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001:

A - RELAZIONI E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON P.A. E ORGANI DI CONTROLLO:

- Relazioni e rapporti istituzionali
- Rapporti con P.A., Enti Pubblici Territoriali, Privati e/o Istituti di Credito
- Rapporti con Organi sociali e di controllo

B – AFFARI LEGALI:

- Contenzioso giudiziale e stragiudiziale

C – SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

- Gestione processo richiesta incremento dell'organico aziendale-Piano annuale delle assunzioni- Processo di approvazione da parte del Socio Unico
- Gestione dell'attività di selezione e reclutamento del personale (avvio di procedura ad evidenza pubblica - graduatorie)
- Gestione rapporti con le Commissioni Esaminatrici
- Assunzione e conferimento nuovo incarico o mansione
- Formazione del personale
- Gestione Selezioni interne per progressioni di carriera
- Selezione personale mediante il ricorso ad agenzie specializzate
- Attestazioni presenze
- Programmazione e allocazione personale
- Turnazione personale
- Gestione attività disciplinare

D – AREA CONTABILITA' E BILANCIO:

- Contabilità generale, formazione del bilancio di esercizio e adempimenti societari
- Gestione Fiscale e Tributaria
- Tesoreria e Pagamenti

E – GESTIONE COMMERCIALE (CICLO ATTIVO):

- Consuntivazione e Validazione Prestazioni
- Fatturazione e Gestione del Credito

F - APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE FORNITORI (CICLO PASSIVO):

- Pianificazione e Autorizzazione
- Qualifica e Selezione del Fornitore / Consulente
- Esecuzione e Controllo della Fornitura / Consulenza
- Gestione Omaggi e Spese di Rappresentanza

L – ATTIVITA' OPERATIVE:

- Gestione servizi di pulizia
- Gestione servizi e facilities (trasporto logistica, manutenzione verde)
- Gestione e servizi di accoglienza
- Gestione servizi di assistenza alberghiero
- Servizi 118

10. Attività sensibili

All'interno dei processi a rischio così come individuati nella fase prodromica alla elaborazione del MOGC in questione, sono state individuate diverse attività sensibili e, tra queste, quelle nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 sono:

- A1 - Gestione dei rapporti con il Socio Unico ASL BT (rinnovo disciplinare di servizio - invio documentazione - rendicontazione delle attività)
- A2 - Gestione dei rapporti con i Presidi Ospedalieri ove la Società opera e presta servizi
- A3 - Gestione rapporti con l'Organo di controllo (Sindaco Unico)
- A4 - Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
- A5 - Gestione dei rapporti con le Pubbliche Autorità, in caso di attività di ispezione, verifica o controllo di varia natura
- A6 - Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nella gestione del contenzioso - Gestione dei rapporti con i legali, consulenti tecnici di ufficio, periti di parte ed altri ausiliari in procedimenti giudiziari arbitrato.
- A7 - Gestione dei rapporti con Enti Pubblici Territoriali e con P.A. per:
 - adempimenti relativi al personale (es. Amministrazione Finanziaria INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro);
 - adempimenti societari in materia di S.S.L. e ambiente
 - adempimenti fiscali e societari e/o con privati e Istituti di Credito (banche)
- A8 - Gestione rapporti con DPO e Autorità garante della privacy
- A9 - Gestione del rapporto con il Socio Unico (flussi informativi -esercizio del Controllo Analogo -processo di archiviazione e tracciabilità)
- A10 - Gestione rapporti Sindaco Unico (flussi informativi processo di archiviazione e tracciabilità)
- A11 - Gestione rapporti con l'OdV (flussi informativi processo di archiviazione e tracciabilità)
- A12 - Gestione rapporti con il RPTC e Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing
- B1 - Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale (civile - penale - amministrativo - tributario - arbitrato) di cui sia parte, attiva o passiva, la Società.
- B2 - Gestione dei rapporti con coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta, a qualsiasi titolo, la Società.
- B3 - Gestione dei rapporti con i legali, coi consulenti tecnici, periti ed altri ausiliari nell'ambito di procedimenti giudiziari
- C1 - Gestione processo richiesta incremento dell'organico aziendale-Piano annuale delle assunzioniI-Processo di approvazione da parte del Socio Unico
- C2 - Gestione dell'attività di selezione e reclutamento del personale (avvio di procedura ad evidenza pubblica - graduatorie)
- C3 - Gestione rapporti con le Commissioni Esaminatrici
- C4 - Assunzione e conferimento nuovo incarico o mansione
- C5 - Formazione del personale
- C6 - Gestione Selezioni interne per progressioni di carriera
- C7 - Selezione personale mediante il ricorso ad agenzie specializzate
- C8 - Attestazioni presenze
- C9 - Programmazione e allocazione personale
- C10 - Turnazione personale
- C11 - Gestione attività disciplinare (civili, penali, amministrativi, tributari, arbitrati).

[Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001:](#)

[PS - Capitolo VII: analisi reati presupposto potenzialmente applicabili](#)

- D2 - Controllo di coerenza sul costo del lavoro registrato
- D6 - Validazione e gestione versamento F24 (personale e generale)
- D7 - Gestione flussi di cassa
- D9 - Controllo flussi e pagamento stipendi
- E1 - Raccolta dei dati di produzione (input per l'attività di fatturazione)
- E2 - Controllo e validazione indipendente dei dati di produzione da parte della funzione preposta (Funzione Attestazioni)
- E3 - Attività di fatturazione (basata su dati validati)
- E4 - Gestione dei reclami e delle non conformità
- E5 - Gestione delle conciliazioni e degli errori di fatturazione
- E6 - Monitoraggio degli incassi e recupero crediti
- F1 - Pianificazione delle forniture di beni o servizi
- F2 - Predisposizione di ordini di acquisto e contratti relativi all'affidamento di lavori, beni o servizi
- F3 - Verifica di compatibilità finanziaria e approvazione della spesa
- F4 - Gestione Albo Fornitori e verifica requisiti
- F5 - Gestione delle procedure di selezione: gare, affidamenti diretti, procedure negoziate
- F6 - Stipula di ordini di acquisto e contratti Esecuzione e Controllo della Fornitura / Consulenza
- F7 - Coordinamento e monitoraggio dell'attività di approvvigionamento
- F8 - Verifica dei requisiti dei Fornitori / Consulenti
- F9 - Verifica della conformità del prodotto fornito e/o della prestazione ricevuta e redazione "*Verbale di Buona Esecuzione*"
- F10 - Gestione delle note spese e rimborsi ai dipendenti
- F11 - Donazioni ed omaggi
- L1 - Utilizzo personale qualificato
- L2 - Utilizzo DPI
- L3 - Gestione e manutenzione di beni, mezzi e attrezzature
- L4 - Gestione e smaltimento prodotti e/o sostanze
- L5 - Gestione rapporti con pazienti, personale o sanitario
- L6 - Utilizzo personale qualificato
- L7 - Utilizzo DPI
- L8 - Gestione e manutenzione di beni e/o mezzi e/o attrezzature e correlati DPI
- L9 - Gestione e smaltimento prodotti e/o sostanze
- L10 - Utilizzo personale qualificato
- L11 - Gestione dei rapporti con l'utenza
- L12 - Gestione e manutenzione di beni e/o mezzi e/o attrezzature e correlati DPI
- L13 - Gestione beni destinati allo svolgimento del servizio
- L14 - Utilizzo personale qualificato
- L15 - Gestione e manutenzione di beni e/o mezzi e/o attrezzature e correlati DPI
- L16 - Utilizzo personale qualificato
- L17 - Gestione e manutenzione di beni e/o mezzi e/o attrezzature e correlati DPI
- L18 - Gestione dei rapporti con l'utenza
- L19 - Gestione e smaltimento prodotti e/o sostanze

11. Principi generali di comportamento

Si richiamano e si intendano qui espressamente e pedissequamente ritrascritti i principi generali di comportamento elencati nel capitolo 6) del presente MOGC, nel cui rispetto i Destinatari sono tenuti ad agire.

12. Protocolli e azioni specifiche di prevenzione:

Ad integrazione dei principi generali di comportamento dettagliati nel paragrafo di riferimento, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati previsti dall'art. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001, devono essere attuati i protocolli, le procedure aziendali e le misure tecniche ed organizzative di seguito elencate inclusive di quanto già previsto nel P.T.P.C.T. adottato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento, i cui contenuti – anche se non riproposti – si intendano qui richiamati e ritrascritti.

La prevenzione dei reati tramite l'adozione di tale Modello Organizzativo deve fondare i suoi presupposti:

- sulla costante verifica circa il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti,
- sul potenziamento e revisione di eventuali criticità segnate dall'OdV.

❖ Protocolli e azioni specifiche di prevenzione in combinato disposto col P.T.P.C.T.:

Misure Generali:

- **Meccanismi di formazione delle decisioni:** i dipendenti dovranno attenersi alle indicazioni che seguono:

A. Trattazione dell'istruttoria degli atti

- 1 Rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza
- 2 Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori
- 3 Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice. Al riguardo, per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare, dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti le articolazioni dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.
- 4 Rispettare il divieto di aggravio del procedimento.

B. Formazione dei provvedimenti

- 1 Motivazione adeguata dell'atto (l'onere di motivazione è tanto più pregnante quanto è ampio il margine di discrezionalità)

C. Gestione dei conflitti di interesse

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione. Al fine di ridurre il summenzionato rischio ogni dipendente della Società in tutti gli atti di rispettiva competenza, dovrà premettere l'attestazione “di non trovarsi in una

situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dal punto 2.3 del Codice etico della Società e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D. P. R. 28/12/2000, n. 445.”

D. Rapporti con il cittadino

1 Ogni dipendente dovrà attenersi scrupolosamente al punto 3 del Codice etico della Società. Si ribadisce, inoltre, che all'utenza (persona fisica o giuridica) non deve essere richiesto alcun documento già in possesso della P.A..

➤ Meccanismi di formazione delle decisioni nell'attività contrattuale:

A. Preparazione della procedura di scelta del contraente

1 Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale.

2 Incentivare il ricorso alla stipula di accordi quadro (ex art. 15 comma 13 d, D.L. 95/2012 e ss. mm. ii.), quali accordi conclusi fra una o più stazioni appaltanti e una o più imprese, finalizzati a fissare le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo, indicando i prezzi e, se del caso, le quantità, rappresentano, infatti, uno strumento pubblico di acquisto che può essere utilizzato nel rispetto delle procedure previste dall'attuale Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e, dunque, senza alcuna limitazione, quale strumento preparatorio all'affidamento di uno o più appalti, nonché agli strumenti offerti da CONSIP, MEPA e/o altre centrali di committenza 3 Motivare adeguatamente l'impossibilità di utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

4 Designare almeno un componente della commissione giudicatrice di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 36/2023 con residenza e prevalenza di interessi fuori dal territorio provinciale 5 Rispettare il principio di rotazione dei fornitori.

B. Conduzione della procedura di scelta del contraente

1 Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2 Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori.

3 Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati.

4 Allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato.

5 I componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere, all'atto dell'insediamento, dichiarazione di non trovarsi in rapporti di sovrapposizione di interessi professionali o personali con i partecipanti alla gara od al concorso.

La stessa dichiarazione, inoltre:

a) conterrà le integrazioni con le ipotesi normativamente previste in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;

b) andrà aggiornata a cura dell'interessato tutte le volte che si determini, anche nel corso dell'espletamento dell'incarico, una ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità a proprio carico e, comunque, con cadenza annuale;

c) è trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società.

C. Esecuzione del contratto

1 Vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale.

2 Applicare, se il caso lo richiede, le penali, le clausole risolutive e la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno.

Rilevante ai fini dell'attuazione del Piano è, inoltre, l'attività di verifica della veridicità delle affermazioni riportate nelle dichiarazioni citate. A tal fine, gli uffici di segreteria verificheranno le affermazioni riportate in un campione casuale di dichiarazioni di almeno il 5% delle stesse, su base semestrale, e riferiranno al RPCT.

D. Formazione in materia di prevenzione della corruzione

La Società è consapevole dell'importanza del processo di formazione quale misura per rafforzare la consapevolezza di tutti i dipendenti in materia di prevenzione della corruzione con i seguenti contenuti.

Pantouflage

Il PNA 2019 tra le misure anticorruzione dedicate all'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici, ha richiamato l'attenzione delle Amministrazioni sui divieti post employment (*pantouflage*) la cui norma di riferimento è contenuta nell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 il cui comma 16-ter che così recita: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Società come misura di mitigazione del rischio pantouflage inserirà un'apposita clausola negli schemi dei contratti in forma pubblica e privata, impegnando l'appaltatore a dichiarare di non essere incorso nel divieto di cui all'art. 53 citato nonché di impegnarsi a non effettuare assunzioni in favore dei soggetti cessati dalla attività di pubblico impiego. Inoltre, gli schemi dovranno contenere la dichiarazione del RUP e dell'Amministratore che tra i medesimi e la ditta aggiudicataria non sono intercorsi, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato.

Come ulteriori misure di mitigazione del rischio pantouflage, si confermano le seguenti misure già previste nel precedente Piano:

1. inserimento di apposite clausole, negli atti di assunzione di tutto il personale, che prevedano il divieto di pantouflage;
2. predisposizione di un modulo di dichiarazione da sottoscrivere all'atto della cessazione dal servizio o dall'incarico con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.

Rotazione dei dipendenti

La Società, nel corso del prossimo triennio intende proporre alle organizzazioni sindacali una rotazione del personale tra le diverse aree territoriali. Gli obiettivi che si intendono conseguire, nell'arco del triennio, sono i seguenti: • rotazione di almeno il 5% del personale entro il 2026; • rotazione (cumulata rispetto al 2026) di almeno il 15% del personale entro il 2027; • rotazione (cumulata rispetto al 2027) di almeno il 25% del personale entro il 2028.

La Società, tuttavia, ha ripetutamente informato la ASL BAT, quale socio unico, della necessità di integrare quantitativamente e qualitativamente il personale in servizio, sia per le attività amministrative sia per le attività operative, per renderlo adeguato alla crescita che la Società stessa ha vissuto nell'ultimo biennio.

L'integrazione del personale consentirebbe una maggiore facilità nell'applicazione della misura di rotazione ordinaria del personale.

Misure specifiche:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Accoglienza	
Agevolazione nell'accesso di visitatori in orari non consentiti	Verifica trimestrale e campionaria delle registrazioni del sistema di videosorveglianza, con il consenso della ASL BAT, dei soggetti che fanno ingresso in orari non consentiti
Agevolazione nell'accesso di visitatori in orari non consentiti	Verifica trimestrale e campionaria delle registrazioni del sistema di videosorveglianza, con il consenso della ASL BAT, dei soggetti che fanno ingresso in orari non consentiti
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Pulizia	
Sottrazione di beni destinati a garantire l'igiene degli ambienti	Implementazione di un sistema informativo per il monitoraggio del consumo di beni (a partire dal ricevimento dal fornitore sino alla consegna al singolo operatore)
Acquisizione a magazzino di beni in quantità e/o qualità inferiore a quelli stabiliti contrattualmente	Implementazione di una procedura che preveda la triplice sottoscrizione del documento di presa in carico dei beni (coordinatore, DEC, RUP)
Servizio alberghiero	
Sottrazione di beni destinati al comfort del paziente	Implementazione di un sistema informativo per il monitoraggio del consumo di beni (a partire dal ricevimento dal fornitore sino alla consegna al singolo operatore)
Assistenza	
Sottrazione di beni destinati all'assistenza del paziente	Implementazione di un sistema informativo per il monitoraggio del consumo di beni (a partire dal ricevimento dal fornitore sino alla consegna al singolo operatore)
Cessione indebita di beni destinati all'intervento di supporto a pazienti, personale sanitario o colleghi	Implementazione di un sistema informativo per il monitoraggio del consumo di beni (a partire dal ricevimento dal fornitore sino alla consegna al singolo operatore)
Supporto logistico	
Sottrazione di beni destinati allo svolgimento dell'intervento operativo	Implementazione di un sistema informativo per il monitoraggio del consumo di beni (a partire dal ricevimento dal fornitore sino alla consegna al singolo operatore)
Intervento tramite postazione mobile (servizio 118)	
Agevolazioni concesse a soggetti appartenenti ad associazioni di volontariato che effettuano servizi di trasporto e/o simili	Previsione di una specifica procedura per l'acquisizione di dichiarazioni annuali di assenza di conflitto di interessi

Nelle more delle intese da raggiungere con la ASL BAT per l'applicazione della misura M14 descritta di seguito

Descrizione misura	Output atteso
Avvio di indagini anonime e volontarie di customer satisfaction presso i pazienti dirette, tra l'altro, a verificare se hanno notato livelli di servizio non adeguati	Report con indicazioni degli elementi di miglioramento
la Società intende, comunque, attuare una misura alternativa nel corso del 2026 descritta di seguito	
Descrizione misura	Output atteso
Analisi delle attestazioni di regolare esecuzione e relative valutazioni di qualità prodotte quadrimestralmente dai DEC (direttori di struttura afferenti alla ASL BAT) del contratto	Report quadrimestrale con indicazioni degli elementi di miglioramento segnalati dai DEC

Protocolli e azioni specifiche di prevenzione in relazione alle attività sensibili individuate nel R.S.A. e nella G.A.:**A - RELAZIONI E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON P.A. E ORGANI DI CONTROLLO:****Relazioni e rapporti istituzionali.**

Fermi i protocolli generali, la regolamentazione delle attività considerate deve altresì prevedere:

- i rapporti epigrafati devono essere tenuti da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
- il rispetto del MOGC, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- le modalità di gestione della sicurezza dei dati e della struttura di accesso a tali sistemi;
- il monitoraggio periodico del servizio erogato in sede di esecuzione del contratto;
- archiviazione e tracciabilità delle operazioni relative alle attività sensibili;
- flussi informativi all'OdV e al S.U..

Rapporti con P.A., Enti Pubblici Territoriali, Privati e/o Istituti di Credito

Fermi i protocolli generali, la regolamentazione delle attività considerate deve altresì prevedere:

- i rapporti con gli enti epigrafati devono essere tenuti da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
- il rispetto del MOGC, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti da inoltrare agli enti epigrafati;
- il controllo sulla correttezza e completezza di dati e documentazione prima della presentazione agli enti epigrafati.
- archiviazione e tracciabilità delle operazioni relative alle attività sensibili;
- flussi informativi all'OdV e al S.U..

Rapporti con le Pubbliche Autorità, in caso di attività di ispezione, verifica o controllo di varia natura.

Fermi i protocolli generali, la regolamentazione delle attività considerate deve altresì prevedere:

- i rapporti con gli enti epigrafati devono essere tenuti da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
- il rispetto del MOGC, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- la correttezza, veridicità e completezza di dati e documentazione fornita e consegnata alle autorità epigrafate.
- la partecipazione di almeno due soggetti aziendali in sede di qualsivoglia ispezione o controllo.
- la redazione di un report informativo interno sull'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite da inoltrare all'OdV e al S.U..
- la previsione dei casi in cui interpellare eventuali ulteriori Organi sociali;

Rapporti con Organi sociali e di controllo

Fermi i protocolli generali, la regolamentazione delle attività considerate deve altresì prevedere:

- fattiva collaborazione con gli organi enunciati ed esibizione della documentazione formalmente richiesta;
- archiviazione e tracciabilità delle operazioni relative alle attività sensibili;
- il rispetto del sistema di reporting e, per quanto riguarda l'OdV, quanto delineato nell'ambito dell'allegato al MOGC
<flussi informativi>.

B – AFFARI LEGALI:**- Contenzioso giudiziale e stragiudiziale**

Fermi i protocolli generali, la regolamentazione delle attività considerate deve altresì prevedere:

- il rispetto del MOGC, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- la correttezza, veridicità e completezza di dati e documentazione fornita e consegnata al Consulente legale;
- l'individuazione e la selezione del Consulente Legale esterno secondo normativa vigente sugli appalti;
- tra le modalità di selezione dei Consulenti Legali esterni di cui la Società si avvale, la tracciabilità delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista in caso di affidamento diretto. In particolare, i consulenti legali esterni sono scelti all'interno di professionisti specializzati nei vari settori.
- in caso di conciliazioni e/o transazioni, il relativo potere derivi da apposita procura *ad hoc*.
- archiviazione e tracciabilità delle operazioni relative alle attività sensibili;
- flussi informativi all'OdV e al S.U..

C – SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE:**- Selezione, assunzione e gestione del personale**

Fermi i protocolli generali e quanto altro previsto nell'allegato C, la regolamentazione delle attività considerate deve altresì prevedere:

- il rispetto del MOGC, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- il processo di selezione dei dipendenti deve essere basato sul principio della puntuale valutazione delle capacità tecnico professionali del candidato e della tracciabilità delle informazioni acquisite ai fini di tale valutazione, fermo il rispetto delle procedure selettive previste dalla normativa vigente applicabile alle Società in house. Dovranno, inoltre, essere acquisite tutte le informazioni atte a valutare eventuali profili di sensibilità rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 231/01 nonché le dichiarazioni del candidato in merito all'assenza di conflitto di interessi;
- la correttezza, veridicità e completezza di dati e documentazione fornita e consegnata alla Pubblica Amministrazione anche attraverso il Consulente del Lavoro;
- la correttezza, veridicità e completezza di dati e documentazione fornita e consegnata al Socio Unico, al Sindaco Unico, all'OdV;
- oltre alla formazione obbligatoria per legge, la previsione di adeguati e capillari corsi di formazione su PTPCT, MOGC e C.E., Whistleblowing;
- archiviazione e tracciabilità delle operazioni relative alle attività sensibili;
- flussi informativi all'OdV e al S.U..

D – AREA CONTABILITA' E BILANCIO:

- **Contabilità generale, formazione del bilancio di esercizio e adempimenti societari**
- **Gestione Fiscale e Tributaria**
- **Tesoreria e Pagamenti**

Fermi i protocolli generali, la regolamentazione delle attività considerate deve altresì prevedere quanto inserito nell'allegato E.

E – GESTIONE COMMERCIALE (CICLO ATTIVO):

- **Consuntivazione e Validazione Prestazioni**

- **Fatturazione e Gestione del Credito**

Fermi i protocolli generali, la regolamentazione delle attività considerate deve altresì prevedere quanto inserito nell'allegato E.

F - APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE FORNITORI (CICLO PASSIVO):

- **Pianificazione e Autorizzazione**
- **Qualifica e Selezione del Fornitore / Consulente**
- **Esecuzione e Controllo della Fornitura / Consulenza**
- **Gestione Omaggi e Spese di Rappresentanza**

Fermi i protocolli generali, la regolamentazione delle attività considerate deve altresì prevedere quanto inserito nell'allegato E.

L – ATTIVITA' OPERATIVE:

- **Gestione servizi di pulizia**
- **Gestione servizi e facilities (trasporto logistica, manutenzione verde)**
- **Gestione e servizi di accoglienza**
- **Gestione servizi di assistenza alberghiero**
- **Servizi 118**

Fermi i protocolli generali, la regolamentazione delle attività considerate deve altresì prevedere quanto inserito nell'allegato F.

13. Flussi informativi verso OdV

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'attività propria discendente dal D.lgs. 231/2001, gli devono essere trasmessi dalle funzioni aziendali interessate e con la periodicità concordate, i seguenti flussi informativi specifici.

• **Ad evento o ogni s.m.i.:**

- Organigramma aziendale (e s.m.i.)
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
- Segnalazioni WSB correlate a Reati Presupposto ex D.lgs. 231/2001
- Relazione periodica del Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing
- Contratto di servizio con Asl BT.
- Risultanze del controllo analogo esercitato da ASL BT
- Deliberazioni dell'Organo Amministrativo
- Verbali di verifiche ispettive e accertamenti svolti presso la Società da parte di funzionari della P.A. o Autorità competenti in materia fiscale e tributaria (es. Guardia di Finanza, Carabinieri, Agenzia delle Entrate)
- Eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità da quali si evinca lo svolgimento di indagini a carico della Società
- Nomine – Procure – Affidamenti diretti
- Relazione del Sindaco Unico
- Dichiarazioni 231 a firma dei Componenti delle Commissioni Esaminatrici anche in relazione all'assenza di conflitto di interesse.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalla normativa e dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n. 231/01, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale, con facoltà di richiedere ogni altro flusso informativo e documentale (anche se qui non elencato), nonché di accedere, visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

14. Riferimento al sistema sanzionatorio

La violazione dei protocolli qui descritti costituisce un'infrazione grave, sanzionabile in conformità con il Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII:

SEZIONE B - I

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

1. Introduzione

Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [art. modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a-bis) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 co. 1) [art. mod. dalla L. 166/2024]
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

2. Aggiornamenti normativi

Rispetto all'ultimo aggiornamento del Modello 231 adottato da Sanitaservice ASL BT S.r.l. rientrano nel novero degli interventi normativi considerati, tra gli altri:

- Legge n. 90 del 28.06.2024 contenente Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.
- Legge n. 93/2023 e Legge n. 166/2024
- Legge n. 132/2025 - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

3. Reati applicabili

Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla L. n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [art. mod. dalla L. n. 238/2021 e dalla L. n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [art. mod. dalla L. n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 21,09,2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; mod. dalla L. n. 93/2023]:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 co. 1) [art. mod. da L. 166/2024]

4. Processi a rischio

L'art. 6, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei MOGC previsti dal decreto, l'individuazione dei cosiddetti processi "sensibili" o "a rischio", ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'autovalutazione e analisi dei processi aziendali di Sanitaservice ASL BT S.r.l. ha consentito di individuare i

seguenti macro processi nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamati negli artt. 24 bis e 25 novies del D. Lgs. 231/2001:

I – INFORMATION TECHNOLOGY - Gestione ed utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture informatiche, delle reti e dei mezzi di comunicazione.

5. Attività sensibili

La presente Parte Speciale del Modello 231 persegue quindi la finalità di definire i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della gestione dei sistemi informativi devono osservare al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Sono state identificate, nel R.S.A. e nella G.A., le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rischi di sicurezza informatica e implementazione di soluzioni tecnologiche
- gestione delle esigenze informatiche e tecnologiche
- presidio e gestione delle infrastrutture informatiche
- gestione delle postazioni di lavoro, delle caselle di posta elettronica
- presidio dell'aderenza alla normativa sulla sicurezza informatica
- manutenzione e gestione gli applicativi informatici esistenti
- acquisizione, installazione e gestione licenze software
- coordinamento dell'esercizio e dello sviluppo in ambito *operational technology* (telecontrollo, automazione, telelettura, efficientamento energetico).

6. Principi generali di comportamento

Si richiamano e si intendano qui espressamente e pedissequamente ritrascritti i principi generali di comportamento elencati nel capitolo 6) del presente MOGC, nel cui rispetto i Destinatari sono tenuti ad agire e, tra questi, in particolare:

- utilizzare le dotazioni aziendali esclusivamente per la propria attività professionale d'ufficio;
- impedire a Terzi l'accessibilità al proprio *personal computer*, attivando il salva-schermo in caso di allontanamento dalla propria postazione hardware;
- informare tempestivamente l'Organo amministrativo in caso di smarrimento o furto delle attrezzature informatiche aziendali;
- non utilizzare sistemi di crittografia, codificazione e simili ai dati, salvo che sia espressamente richiesto dalla Società in ragione della tipologia del dato o del documento interessato;
- non detenere, diffondere o impiegare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- non detenere, procurarsi o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero introdursi senza autorizzazione;
- non annotare le password su supporti, sia cartacei sia informatici condivisi con Terzi;

- non aggirare, forzare e manomettere in qualsiasi modo i controlli posti in essere dai sistemi;
- non utilizzare l'account di altro utente per accedere al sistema;
- non installare sul proprio computer programmi diversi da quelli ufficialmente forniti dalla Società;
- non copiare e/o distribuire a soggetti Terzi i software in licenza all'azienda;
- non installare *software* sulla propria postazione di lavoro non a fini lavorativi ovvero, sulla strumentazione in uso, *hardware* fisso o removibile qualora ciò non risulti espressamente richiesto ed autorizzato dalla Società;
- non acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei sistemi informatici della Società;
- non accedere ad un sistema informatico o telematico, anche della P.A., senza possedere le credenziali di accesso o utilizzando le credenziali di altri soggetti abilitati;
- non rivelare ad alcuno/utilizzare in modo improprio le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale o anche ad altri sistemi/siti;
- non memorizzare sulla rete interna documenti, file o dati comunque non attinenti allo svolgimento dell'attività della Società;
- non navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- non distruggere o alterare documenti informatici archiviati sugli applicativi aziendali e i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;
- non porre in essere condotte finalizzate all'accesso a sistemi informatici altrui con lo scopo di acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- non danneggiare o distruggere gli archivi o i supporti relativi all'esecuzione delle attività di *back-up*;
- non intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- non aggirare o tentare di eludere i meccanismi di sicurezza aziendali (es. *antivirus*, *firewall* ecc.);
- non impiegare, utilizzare o installare sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società materiale copiato, non contrassegnato o non autorizzato o in violazione del diritto d'autore.

7. Protocolli e azioni specifiche di prevenzione

Ad integrazione dei principi generali di comportamento dettagliati nel paragrafo di riferimento, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di riferimento, devono essere attuati i protocolli e le misure tecniche ed organizzative di seguito elencate:

- profilare dettagliatamente le utenze aziendali associando univoche credenziali di accesso ai sistemi aziendali, verificandone la corrispondenza con le relative mansioni ed il rispetto del principio generale di segregazione dei compiti;
- garantire che le password siano formulate secondo i requisiti minimi di complessità delle password sulla base della vigente normativa in tema di privacy;
- identificare le persone dotate di accessi particolari e credenziali specifiche e, di conseguenza, garantire che non sia consentito l'accesso alle aree riservate alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali;
- regolamentare e filtrare l'accesso ad Internet attraverso un sistema di web filtering;

- monitorare il corretto utilizzo degli accessi ai sistemi informativi aziendali e di terze parti;
- assicurare che tutti i dati memorizzati sui server aziendali siano salvati in backup su dispositivi di memorizzazione esterni ai server, con frequenza settimanale, mensile e annuale;
- verificare la sicurezza fisica della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati ed individuare eventuali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- confinare la rete tramite strumenti di limitazione degli accessi;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari allo scopo di fronteggiare i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento;
- svolgere un monitoraggio periodico volto ad intercettare l'eventuale insorgere di novità in materia di sicurezza cibernetica.

8. Flussi informativi verso OdV

Fermo restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nel presente Modello, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali interessate e con la periodicità concordate, i seguenti flussi informativi specifici:

- relazione periodica sulle misure di sicurezza adottate;
- relazione periodica sugli eventi Data Breach (incidenti IT);
- relazione periodica aggiornata con elenco infrastrutture/attrezzature/postazioni;
- relazione periodica aggiornata con elenco licenze SW installate;
- relazione periodica aggiornata con elenco firme digitali e relative deleghe di utilizzo;
- relazione periodica di compliance al GDPR 679/2016 (DPO).

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalla normativa e dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale, con facoltà di richiedere ogni altro flusso informativo e documentale (anche se qui non elencato), nonché di accedere, visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

9. Riferimento al sistema sanzionatorio

La violazione dei protocolli qui descritti costituisce un'infrazione grave, sanzionabile in conformità con il Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII:

SEZIONE C

Delitti di criminalità organizzata

(Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

1. Introduzione

L'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 contempla una serie di reati previsti dal codice penale.

Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015:

1. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
2. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
4. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [co. 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
6. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

2. Aggiornamenti normativi

Rispetto all'ultimo aggiornamento del Modello 231 adottato da Sanitaservice ASLBT S.r.l. non sono stati registrati interventi normativi successivi.

3. Ambito di applicazione

Per la Società assume fondamentale rilievo prevenire ed evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata nella realtà societaria in ragione di quanto già inserito nel Codice Etico. In virtù dell'autoanalisi sulla valutazione del rischio aziendale, il rischio potenziale di realizzazione dei predetti reati è stato ritenuto bassissimo. Ciò nonostante, per le finalità enunciate, la Società ha ritenuto prudentiale e opportuno elevare il Sistema di Controllo interno e i protocolli aziendali.

4. Reati applicabili

Nel processo di autovalutazione del rischio potenziale reato, sono risultati a rischio bassi i seguenti:

Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

1. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
2. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [sostituito dall'art. 1, co. 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]

5. Processi a rischio

L'art. 6, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei MOGC previsti dal decreto, l'individuazione dei cosiddetti processi "sensibili" o "a rischio", ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L'autovalutazione e analisi dei processi aziendali di SANITASERVICE ASL BT s.r.l. ha consentito di individuare i seguenti macro processi nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamati nell'art. 24ter del D. Lgs. 231/2001:

C - SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

F - APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE FORNITORI (CICLO PASSIVO):

- Pianificazione e Autorizzazione
- Qualifica e Selezione del Fornitore / Consulente
- Esecuzione e Controllo della Fornitura / Consulenza
- Gestione Omaggi e Spese di Rappresentanza

6. Attività sensibili

All'interno dei processi a rischio così come individuati nella fase prodromica di elaborazione del MOGC in questione, sono state individuate diverse attività sensibili e, tra queste, quelle nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 sono:

- C1 - Gestione processo richiesta incremento dell'organico aziendale - Piano annuale delle assunzioni - Processo di approvazione da parte del Socio Unico
- C2 - Gestione dell'attività di selezione e reclutamento del personale (avvio di procedura ad evidenza pubblica graduatorie)
- C3 - Gestione rapporti con le Commissioni Esaminatrici
- C4 - Assunzione e conferimento nuovo incarico o mansione
- C5 - Formazione del personale
- C6 - Gestione Selezioni interne per progressioni di carriera
- C7 - Selezione personale mediante il ricorso ad agenzie specializzate
- C8 - Attestazioni presenze
- C9 - Programmazione e allocazione personale
- C10 - Turnazione personale
- C11- Gestione attività disciplinare
- F1 - Pianificazione delle forniture di beni o servizi
- F2 - Predisposizione di ordini di acquisto e contratti relativi all'affidamento di lavori, beni o servizi
- F3 - Verifica di compatibilità finanziaria e approvazione della spesa
- F4 - Gestione Albo Fornitori e verifica requisiti
- F5 - Gestione delle procedure di selezione: gare, affidamenti diretti, procedure negoziate
- F6 - Stipula di ordini di acquisto e contratti Esecuzione e Controllo della Fornitura / Consulenza
- F7 - Coordinamento e monitoraggio dell'attività di approvvigionamento
- F8 - Verifica dei requisiti dei Fornitori / Consulenti
- F9 - Verifica della conformità del prodotto fornito e/o della prestazione ricevuta e redazione "Verbale di Buona Esecuzione"
- F10 - Gestione delle note spese e rimborsi ai dipendenti
- F11 - Donazioni ed omaggi

7. Principi generali di comportamento

Si richiamano e si intendano qui espressamente e pedissequamente ritrascritti i principi generali di comportamento elencati nel capitolo 6) del presente MOGC, nel cui rispetto i Destinatari sono tenuti ad agire.

8. Protocolli e azioni specifiche di prevenzione

Ad integrazione dei principi generali di comportamento dettagliati nel paragrafo di riferimento, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati previsti dall'art. 24ter del D.lgs. 231/2001, devono essere attuati i protocolli, le procedure aziendali e le misure tecniche ed organizzative.

La prevenzione del reato in questione tramite l'adozione di tale Modello Organizzativo deve fondare i suoi presupposti:

- sulla costante verifica circa il rispetto del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e delle procedure aziendali interne;
- sulla costante verifica circa il rispetto del Codice Etico.
- sul potenziamento e recisione di eventuali criticità segnate dall'OdV.

C - SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

La regolamentazione delle attività sensibili considerate deve prevedere l'applicazione dei protocolli già indicati nell'allegato A) in relazione ai reati contro la P.A. e in aggiunta:

- i Destinatari del MOGC e del C.E., i loro parenti in linea retta fino al 1° grado ed i coniugi, non dovranno, in alcun modo, essere implicati in vicende relative ad associazioni per delinquere e/o nel riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, neanche sotto forma di agevolazione (anche economica) delle attività delle predette associazioni.
- il processo di selezione dei dipendenti deve essere basato sul principio della puntuale valutazione delle capacità tecnico professionali del candidato e della tracciabilità delle informazioni acquisite ai fini di tale valutazione, fermo il rispetto delle procedure selettive previste dalla normativa vigente applicabile alle Società in house. Dovranno, inoltre, essere acquisite tutte le informazioni atte a valutare eventuali profili di sensibilità rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 231/01 nonché le dichiarazioni del candidato in merito all'assenza di conflitto di interessi;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.
- flussi informativi documentali verso OdV e S.U.

F - APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE FORNITORI (CICLO PASSIVO):

La regolamentazione delle attività sensibili considerate deve prevedere l'applicazione dei protocolli già indicati nell'allegato A) in relazione ai reati contro la P.A. e in aggiunta quanto inserito nell'allegato E.

9. Flussi informativi verso OdV

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del Modello, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali interessate e con la periodicità concordate, i seguenti flussi informativi specifici.

❖ A evento:

Piano assunzionale e Relazione allegata (successivi)

Nomina delle Commissioni esaminatrici

Dichiarazioni ex art. 231 anche relative all'assenza di conflitto di interesse a firma dei componenti delle Commissioni esaminatrici

Eventuali riaperture di termini di gare

Avvio ed esiti di visite ispettive relative all'amministrazione del Personale.

Elenco degli appalti per servizi e forniture aggiudicati in via diretta

Elenco eventuale di Fondi Interprofessionali di formazione cui si è ricorso

Elenco Formazione erogata (obbligatoria – anticorruz. – D.lgs. 231/2001 – whistleblowing) Attestati di formazione

Elenco nuove assunzioni

Relazione su eventuali risoluzioni contrattuali con fornitori per gravi inadempimenti o per violazione del Codice Etico/ clausole 231.

Tutti i Regolamenti-Procedure aziendali relativi al personale (es. per il reclutamento del personale - utilizzo beni strumentali - uso dei mezzi aziendali da parte del personale incaricato)

Segnalazione tempestiva di operazioni sospette o "*red flags*" nel ciclo passivo (es. fatture anomale, pressioni per pagamenti urgenti, pagamenti a terzi non contrattuali).

❖ **Periodici:**

Report dei dipendenti in forza (con indicazione di tutte le diverse categorie)

Sgravi contribuiti INAIL richiesti

Elenco presenze / assenze ed eventuali indicatori di anomalie

Report di consegna del Modello 231 e del C.E. al personale neo assunto

Report periodico sugli acquisti affidati in deroga alle procedure competitive (es. affidamenti diretti fiduciari), con relative motivazioni.

Elenco dei nuovi fornitori inseriti nell' Albo per categorie strategiche o ad alto rischio, con sintesi della due diligence effettuata.

Report periodico (o registro accessibile) sugli omaggi, le donazioni e le spese di rappresentanza autorizzate.

10. Riferimento al sistema sanzionatorio

La violazione dei protocolli qui descritti costituisce un'infrazione grave, sanzionabile in conformità con il Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII:

SEZIONE D

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

1. Introduzione

Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

2. Ambito di applicazione

In questa sezione di parte speciale, si analizzano le fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento.

3. Aggiornamenti normativi

Rispetto all'ultimo aggiornamento del Modello 231 adottato da Sanitaservice ASL BT S.r.l. rientrano nel novero degli interventi normativi considerati, tra gli altri:

- Legge "Made in Italy" (L. 206/2023): Sebbene impatti principalmente sull'art. 25-bis.1, questa legge ha rafforzato il contesto procedurale per la lotta alla contraffazione (artt. 473-474 c.p.), introducendo norme più severe per la distruzione della merce sequestrata.

4. Reati applicabili

Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

5. Processi a rischio

L'art. 6, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei MOGC previsti dal decreto, l'individuazione dei cosiddetti processi "sensibili" o "a rischio", ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

A seguito dell'autovalutazione e dell'analisi dei rischi condotta dalla Società, è emerso che il profilo di rischio complessivo per la commissione dei reati di cui all'art. 25-bis è **Basso**.

Tuttavia, sono stati individuati i seguenti macro-processi e le relative attività sensibili nel cui ambito, in via puramente potenziale, potrebbero realizzarsi le condotte illecite:

A - AREA CONTABILITA' E BILANCIO

- **Sotto-processo: Tesoreria e Pagamenti**
- **Sotto-processo: Gestione Adempimenti Societari**

B - APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE FORNITORI (CICLO PASSIVO)

- **Sotto-processo: Qualifica e Selezione del Fornitore / Consulente**
- **Sotto-processo: Esecuzione e Controllo della Fornitura / Consulenza**

Per la mitigazione di tali rischi, si rimanda ai principi-protocolli di controllo specifici descritti in detta Parte Speciale.

6. Attività sensibili

La presente Parte Speciale del Modello 231 persegue quindi la finalità di definire i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dall'art. 25-bis del Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Sono state identificate, nel Risk Self Assessment (RSA) e nella Gap Analysis (GA), le seguenti attività sensibili:

- **Gestione della Cassa Economale:** comprende le operazioni di ricezione di denaro contante per il reintegro del fondo e l'effettuazione di pagamenti per micro-spese urgenti.
- **Acquisto e Utilizzo di Valori Bollati:** include le attività di acquisto di marche da bollo presso rivenditori autorizzati e la loro successiva apposizione su documenti destinati a enti pubblici.
- **Qualifica e Selezione dei Fornitori di Beni:** riguarda l'intero processo di scouting, valutazione e iscrizione di nuovi operatori economici all'Albo Fornitori Qualificato/MEPA, con particolare riferimento ai fornitori di beni materiali.
- **Acquisto di Beni e Materiali di Consumo:** comprende il processo di emissione degli ordini di acquisto per beni quali, a titolo esemplificativo, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), prodotti detergenti e di sanificazione, divise da lavoro, materiale di cancelleria e parti di ricambio per attrezzature.
- **Controllo dei Beni in ingresso e stoccaggio:** include le attività di ricezione materiale dei beni presso la sede operativa o la destinazione, il controllo quantitativo e documentale (rispetto al D.D.T.) e il successivo controllo qualitativo prima dello stoccaggio definitivo.

7. Principi generali di comportamento

Si richiamano e si intendano qui espressamente e pedissequamente ritrascritti i principi generali di comportamento elencati nel capitolo 6 della Parte Speciale del presente MOGC, nel cui rispetto i Destinatari sono tenuti ad agire. In attuazione di tali principi, e con specifico riferimento alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25-bis, tutti i Destinatari, in particolare, coloro che operano nelle attività sensibili identificate, devono inderogabilmente attenersi alle seguenti regole di condotta:

- **Tolleranza zero verso la Contraffazione:**

È fatto divieto assoluto di introdurre, ricevere, detenere, acquistare o utilizzare, anche inconsapevolmente per negligenza, banconote, monete, valori bollati, marchi, beni o prodotti che non provengano da fonti legittime e verificate. Ogni Destinatario ha il dovere di agire con la massima diligenza per garantire l'autenticità e la legittima provenienza di qualsiasi valore o bene gestito per conto della Società.

- **Obbligo di Vigilanza nella Gestione del Contante:**

Il personale specificamente autorizzato alla gestione del fondo cassa economale deve prestare ragionevole attenzione nella verifica delle banconote ricevute. È tenuto a utilizzare gli strumenti di controllo messi a disposizione dalla Società e a non accettare o rimettere in circolazione banconote la cui genuinità sia dubbia.

- **Principio di affidabilità dei Fornitori:**

La Società intrattiene rapporti commerciali con fornitori che diano garanzie di affidabilità e correttezza. È fatto divieto acquistare beni da operatori economici la cui reputazione sia compromessa. Il Referente dell'area appalti e contratti deve assicurarsi che ogni fornitore si impegni contrattualmente a garantire l'originalità dei prodotti forniti.

- **Dovere di Controllo e Segnalazione:**

Tutto il personale, in particolare quello addetto alla ricezione e alla gestione dei materiali, ha il dovere di vigilare sulla conformità dei beni ricevuti. È fatto obbligo di segnalare immediatamente al proprio superiore e all'Ufficio Acquisti, tramite le procedure aziendali (es. Rapporto di Non Conformità), qualsiasi anomalia, difetto o palese irregolarità (su imballaggi, etichette, marchi) che possa far sorgere il sospetto di contraffazione. L'inerzia o l'omessa segnalazione di un palese indizio di contraffazione costituisce una violazione della presente regola di comportamento.

8. Protocolli e azioni specifiche di prevenzione

Ad integrazione dei principi generali di comportamento dettagliati nel paragrafo di riferimento, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di cui all'art. 25-bis, devono essere attuati i seguenti protocolli e le misure tecniche ed organizzative, che sono parte integrante delle procedure aziendali richiamate.

- **Limitazione del Contante:** l'operatività della Società è basata su strumenti di pagamento tracciabili. L'uso del contante è ammesso solo per la gestione del fondo cassa economale, il cui importo è limitato e formalmente definito.
- **Acquisto Centralizzato e Tracciato:** l'acquisto di marche da bollo è centralizzato presso l'Area Amministrazione (AFC) e deve avvenire esclusivamente presso rivenditori autorizzati (tabaccai, uffici postali), con obbligo di conservazione della ricevuta d'acquisto.
- **Registro di Carico e Scarico:** il Referente dell'area amministrazione gestisce un registro di carico e scarico per tutti i valori bollati acquistati. Ogni utilizzo deve essere registrato, indicando il documento su cui il valore è stato apposto, e la marca deve essere immediatamente annullata per prevenirne il riutilizzo.

- **Segnalazione di Anomalie:** il personale ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Organo amministrativo il rinvenimento di qualsiasi banconota o valore bollato la cui autenticità sia dubbia.
- **Impegno Contrattuale alla Legalità:** tutti i contratti e gli ordini di acquisto devono contenere specifiche clausole che obblighino il fornitore a garantire la piena originalità e la legittima provenienza dei prodotti forniti, e che prevedano la facoltà di risoluzione immediata del contratto in caso di fornitura di merce contraffatta.
- **Ricezione e Gestione Beni in ingresso:** il personale addetto alla ricezione dei beni ha il compito di effettuare non solo un controllo quantitativo, ma anche un controllo visivo su imballaggi, etichette e marchi. Qualsiasi anomalia palese (es. *loghi sgranati, imballaggi di scarsa qualità, assenza di marchi CE ove richiesto*) che possa far sorgere il sospetto di contraffazione deve essere immediatamente gestita come una "Non Conformità Grave". In caso di sospetta contraffazione, si attiva il "Protocollo di Gestione delle Non Conformità": il bene viene identificato come "contestato", è contestato il pagamento della relativa fattura e avviato il reclamo formale verso il fornitore.
- L'Organo amministrativo e l'O.d.V. vengono immediatamente informati sulle predette anomalie o non conformità.

9. Flussi informativi verso OdV

Fermo restando tutti i flussi informativi previsti e disciplinati nella Parte Generale del Modello, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali interessate e con la periodicità concordate, i seguenti flussi informativi specifici.

❖ **Periodico:**

- Numero e tipologia dei Rapporti di Non Conformità gestiti nel periodo che abbiano avuto come oggetto il sospetto di contraffazione di beni.

❖ **A evento:**

- Rinvenimento, all'interno della cassa economale o in altre circostanze, di banconote o valori bollati la cui falsità sia accertata o fortemente sospetta.
- Ricezione di qualsiasi comunicazione, richiesta di informazioni o avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria o di altre forze dell'ordine in relazione a reati di falsità in monete o valori.
- Scoperta, durante la fase di qualifica, di un fornitore che abbia presentato documentazione palesemente falsa o che sia risultato connotato da "red flags" di particolare gravità (es. comprovati legami con il mercato della contraffazione).

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalla normativa e dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale, con facoltà di richiedere ogni altro flusso informativo e documentale (anche se qui non elencato), nonché di accedere, visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

10. Riferimento al sistema sanzionatorio

La violazione dei protocolli qui descritti (es. acquisto deliberato da un fornitore non affidabile, mancata segnalazione di un prodotto palesemente contraffatto) costituisce un'infrazione grave, sanzionabile in conformità con il Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII:

SEZIONE E

Reati societari

(Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

1. Introduzione

Art. 25-ter, Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

2. Ambito di applicazione

I reati societari sono stati inseriti nel Decreto Legislativo 231/2001 principalmente con la Riforma del Diritto Societario del 2002 (D.Lgs. 61/2002), che ha introdotto l'art. 25-ter, sancendo la responsabilità amministrativa degli enti per falsi in bilancio, corruzione tra privati e altri illeciti, poi ampliati negli anni successivi.

Anche la categoria del reato presupposto in questione include reati commessi nell'interesse della società da apicali o dipendenti, con previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive.

La presente Parte Speciale del Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 relativa ai reati societari disciplina quindi le condotte illecite previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, con lo scopo di prevenire per l'appunto, qui a titolo esemplificativo e non esaustivo, condotte finalizzate alla falsità in bilancio, a manipolazioni di mercato e/o all'ostacolo e/o impedito controllo alle autorità di vigilanza.

3. Aggiornamenti normativi

Sebbene il catalogo dei reati societari non abbia subito modifiche legislative dirette recenti, la giurisprudenza e la prassi hanno mostrato un'evoluzione significativa, recepita nella presente revisione:

- **Focus sul "falso valutativo":** È consolidato l'orientamento secondo cui anche le stime e le valutazioni di bilancio (es. fondi rischi, svalutazione crediti), se basate su criteri manifestamente irragionevoli e idonei a ingannare i destinatari, possono integrare il reato di false comunicazioni sociali.
- **Rafforzamento della Vigilanza:** Si registra un rafforzamento del ruolo delle autorità di vigilanza e degli organi di controllo societari, che rende il reato di "ostacolo alla vigilanza" un rischio centrale.

4. Reati applicabili

Art. 25-ter, Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]

5. Processi a rischio

L'art. 6, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei MOGC previsti dal decreto, l'individuazione dei cosiddetti processi "sensibili" o "a rischio", ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L'autovalutazione e analisi dei processi aziendali di Sanitaservice ASL BT S.r.l. ha consentito di individuare i seguenti macro processi nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001:

A - AREA CONTABILITA' E BILANCIO:

- **Sotto-processo:** Formazione del bilancio di esercizio e adempimenti societari
- **Sotto-processo:** Tesoreria e Pagamenti

B - APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE FORNITORI (CICLO PASSIVO)

- **Sotto-processo:** Qualifica e Selezione del Fornitore / Consulente

Per la mitigazione di tali rischi, si rimanda ai principi e ai protocolli di controllo specifici descritti nella Parte Speciale.

6. Attività sensibili

La presente Parte Speciale del Modello 231 persegue la finalità di definire i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito dei processi a rischio per i reati previsti dall'art. 25-ter devono osservare al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Sono state identificate, nel Risk Self Assessment (RSA) e nella Gap Analysis (GA), le seguenti attività sensibili:

- **Processo di formazione del Bilancio d'Esercizio:** comprende tutte le fasi che portano alla redazione del bilancio: la raccolta e validazione dei dati di partenza, le scritture di assestamento, la formulazione di stime e valutazioni (svalutazione crediti, ammortamenti, accantonamenti a fondi rischi), l'interazione con i Servizi di Consulenza esterna per la redazione della bozza, la revisione interna e l'approvazione finale da parte dell'Organo Amministrativo.
- **Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo Societari:** include la gestione dei flussi informativi e la risposta a richieste di documenti o chiarimenti provenienti dal Sindaco Unico. Comprende anche la corretta verbalizzazione delle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea.
- **Operazioni sul capitale e sulle riserve:** riguarda le decisioni e le operazioni che incidono direttamente sul patrimonio netto, quali la distribuzione di utili o acconti su utili, la distribuzione di riserve e la restituzione di conferimenti o finanziamenti ai soci.
- **Selezione dei Fornitori e Negoziazione:** comprende l'intero processo di approvvigionamento, con particolare riferimento alla fase di qualifica dei fornitori, al confronto competitivo, alla negoziazione delle condizioni economiche e alla scelta finale del contraente.

7. Principi generali di comportamento

Si richiamano e si intendano qui espressamente e pedissequamente ritrascritti i principi generali di comportamento elencati nel capitolo 6 della Parte Speciale del presente MOGC, nel cui rispetto i Destinatari sono tenuti ad agire.

In attuazione di tali principi, e con specifico riferimento alla prevenzione dei reati societari, tutti i Destinatari, ciascuno per l'ambito di propria competenza, devono inderogabilmente attenersi alle seguenti regole di condotta:

- **Principio di veridicità e correttezza contabile:** ogni operazione e transazione della Società deve essere correttamente e tempestivamente registrata, basata su informazioni veritiere, complete e supportata da adeguata documentazione. È fatto divieto assoluto di esporre nei bilanci, nelle relazioni o in qualsiasi altra comunicazione sociale, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, con lo scopo di ingannare i soci o terzi.
- **Principio di trasparenza e collaborazione con gli Organi di Controllo:** è fatto obbligo di garantire la massima trasparenza e collaborazione nei confronti dei soci, del Sindaco Unico e di ogni altro organo di vigilanza. È pertanto vietato occultare documenti, fornire informazioni false o porre in essere qualsiasi altro artificio volto a impedire o ostacolare l'esercizio delle loro funzioni di controllo.
- **Principio di integrità del patrimonio sociale:** le decisioni relative alla distribuzione di utili o riserve, o alla restituzione di conferimenti, devono essere assunte nel rigoroso rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale. È fatto divieto procedere a ripartizione/restituzione che possa pregiudicare l'integrità del capitale sociale o i diritti dei creditori.
- **Principio di lealtà:** tutti i rapporti con fornitori, cliente e consulenti devono essere improntati alla massima correttezza e lealtà. È fatto divieto assoluto di sollecitare, offrire, promettere o ricevere, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità non dovute per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà, con lo scopo di procurare a sé o alla Società un indebito vantaggio.
- **Dovere di diligenza e consapevolezza:** tutti i destinatari del MOGC devono agire con la massima diligenza e professionalità. In particolare, prima di approvare documenti contabili (bilanci, dichiarazioni) o decisioni rilevanti, hanno il dovere di acquisire un'adeguata conoscenza della materia, di analizzare criticamente le informazioni a loro disposizione e di comprendere pienamente la portata e le conseguenze delle loro decisioni. La mera ratifica passiva di proposte altrui, senza un'adeguata analisi, costituisce una violazione di questo principio.

8. Protocolli e azioni specifiche di prevenzione:

Ad integrazione dei principi generali di comportamento dettagliati nel paragrafo di riferimento, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di cui all'art. 25-ter, devono essere attuati i seguenti protocolli e le misure tecniche ed organizzative, che sono parte integrante delle procedure aziendali richiamate.

Protocollo per la Prevenzione delle False Comunicazioni Sociali e dell'Impedito Controllo

- **Finalità:** Garantire la veridicità, correttezza e trasparenza del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e assicurare la piena collaborazione con gli organi di controllo.
- **Presidi di Controllo:**

Vigilanza sul Flusso Informativo Esterno: le procedure aziendali interne definiscono un rigoroso sistema di controllo sul flusso di informazioni da/verso i Servizi fiscali esterni. In particolare, prevede: un controllo sui dati in uscita (tramite la checklist M_AMM_02-03) per garantirne la qualità; un controllo critico di ragionevolezza sugli elaborati in entrata.

Formalizzazione delle Scelte Valutative: per ridurre l'arbitrarietà nelle stime di bilancio, le decisioni relative ai criteri di valutazione delle poste più significative (svalutazione crediti, fondi rischi, etc.) devono essere formalmente discusse, motivate e approvate dall'Organo Amministrativo e documentate tramite il "*Verbale Scelte Contabili Rilevanti*".

Revisione Interna e Approvazione Consapevole: l'approvazione del progetto di bilancio e delle dichiarazioni da parte dell'Organo Amministrativo non è una mera ratifica. Essa deve essere preceduta da un'analitica revisione interna, guidata da apposite checklist (M_AMM_02-01), e la delibera finale deve dare atto dell'iter di revisione svolto e della consapevolezza delle decisioni prese.

Gestione dei Flussi verso gli Organi di Controllo: attraverso dedicata procedura interna è definito un protocollo specifico per garantire una gestione tempestiva, completa e tracciata di tutte le richieste di informazioni e documentazione provenienti dal Sindaco Unico e l'O.d.V., al fine di prevenire il rischio di impedito controllo.

Protocollo per la Tutela dell'Integrità del Patrimonio Sociale

- **Finalità:** Prevenire la distribuzione illecita di utili o riserve e l'indebita restituzione di conferimenti.

- **Presidi di Controllo:**

Verifica di Distribuibilità: qualsiasi proposta di distribuzione di utili o riserve deve essere preceduta da verifiche dell'area amministrativa con il supporto dei Servizi Fiscali esterni, della loro effettiva esistenza e della loro distribuibilità secondo le norme di legge e statutarie.

Parere degli Organi di Controllo: per qualsiasi operazione dubbia o complessa che possa incidere sul patrimonio netto, deve essere richiesto il parere preventivo del Sindaco Unico e l'O.d.V..

Tracciabilità e Autorizzazione: Ogni pagamento (es restituzione finanziamenti, etc.) deve essere supportato da una formale e legittima delibera ed essere eseguito secondo l'iter autorizzativo previsto dalla Procedura di Tesoreria.

Protocollo per la Prevenzione della Corruzione tra Privati

- **Finalità:** Prevenire accordi illeciti con partner commerciali (fornitori, consulenti) volti a violare gli obblighi di fedeltà in cambio di utilità.

- **Presidi di Controllo:**

Selezione Oggettiva e Trasparente: è fatto obbligo rispettare le procedure interne aziendali che impongono regole di qualifica dei fornitori, confronto competitivo e tracciabilità della scelta (tramite la "*Scheda di Comparazione Offerte*"), riducendo la discrezionalità e la possibilità di accordi collusivi.

Controllo su Omaggi e Spese: è fatto obbligo rispettare le procedure interne aziendali che definiscono limiti di valore molto stringenti per omaggi e spese di rappresentanza e impongono la tracciabilità tramite un apposito registro, neutralizzando l'uso di tali strumenti per finalità corruttive.

Clausole Etiche Contrattuali: i contratti con fornitori e consulenti strategici contengono clausole di adesione al Codice Etico e al MOGC, con previsione della risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni, inclusi i tentativi di corruzione.

Segnalazione dei Conflitti di Interesse: e' fatto obbligo a tutto il personale di dichiarare e gestire eventuali conflitti di interesse.

9. Flussi informativi verso OdV

Fermo restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, e in aggiunta agli obblighi di segnalazione previsti dalla procedura di whistleblowing, devono essere trasmessi all'O.d.V., dalle funzioni aziendali interessate, i seguenti flussi informativi specifici per i rischi di cui all'art. 25-ter.

❖ Periodico:

• **Report sul Processo di Bilancio contenente:**

- Copia del progetto di bilancio approvato dall'Organo Amministrativo, completo di tutte le relazioni (Relazione sulla Gestione, Relazione del Sindaco Unico).
- Una sintesi delle principali osservazioni o rilievi mossi dal Socio Unico nell'esercizio del controllo analogo e dal Sindaco Unico e le relative azioni intraprese.

• **Report sulla Corruzione tra Privati contenente:**

- Una sintesi estratta dal "*Registro Omaggi e Spese di Rappresentanza*" che evidenzia eventuali concentrazioni di spese verso singoli beneficiari.
- L'elenco delle deroghe autorizzate al principio di rotazione dei fornitori.

❖ A evento:

- Qualsiasi offerta, promessa o richiesta di denaro o altra utilità non dovuta, ricevuta o effettuata nell'ambito dei rapporti commerciali con soggetti privati (es. fornitori), che possa configurare un tentativo di corruzione tra privati.
- La scoperta di un grave conflitto di interessi non dichiarato da parte di un collega o di un superiore, in particolare nei processi di acquisto.
- Qualsiasi pressione, interna o esterna, volta ad alterare i dati di bilancio, a esporre fatti non veritieri o a compiere operazioni in violazione delle norme a tutela del capitale.
- Qualsiasi divergenza significativa e insanabile con i Consulenti esterni su questioni contabili o fiscali rilevanti.
- La ricezione di richieste di informazioni o di rilievi particolarmente critici da parte del Sindaco Unico o di altre Autorità di Vigilanza e controllo.
- Qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto a ostacolare o impedire l'esercizio delle funzioni degli organi di controllo societari.

10. Riferimento al sistema sanzionatorio

La violazione dei protocolli qui descritti (es. fornitura deliberata di dati falsi al consulente, approvazione di un bilancio senza adeguata revisione, accettazione di utilità da un fornitore) costituisce un'infrazione gravissima, sanzionabile in conformità con il Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII:

SEZIONE F

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro**

(Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)

1. Introduzione

Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- art. 589 cod. pen. – Omicidio colposo;
- art. 590 cod. pen. – Lesioni personali colpose.

2. Aggiornamenti normativi

Rispetto all'ultimo aggiornamento del Modello 231 adottato da Sanitaservice ASLBT S.r.l. non sono stati registrati interventi normativi successivi.

3. Reati applicabili

Dall'autoanalisi sulla valutazione del rischio aziendale, sono stati ritenuti potenzialmente applicabili i seguenti reati:

Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- art. 589 cod. pen. – Omicidio colposo;
- art. 590 cod. pen. – Lesioni personali colpose.

4. Processi a rischio

L'art. 6, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei MOGC previsti dal decreto, l'individuazione dei cosiddetti processi "sensibili" o "a rischio", ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L'autovalutazione e analisi dei processi aziendali di Sanitaservice ASL BT S.r.l. ha consentito di individuare i seguenti macro processi nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamati negli artt. 25-septies del D. Lgs. 231/2001:

G – SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO:

- Gestione degli adempimenti previsti dalle norme e dalle discipline di settore per la Sicurezza dei luoghi di lavoro. Nello specifico, oltre alle funzioni direttive, gestionali e di supporto di cui alle varie Parti Speciali del Modello, sono da attenzionare i processi relativi alle seguenti aree operative :

L – ATTIVITA' OPERATIVE:

- Gestione servizi di pulizia
- Gestione servizi e facilities (trasporto logistica, manutenzione verde)
- Gestione e servizi di accoglienza
- Gestione servizi di assistenza alberghiero
- Servizi 118

5. Attività sensibili

La presente Parte Speciale del Modello 231 persegue quindi la finalità di definire i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro devono osservare al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di liceità e rispetto delle vigenti normative di riferimento.

Fermo quanto contenuto nel RSA e nella G.A., si identificano nel dettaglio le seguenti attività sensibili:

- elaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi presidio e gestione delle infrastrutture informatiche
- nomina del RSPP
- nomina del Medico competente
- formazione e informazione dei lavoratori in ordine ai rischi specifici
- sottoscrizione di contratti con consulenti esterni/fornitori di servizi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- verifica dell'esistenza e dell'applicazione delle procedure per la gestione delle emergenze (es. incendio, evacuazione, primo soccorso, ecc.)
- verifica dell'esistenza e della tracciabilità della documentazione inerente la materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (es. certificazioni sui corsi di formazione, ecc.)
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza

Con riferimento alle attività operative, sono state identificate le seguenti attività sensibili:

- **gestione Servizi di Pulizia:**
 - L1 - utilizzo personale qualificato
 - L2 - utilizzo DPI
 - L3 - Gestione e manutenzione di beni, mezzi e attrezzature
 - L4 - gestione e smaltimento prodotti e/o sostanze
 - L5 - gestione rapporti con pazienti, personale o sanitario
- **gestione Servizi & Facilities (Trasporto, Logistica, Manutenzione Verde, etc.):**
 - L6 - utilizzo personale qualificato
 - L7 - utilizzo DPI
 - L8 - gestione e manutenzione di beni e/o mezzi e/o attrezzature e correlati DPI
 - L9 - gestione e smaltimento prodotti e/o sostanze
- **gestione servizi di accoglienza:**
 - L10 - utilizzo personale qualificato
 - L11 - gestione dei rapporti con l'utenza
 - L12 - gestione e manutenzione di beni e/o mezzi e/o attrezzature e correlati DPI
 - L13 - gestione beni destinati allo svolgimento del servizio
- **gestione servizi di assistenza, alberghiero:**
 - L14 - utilizzo personale qualificato
 - L15 - gestione e manutenzione di beni e/o mezzi e/o attrezzature e correlati DPI

- servizio 118:
 - L16 - utilizzo personale qualificato
 - L17 - gestione e manutenzione di beni e/o mezzi e/o attrezzature e correlati DPI
 - L18 - gestione dei rapporti con l'utenza
 - L19 - gestione e smaltimento prodotti e/o sostanze

6. Principi generali di comportamento

Si richiamano e si intendano qui espressamente e pedissequamente ritrascritti i principi generali di comportamento elencati nel capitolo 6) del presente MOGC, nel cui rispetto i Destinatari sono tenuti ad agire e, tra questi, in particolare:

- conoscere ed applicare la normativa italiana in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente, al fine di assicurare un sistema aziendale volto all'adempimento degli obblighi giuridici di cui all'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito, anche solo, "Decreto 81");
- garantire che ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro risulti da apposita documentazione scritta;
- segnalare immediatamente ai soggetti competenti ovvero agli addetti alla gestione delle emergenze ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo;
- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.: Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- mettere a disposizione delle Autorità pubbliche di Vigilanza le informazioni necessarie in accordo con quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi preventivi e protettivi di sicurezza.

7. Protocolli e azioni specifiche di prevenzione

Il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della S.S.L. devono garantire e ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione dei rischi e la loro gestione;
- la selezione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature/macchinari/beni strumentali e, in generale, delle strutture aziendali e il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;

- la definizione e l'aggiornamento (in base, anche, a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio/pericolo quali "quasi incidenti";
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- l'idoneità delle risorse, in termini di numero, qualifiche professionali, formazione e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il mantenimento e/o miglioramento dei livelli di sicurezza e la salute dei lavoratori.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Datore di Lavoro, Dirigenti delegati, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, devono, per quanto di rispettiva competenza:

- individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal D.V.R.;
- dare la possibilità al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione interna inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo. Il medesimo Rappresentante può accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza competenti;
- far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il R.S.P.P. visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- prevedere un'idonea attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso, alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro.

8. Flussi informativi verso OdV

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del Modello, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali interessate e con la periodicità concordate, i seguenti flussi informativi specifici:

- relazione periodica circa la valutazione dei rischi, la nomina del RSPP e la sorveglianza sanitaria;
- lettere di nomina / delega alle Funzioni preposte (datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, Dirigenti per la sicurezza);
- verbali di ispezione da parte della P.A. di riferimento;
- relazione periodica circa il monitoraggio di: Infortuni – Incidenti - Near Miss;
- relazione consuntiva di adeguatezza dei Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati e conferiti ai Lavoratori;
- relazione consuntiva sul budget previsto/utilizzato per le attività di prevenzione e protezione;
- segnalazione di infortuni sul lavoro con allegata documentazione;
- denunce di malattia professionale o procedimenti correlati;
- protocollo sanitario e relazione sanitaria consuntiva;
- verbali riunioni periodiche art.35 D.lgs. 81/08.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalla normativa e dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale, con facoltà di richiedere ogni altro flusso informativo e documentale (anche se qui non elencato), nonché di accedere, visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

9. Riferimento al sistema sanzionatorio

La violazione dei protocolli qui descritti costituisce un'infrazione grave, sanzionabile in conformità con il Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII:

SEZIONE G

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

(Art.25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

1. Introduzione

Art. 25-octies, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

2. Ambito di applicazione

La presente sezione di P.S. è dedicata alla trattazione dei reati di: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio, di cui all'art. 25-octies, d.lgs. 231/2001.

Con il D.Lgs. 231/2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26.10.05 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (*c.d. III direttiva antiriciclaggio*). L'intervento normativo ha comportato un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico con l'abrogazione di numerose norme e l'introduzione di altre. In particolare, il D.Lgs. 231/2007, ha introdotto nel decreto n. 231/2001 il nuovo art. 25 octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Successivamente, la L. n. 186/2014, ha introdotto il nuovo reato di cui all'art. 648 ter.1, dal titolo "*Autoriciclaggio*", inserito anche all'interno dell'art. 25-octies, d.lgs. 231/2001. Pertanto, l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti ed autoriciclaggio, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

3. Aggiornamenti normativi

La disciplina antiriciclaggio è in costante evoluzione. Si evidenzia in particolare l'introduzione, con il **D.Lgs. 184/2021**, del nuovo **art. 25-octies.1**, che ha creato una famiglia di reati autonoma per i **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**. La presente Parte Speciale si coordina con quella dedicata a tale nuovo articolo, focalizzandosi sui rischi di riciclaggio "classico" (legati a flussi finanziari e fatturazione).

4. Reati applicabili

Art. 25-octies, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

5. Processi a rischio

L'art. 6, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei MOGC previsti dal decreto, l'individuazione dei cosiddetti processi "sensibili" o "a rischio", ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L'autovalutazione e analisi dei processi aziendali di Sanitaservice ASL BT S.r.l. ha consentito di individuare i seguenti macro processi nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001:

A - AREA CONTABILITA' E BILANCIO

- **Sotto-processo: Tesoreria e Pagamenti**
- **Sotto-processo: Contabilità generale**

B - APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE FORNITORI (CICLO PASSIVO)

- **Sotto-processo: Qualifica e Selezione del Fornitore / Consulente**

C - SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

- **Sotto-processo: Selezione, assunzione e gestione del personale**

Per la mitigazione di tali rischi, si rimanda ai principi e ai protocolli di controllo specifici descritti nella presente P.S.

6. Attività sensibili

La presente P.S. del Modello 231 persegue la finalità di definire i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito dei processi a rischio per i reati previsti dall'art. 25-octies devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Sono state identificate, nel Risk Self Assessment (R.S.A.) e nella Gap Analysis (G.A.), le seguenti attività sensibili:

- **Gestione dei Flussi Finanziari:**
 - Comprende tutte le operazioni di pagamento (verso fornitori, consulenti, dipendenti; versamento di imposte e contributi) e di incasso.
- **Gestione della Tesoreria e del Contante:**
 - Include la gestione operativa dei conti correnti bancari, l'utilizzo dei sistemi di *home banking* e la gestione del fondo cassa economale.
- **Qualifica e Selezione di Terze Parti:**
 - Riguarda l'intero processo di scouting, valutazione, qualifica e iscrizione all'Albo di tutti i soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti (fornitori, consulenti).
- **Gestione del Ciclo Passivo:**
 - Comprende il processo di ricezione, controllo ("*Three-Way Match*") e approvazione ("*Visto si Paghi*") delle fatture passive.
- **Instaurazione di Rapporti di Lavoro o di Collaborazione:**
 - Include attività di selezione e assunzione del personale e il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione.

7. Principi generali di comportamento

Si richiamano e si intendano qui espressamente e pedissequamente ritrascritti i principi generali di comportamento elencati nel capitolo 6 della Parte Speciale del presente MOGC, nel cui rispetto i Destinatari sono tenuti ad agire. In attuazione di tali principi, e con specifico riferimento alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio, tutti i Destinatari devono inderogabilmente attenersi alle seguenti regole di condotta:

- **Principio di Tolleranza Zero e Divieto Assoluto:** la Società ripudia e vieta qualsiasi operazione che possa, anche indirettamente, favorire o essere strumentale al riciclaggio o all'autoriciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività criminose. È fatto divieto assoluto di porre in essere comportamenti volti a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di risorse finanziarie.
- **Principio di Trasparenza Finanziaria:** tutte le operazioni finanziarie in entrata e in uscita devono essere legittime, autorizzate, supportate da una chiara e verificabile causale economica e gestite esclusivamente tramite canali e strumenti di pagamento tracciabili (conti correnti intestati alla Società, bonifici, etc.). L'uso del contante deve essere limitato a casi di assoluta necessità, normati e tracciati.
- **Principio di Conosci la Tua Controparte:** la Società intrattiene rapporti commerciali e finanziari solo con soggetti (*fornitori, consulenti*) la cui identità, reputazione e legittimità siano state adeguatamente verificate. È fatto obbligo al personale, in particolare a quello dell'area appalti e contratti, di seguire scrupolosamente la procedura di qualifica dei fornitori, prestando la massima attenzione all'identificazione del titolare effettivo e alla valutazione di eventuali profili di rischio.
- **Dovere di Vigilanza e Segnalazione:** tutto il personale, in particolare quello che opera nelle funzioni Amministrativa, Finanziaria e Acquisti, ha il dovere attivo di prestare la massima attenzione a qualsiasi operazione, transazione o richiesta che appaia anomala o sospetta per importo, natura, frequenza o controparte. È fatto obbligo di segnalare immediatamente al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi "*campanello d'allarme*" (red flag) che possa indicare un potenziale rischio di riciclaggio. L'omertà o la negligenza nel segnalare un sospetto fondato costituisce una grave violazione del presente principio.

8. Protocolli e azioni specifiche di prevenzione

Ad integrazione dei principi generali di comportamento dettagliati nel paragrafo di riferimento, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio, devono essere attuati i seguenti protocolli e le misure tecniche ed organizzative.

Protocollo di conoscenza Fornitori e Terze Parti:

Finalità: Prevenire l'instaurazione di rapporti commerciali con soggetti fittizi (*cd. "società cartiere"*), privi dei requisiti di onorabilità o altrimenti a rischio.

Presidi di Controllo:

Due Diligence in Entrata: È fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con fornitori non preventivamente qualificati e iscritti all'Albo. Le procedure aziendali in materia costituiscono il primo e fondamentale presidio antiriciclaggio, in quanto impongono:

- La raccolta e verifica di documentazione ufficiale (visura camerale, DURC).
- L'identificazione obbligatoria del titolare effettivo.
- L'acquisizione di autocertificazioni relative a requisiti antimafia e all'assenza di condanne per reati 231.
- L'esecuzione di controlli reputazionali e la valutazione di "red flags" (es. sedi in paradisi fiscali, strutture societarie anomale).

Clausole Contrattuali Antiriciclaggio: i contratti con fornitori e consulenti strategici devono contenere clausole specifiche che li impegnino al rispetto della normativa antiriciclaggio e alla trasparenza dei flussi finanziari, con previsione della facoltà di risoluzione del contratto in caso di violazione.

Protocollo di Controllo sui Flussi di Pagamento in Uscita:

Finalità: Garantire che ogni pagamento sia legittimo, autorizzato e diretto a un beneficiario certo, prevenendo l'uso del ciclo passivo come veicolo di riciclaggio.

Presidi di Controllo:

Legittimità del Debito (Controllo "Three-Way Match"): nessun pagamento verso fornitori può essere autorizzato senza il controllo di coerenza tra Fattura, Ordine di Acquisto e Verbale di Buona Esecuzione. Questo presidio garantisce che si paghino solo prestazioni reali e verificate.

Autorizzazione a "Quattro Occhi": tutti i pagamenti significativi sono soggetti al principio della doppia firma congiunta, che assicura un controllo incrociato prima dell'uscita finanziaria.

Corrispondenza Beneficiario-Creditore: è fatto obbligo di eseguire i pagamenti esclusivamente su conti correnti intestati al fornitore/creditore risultante dalla documentazione. Sono vietati pagamenti a soggetti terzi o su conti anomali, salvo eccezioni formalmente motivate e autorizzate dalla Direzione.

Tracciabilità e Divieto di Contante: tutti i pagamenti devono essere eseguiti tramite strumenti pienamente tracciabili. L'uso del contante è strettamente limitato al fondo economale e per micro-spese.

Protocollo di Monitoraggio delle Operazioni Finanziarie

Finalità: Intercettare e analizzare operazioni o flussi che, per le loro caratteristiche, possano presentare un profilo di rischio di riciclaggio.

Presidi di Controllo:

Riconciliazioni Bancarie Periodiche: La riconciliazione mensile obbligatoria, eseguita da personale indipendente dalla funzione dispositiva, è il presidio fondamentale per rilevare eventuali transazioni non autorizzate o anomale.

Vigilanza su Operazioni Atipiche: L'impiegato amministrativo con ruolo di responsabilità e in generale tutto il personale area amministrativa/Tesoreria è tenuto a prestare particolare attenzione a indicatori di anomalia (*red flags*), quali:

- richieste di pagamento frazionate per rimanere sotto le soglie autorizzative.
- operazioni di importo elevato non coerenti con il normale profilo operativo della controparte.
- flussi finanziari da o verso paesi a rischio.

Segnalazione Obbligatoria: qualsiasi operazione sospetta o anomala rilevata deve essere immediatamente segnalata all'Organo amministrativo, al Sindaco Unico e all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni del caso.

9. Flussi informativi verso OdV

Fermo restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, e in aggiunta agli obblighi di segnalazione previsti dalla procedura di whistleblowing, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali interessate, i seguenti flussi informativi specifici per i rischi di cui all'art. 25-octies.

❖ Periodico:

- **Report sulla Qualifica Fornitori:** ovverossia l'elenco dei nuovi fornitori iscritti all'Albo con annesso report sintetico di eventuali fornitori per i quali, pur essendo stati iscritti, siano state rilevate "red flags" di livello medio-basso in fase di qualifica.
 - **Report sulle Operazioni Finanziarie:** contenente il numero di richieste di variazione IBAN gestite nel periodo; eventuali pagamenti autorizzati in deroga ai protocolli standard (es. verso beneficiari terzi o conti esteri); un'analisi delle principali partite bancarie non riconciliate oltre i 30 giorni.

❖ A evento:

- Qualsiasi richiesta (*interna/esterna*) di effettuare un pagamento palesemente privo di una legittima causale economica.
- Report *red flags*: report sulla scoperta, in fase di qualifica, di "red flags" di gravità elevata su un potenziale fornitore (*es. titolari effettivi non trasparenti, sede in paradisi fiscali non giustificata, sospetti legami con ambienti criminali*), anche qualora si decida per la non iscrizione.
- La richiesta da parte di un fornitore di essere pagato tramite meccanismi complessi, non trasparenti o volti a schermare il beneficiario finale.
- Eventuali fatture per operazioni palesemente inesistenti o da parte di soggetti fittizi.
- Qualsiasi operazione finanziaria (*in entrata o in uscita*) che, per importo, frequenza, controparte o modalità, appaia anomala, illogica o sospetta.
- La scoperta di conti correnti non ufficiali o di flussi finanziari gestiti al di fuori dei canali autorizzati.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalla normativa e dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale, con facoltà di richiedere ogni altro flusso informativo e documentale (anche se qui non elencato), nonché di accedere, visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

10. Riferimento al sistema sanzionatorio

La violazione dei protocolli antiriciclaggio (es. esecuzione di un pagamento non autorizzato verso un conto anomalo, mancata esecuzione della due diligence su un fornitore critico) costituisce un'infrazione gravissima e sarà sanzionata in conformità con il Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII:

SEZIONE H

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e
trasferimento fraudolento di valori**

(Art.25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)

1. Introduzione

Art. 25-octies.1, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

2. Ambito di applicazione

Il d.lgs.184/2021 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introducendo nel Decreto l'art. 25-octies 1, con lo scopo di contrastare e sanzionare frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La definizione di strumenti di pagamento diversi dal contante è rinvenibile nell'art. 1 del d.lgs. 184/2021, il quale definisce come tale «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali», chiarendo ulteriormente che: i) per «dispositivo, oggetto o record protetto» si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta; ii) la locuzione «mezzo di scambio digitale» indica «qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h ter), d.lgs. 385/1993, e la valuta virtuale», intendendosi quest'ultima come una «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

Il legislatore ha inteso evidentemente responsabilizzare l'ente per tutti gli altri reati riguardanti gli «strumenti di pagamento diversi dai contanti» previsti dalla direttiva europea che, a sua volta, fa espresso riferimento al «furto o altra illecita appropriazione» degli strumenti materiali e all'«ottenimento illecito» di quelli immateriali; ipotesi queste che vanno sanzionate in quanto «preparano il terreno all'effettiva utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento diversi dal contante».

3. Aggiornamenti normativi

Rispetto all'ultimo aggiornamento del Modello 231 adottato da Sanitaservice ASL BT S.r.l. rientrano nel novero degli interventi normativi considerati, tra gli altri:

- D.L. 105/2023 (conv. in L. 137/2023): è stato ampliato il perimetro dell'art. 25-octies.1 includendovi il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
- D.L. 19/2024, ove all'art. 3 co. 9 ha apportato una rilevante modifica al delitto trasferimento fraudolento di valori con l'inserimento di un nuovo comma; il legislatore ha previsto tale integrazione con lo scopo di punire chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

4. Reati applicabili

Art. 25-octies.1, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

5. Processi a rischio

L'art. 6, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei MOGC previsti dal decreto, l'individuazione dei cosiddetti processi "sensibili" o "a rischio", ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L'autovalutazione e analisi dei processi aziendali di Sanitaservice ASL BT S.r.l. ha consentito di individuare i seguenti macro processi nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001:

A - AREA CONTABILITA' E BILANCIO

- **Sotto-processo:** Tesoreria e Pagamenti
- **Sotto-processo:** Contabilità generale e Adempimenti Societari

B - INFORMATION TECHNOLOGY

- **Sotto-processo:** Gestione ed utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture informatiche

6. Attività sensibili

La presente Parte Speciale del Modello 231 persegue quindi la finalità di definire i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito dei processi a rischio per i reati previsti dall'art. 25-octies.1 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Sono state identificate, nel Risk Self Assessment (R.S.A.) e nella Gap Analysis (G.A.), le seguenti attività sensibili:

- **Gestione degli Strumenti di Pagamento Elettronici:** comprende tutte le operazioni di disposizione di pagamento effettuate tramite i sistemi di *home banking* (es. *preparazione/invio di flussi CBI per stipendi, F24 e pagamenti a fornitori*).
- **Utilizzo delle Carte di Credito Aziendali:** riguarda l'assegnazione e l'utilizzo delle carte di credito corporate da parte del personale autorizzato per l'effettuazione di spese aziendali (es. *durante eventuali trasferte*).
- **Gestione delle Credenziali di Accesso ai Sistemi di Pagamento:** include l'intero ciclo di vita delle credenziali (creazione, assegnazione, modifica, revoca) che abilitano l'accesso e l'operatività sui sistemi di pagamento digitali.
- **Sicurezza delle Infrastrutture e delle Reti Informatiche:** comprende tutte le attività di gestione e manutenzione della rete aziendale, dei server e delle postazioni di lavoro, finalizzate a proteggere i sistemi da intrusioni esterne o malware che potrebbero essere usati per commettere frodi.
- **Gestione della Titolarità dei Beni e dei Rapporti Giuridici:** riguarda le attività amministrative e legali relative all'intestazione di beni (mobili e immobili) e di rapporti giuridici (conti correnti) della Società.

7. Principi generali di comportamento

Si richiamano e si intendano qui espressamente e pedissequamente ritrascritti i principi generali di comportamento elencati nel capitolo 6 della Parte Speciale del presente MOGC, nel cui rispetto i Destinatari sono tenuti ad agire.

In attuazione di tali principi, e con specifico riferimento alla prevenzione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, tutti i Destinatari devono inderogabilmente attenersi alle seguenti regole di condotta:

- **Principio di Responsabilità e Custodia delle Credenziali:** ogni credenziale di accesso ai sistemi di pagamento (username, password, token, PIN) è strettamente personale, non cedibile e deve essere custodita con la massima diligenza. È fatto divieto assoluto di condividere le proprie credenziali con colleghi, superiori o terzi, per qualsiasi motivo. Ciascun utente è direttamente responsabile di tutte le operazioni effettuate tramite le proprie credenziali.
- **Principio di Utilizzo Esclusivo e Conforme:** gli strumenti di pagamento messi a disposizione dalla Società (*es. carte di credito aziendali, accesso a home banking*) devono essere utilizzati esclusivamente per i soli scopi autorizzati, nel rispetto delle procedure, delle policy e dei limiti di spesa definiti. È fatto divieto assoluto di utilizzare tali strumenti per scopi personali o per operazioni non autorizzate.
- **Dovere di Sicurezza Informatica:** tutto il personale è tenuto a contribuire attivamente alla sicurezza dei sistemi informativi aziendali. È fatto obbligo di seguire le policy di sicurezza IT, di prestare la massima attenzione ai rischi di frode informatica (*es. phishing, malware*), di non installare software non autorizzato e di non utilizzare dispositivi non sicuri per accedere ai sistemi aziendali.
- **Principio di Trasparenza della Titolarità:** tutti i beni e i rapporti giuridici della Società devono essere intestati in modo chiaro e trasparente alla Società stessa. È fatto divieto di porre in essere operazioni di intestazione fittizia a terzi (persone fisiche o giuridiche) che abbiano lo scopo di eludere norme di legge o di occultare la reale disponibilità dei beni.
- **Obbligo di Segnalazione Immediata:** è fatto obbligo a ogni Destinatario di segnalare immediatamente al proprio responsabile e/o alla funzione IT qualsiasi evento anomalo o sospetto, quale, a titolo esemplificativo: la perdita o il furto di uno strumento di pagamento, la compromissione delle proprie credenziali, la ricezione di email di phishing, o qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato ai sistemi. La tempestività della segnalazione è fondamentale per mitigare i danni.

8. Protocolli e azioni specifiche di prevenzione

Ad integrazione dei principi generali di comportamento dettagliati nel paragrafo di riferimento, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di cui all'art. 25-octies.1, devono essere attuati i seguenti protocolli e le misure tecniche ed organizzative, che sono parte integrante delle procedure aziendali richiamate.

Protocollo di Sicurezza sui Sistemi di Pagamento (*Home Banking*)

- **Finalità:** Prevenire accessi non autorizzati e frodi informatiche sui sistemi di pagamento telematico.
- **Presidi di Controllo:**

Segregazione dei poteri informatici: i sistemi di *home banking* sono configurati in modo da separare nettamente il ruolo di chi inserisce le disposizioni di pagamento ("*Profilo Dispositivo*") da quello di chi le autorizza ("*Profilo Autorizzativo*"), in attuazione del principio di segregazione dei compiti.

Autenticazione a più fattori: l'accesso a tutti i sistemi che permettono di disporre pagamenti è protetto da un sistema di autenticazione a più fattori obbligatorio.

Gestione sicura delle credenziali: le credenziali di accesso sono strettamente personali e non condivisibili. La revoca delle credenziali in caso di cessazione del rapporto di lavoro è immediata.

Tracciabilità delle operazioni: Tutti gli accessi e le operazioni dispositive effettuate sui sistemi di home banking sono registrati in file di log inalterabili, che vengono conservati per un periodo adeguato a consentire verifiche ex-post da parte anche dell'OdV.

Protocollo di Gestione delle Carte di Credito Aziendali

- **Finalità:** Garantire un utilizzo corretto, controllato e tracciato delle carte di credito corporate, prevenendone l'uso indebito.

- **Presidi di Controllo:**

Autorizzazione e Registrazione: l'assegnazione di una carta di credito aziendale è deliberata formalmente dall'Organo Amministrativo. In area amministrativa è mantenuto un registro centralizzato e aggiornato di tutte le carte emesse, dei titolari e dei relativi limiti di spesa.

Rendicontazione obbligatoria: ogni spesa effettuata con la carta aziendale deve essere analiticamente rendicontata dal titolare tramite la procedura delle note spese allegando i relativi giustificativi.

Monitoraggio e controllo: l'impiegato amministrativo con ruolo di responsabilità in area amministrativa esegue un controllo mensile degli estratti conto di tutte le carte aziendali, verificando la coerenza delle spese con le *policy* interne e segnalando all'Organo amministrativo, al Sindaco Unico e all'OdV eventuali transazioni anomale (es. operazioni in orari notturni/festivi, su siti a rischio, prelievi di contante ingiustificati).

Protocollo per la Prevenzione del Trasferimento Fraudolento di Valori

- **Finalità:** assicurare la trasparenza e la corretta intestazione dei beni e dei rapporti giuridici della Società.

- **Presidi di Controllo:**

Principio di intestazione diretta: tutti i beni e i rapporti giuridici (conti correnti, contratti, etc.) devono essere intestati esclusivamente a Sanitaservice ASL BT S.r.l.

Controllo sulla titolarità: in sede di redazione del bilancio, deve essere verificata la coerenza tra i cespiti iscritti in contabilità e i relativi titoli di proprietà.

9. Flussi informativi verso OdV

Fermo restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, e in aggiunta agli obblighi di segnalazione previsti dalla procedura di whistleblowing, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali interessate, i seguenti flussi informativi specifici per i rischi di cui all'art. 25-octies.1.

❖ Periodico:

- **Report sulla Gestione degli Strumenti di Pagamento:** analisi sintetica relativa all'elenco aggiornato delle carte di credito aziendali in essere e dei relativi titolari; riepilogo delle eventuali anomalie significative riscontrate nell'utilizzo

delle carte di credito (transazioni non autorizzate o non conformi alla policy) e numero di "incidenti di sicurezza" informatica che hanno interessato i sistemi di pagamento (sebbene senza conseguenze).

- **Report sulla Sicurezza IT:** sintesi dei log di accesso ai sistemi di home banking, evidenziando in particolare il numero di tentativi di accesso falliti e gli accessi avvenuti da postazioni o in orari anomali.

❖ **A evento:**

- qualsiasi incidente di sicurezza informatica che abbia comportato un accesso abusivo accertato o fortemente sospetto a uno dei sistemi di pagamento;
- la scoperta di *software* malevolo (malware, keylogger) sui sistemi aziendali, in particolare sulle postazioni utilizzate per disporre pagamenti;
- la scoperta di un uso palesemente fraudolento di una carta di credito aziendale da parte di un dipendente;
- qualsiasi trasferimento di denaro non autorizzato rilevato durante le riconciliazioni bancarie, la cui causa non sia immediatamente riconducibile a un mero errore tecnico;
- qualsiasi operazione o proposta di operazione che possa configurare un'ipotesi di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia);
- a cura di qualsiasi Destinatario del Modello: la perdita, il furto o la compromissione delle proprie credenziali di accesso ai sistemi di pagamento o della propria carta di credito aziendale.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalla normativa e dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale, con facoltà di richiedere ogni altro flusso informativo e documentale (anche se qui non elencato), nonché di accedere, visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

10. Riferimento al sistema sanzionatorio

La violazione dei protocolli qui descritti (es. condivisione delle credenziali, uso della carta aziendale per spese personali, intestazione fittizia di un bene) costituisce un'infrazione gravissima, sanzionabile in conformità con il Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII:

SEZIONE J

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(Art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001)

1. Reati applicabili

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento Interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 decies, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 bis del codice penale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis cp)

L'art. 377-bis c.p. statuisce: <<Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.>>.

La norma punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità). Il soggetto passivo è un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

È richiesto, quindi, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie, che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- la persona indotta a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile all'ente ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere con riferimento, ad esempio, ad attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della società.

2. Aggiornamenti

Rispetto all'ultimo aggiornamento del Modello 231 adottato da Sanitaservice ASLBT S.r.l. non sono stati registrati interventi normativi successivi in materia.

3. Processi a rischio

L'autovalutazione e analisi dei processi aziendali di SANITASERVICE ASL BT s.r.l. ha consentito di individuare i seguenti macro processi nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall'art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001:

A-RELAZIONI E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON P.A. E ORGANI DI CONTROLLO

B-AFFARI LEGALI

4. Attività sensibili

L'art. 6, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione dei cosiddetti processi "sensibili" o "a rischio", ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. All'interno dei processi in questione, sono state individuate diverse attività sensibili e, tra queste, quelle nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall'art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001 sono:

A1 - Gestione dei rapporti con il Socio Unico ASL BT (rinnovo disciplinare di servizio invio documentazione rendicontazione delle attività)

A2 - Gestione dei rapporti con i Presidi Ospedalieri ove la Società opera e presta servizi

A3 - Gestione rapporti con l'Organo di controllo (Sindaco Unico)

A4 - Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001

A5 - Gestione dei rapporti con le Pubbliche Autorità, in caso di attività di ispezione, verifica o controllo di varia natura

A6 - Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nella gestione del contenzioso - Gestione dei rapporti con i legali, consulenti tecnici di ufficio, periti di parte ed altri ausiliari in procedimenti giudiziari arbitrato.

A10 - Gestione rapporti Sindaco Unico (flussi informativi processo di archiviazione e tracciabilità)

A11 - Gestione rapporti con l'OdV (flussi informativi processo di archiviazione e tracciabilità)

A12 - Gestione rapporti con il RPTC e Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing

B1 - Gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale (civile - penale - amministrativo - tributario - arbitrato) di cui sia parte, attiva o passiva, la Società.

B2 - Gestione dei rapporti con coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta, a qualsiasi titolo, la Società.

B3 - Gestione dei rapporti con i legali, coi consulenti tecnici, periti ed altri ausiliari nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi, tributari, arbitrati).

La presente Parte Speciale del Modello 231 persegue, quindi, la finalità di definire i presidi di controllo che i Destinatari devono osservare al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

5. Principi generali di comportamento

Si richiamano e si intendano qui espressamente e pedissequamente ritrascritti i principi generali di comportamento elencati nel capitolo 6) del presente MOGC, nel cui rispetto i Destinatari sono tenuti ad agire.

6. Protocolli e azioni specifiche di prevenzione

Fermi i principi generali enunciati nella Parte Generale, ai fini della prevenzione dei rischi di commissione del reato di riferimento, devono essere attuate le procedure aziendali, nonché i protocolli le misure tecniche ed organizzative di seguito elencate.

A-RELAZIONI E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON P.A. E ORGANI DI CONTROLLO

B-AFFARI LEGALI

La regolamentazione delle attività considerate deve prevedere oltre all'applicazione dei protocolli previsti nell'allegato A) a prevenzione dei reati contro la P.A., l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari di:

- porre in essere o concorrere alla realizzazione, anche solo sotto forma di tentativo, di comportamenti tali che possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, e comportamenti contrari ai principi del Codice etico.
- prendere contatti con dipendenti o terzi chiamati a testimoniare in procedimenti penali, allo scopo di sondare le dichiarazioni a rendersi e/o indurli a rendere (o non rendere) dichiarazioni mendaci all'autorità pubblica;
- porre in essere pressioni, atti di minaccia o altre forme analoghe di coartazione, affinché il soggetto (dipendente o terzo) coinvolto in un procedimento penale: a) non presti fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti; b) non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento;
- offrire, promettere e/o corrispondere, anche solo sotto forma di tentativo, omaggi e regali, somme di denaro e/o altre utilità a soggetti chiamati a testimoniare in procedimenti penale e/o a essere ascoltati quale persone informate sui fatti al fine di influenzare la testimonianza o impedirla, ostacolarla o indurre a false dichiarazioni in fase di dibattimento per assicurare un qualsivoglia vantaggio per l'azienda;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promozione, ecc.) alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale, o loro familiari.

7. Flussi informativi verso OdV

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale.

Tutti i Destinatari devono inviare all'OdV:

- **Ad evento:**

-Ogni atto che contenga invito a comparire dinanzi alle A.G. ovvero ogni atto di citazione a testimoniare ricevuto da apicali o dipendenti connesso al rapporto all'attività lavorativa prestata per Sanitaservice ASL BT S.r.l. o comunque ad essa attinente.

-Verbal di verifiche ispettive e accertamenti svolti presso la Società da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione o Autorità competenti in materia fiscale e tributaria (es. Guardia di Finanza, Carabinieri, Agenzia delle Entrate) con l'indicazione dei soggetti aziendali che hanno partecipato e che hanno reso eventuali dichiarazioni.

- Copia verbali della fase istruttoria orale in procedimenti civili.

- Copia verbale esame imputati e testi in eventuali procedimenti penali.

- Ordini di comparizione davanti all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi inquirenti.

- **Periodici:**

Devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali interessate, flussi informativi specifici e periodici come tabellarmente riepilogati nell'allegato al MOGC, tra cui:

-Breve Report su tutto il contenzioso stragiudiziale e giudiziale pendente (in cui la società è parte attiva/passiva).

-Ogni atto introduttivo di procedimento giudiziario che veda la società parte attiva o passiva.

- Provvedimenti giudiziali emessi nell'arco di procedimenti giudiziari.
- Sentenze conclusive di procedimenti giudiziari.
- Nomine di legali e terzi (periti, consulenti di parte) *infra* processo.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalla normativa e dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale, con facoltà di richiedere ogni altro flusso informativo e documentale (anche se qui non elencato), nonché di accedere visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

8. Riferimento al sistema sanzionatorio

La violazione dei protocolli qui descritti costituisce un'infrazione grave, sanzionabile in conformità con il Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII:

ALLEGATO K

Reati ambientali

(Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)

1. Introduzione

Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001: Reati ambientali [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

2. Aggiornamenti

Rispetto all'ultimo aggiornamento del Modello 231 adottato da Sanitaservice ASLBT S.r.l. rientrano nel novero degli interventi normativi successivi considerati, tra gli altri:

- L. n. 137/2023: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della P.A..
- Legge n 147/2025 di conversione del D.L. 116/2025 (Decreto Terra dei Fuochi): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

3. Reati applicabili

Dall'autoanalisi sulla valutazione del rischio aziendale, sono stati ritenuti potenzialmente applicabili i seguenti reati:

Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 Reati Ambientali [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

4. Processi a rischio

L'art. 6, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei MOGC previsti dal decreto, l'individuazione dei cosiddetti processi "sensibili" o "a rischio", ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L'autovalutazione e analisi dei processi aziendali di Sanitaservice ASL BT S.r.l. ha consentito di individuare i seguenti macro processi nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamati nell'art. 24 undecies del D. Lgs. 231/2001:

H - GESTIONE AMBIENTE: Gestione delle attività nel rispetto dell'ambiente

5. Attività sensibili

La presente Parte Speciale del Modello 231 persegue quindi la finalità di definire i presidi di controllo che i Destinatari, coinvolti nell'ambito della gestione delle tematiche di rispetto ambientale, devono osservare al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Si identificano nel dettaglio le seguenti attività sensibili:

- conferimenti di consulenze e incarichi professionali specifici per area ambientale
- gestione dei rifiuti presso le sedi operative
- gestione dei rifiuti presso gli uffici
- gestione dei rifiuti legati al servizio 118

6. Principi generali di comportamento

Si richiamano i Destinatari ad agire nel rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente, conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società;
- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- utilizzare correttamente le apparecchiature e attrezzature di lavoro onde evitare problematiche ambientali;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la qualifica, la certificazione e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla eventuale gestione di alcuni rifiuti particolari;
- depositare rifiuti sempre nelle aree di stoccaggio utilizzando esclusivamente i contenitori previsti dalle regolamentazioni di riferimento.

- contrastare ogni condotta finalizzata a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti.

E' fatto inoltre divieto assoluto di:

- falsificare/alterare comunicazioni ambientali nei confronti della P.A. (es. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.) o Autorità di controllo ovvero omettere/ritardare di comunicare informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- smaltire i rifiuti attraverso fornitori non qualificati e autorizzati.

7. Protocolli e azioni specifiche di prevenzione

Ad integrazione dei principi generali di comportamento dettagliati nel paragrafo di riferimento, devono essere attuati i protocolli e le misure tecniche ed organizzative di seguito elencate:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale applicandole alla propria attività;
- censire ed aggiornare periodicamente un elenco dei rifiuti prodotti o gestiti nelle attività operative;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente dagli impatti dell'attività operativa;
- assicurare a tutto il Personale dipendente adeguate informazioni e formazioni atte alla corretta gestione dei rifiuti coerentemente alle differenti mansioni svolte;
- svolgere l'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti con il minor impatto ambientale possibile;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse.

8. Flussi informativi verso OdV

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Gen. del Modello, devono essere trasmessi all'O.d.V., con la periodicità concordate, i seguenti flussi informativi specifici:

- verbali di ispezione da parte della P.A. di riferimento;
- relazione consuntiva con elenco tipologie di rifiuti prodotti/smaltiti per servizio/aree di riferimento (codici CER);
- eventuali contratti con Enti/Professionisti autorizzati allo smaltimento.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalla normativa e dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n.231/01, l'O.d.V. ha accesso a tutta la documentazione aziendale, con facoltà di richiedere ogni altro flusso informativo e documentale (anche se qui non elencato), nonché di accedere, visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

9. Riferimento al sistema sanzionatorio

La violazione dei protocolli qui descritti costituisce un'infrazione grave, sanzionabile in conformità con il Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO VII:

SEZIONE L

Reati tributari

(Art.25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

1. Introduzione

Art. 25-quinquiesdecies, Reati Tributari. [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

2. Ambito di applicazione

La presente sezione di P.S. è dedicata alla trattazione dei reati tributari, così come individuati dall'art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. n. 231 del 2001.

Quest'articolo è stato introdotto dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto nel catalogo 231 i reati tributari elencati nel precedente paragrafo.

Successivamente, l'art. 25-quinquiesdecies è stato modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha operato una seconda integrazione dei reati tributari, aggiungendo le fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000), alle condizioni della Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371), ossia limitando la punibilità degli enti per tali reati solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a dieci milioni di euro.

3. Aggiornamenti normativi

Rispetto all'ultimo aggiornamento del Modello 231 adottato da Sanitaservice ASL BT S.r.l. rientrano nel novero degli interventi normativi considerati, tra gli altri:

- interventi su pene e soglie di punibilità: tra il 2023 e il 2024 sono intervenute riforme del diritto penale tributario (c.d. "decreto fiscale" e successivi correttivi) che hanno abbassato alcune soglie di punibilità e inasprito le pene per diversi reati del D.Lgs. 74/2000. Ciò non modifica direttamente il testo dell'art. 25-quinquiesdecies, ma rende più frequente la ricorrenza dei presupposti per la responsabilità dell'ente e rafforza gli strumenti di sequestro e confisca (anche allargata).
- riforma penale tributaria D.Lgs. 87/2024: ha apportato modifiche interne all'art. 25-quinquiesdecies, ridefinendo il rinvio ad alcune fattispecie del D.Lgs. 74/2000 (restringendo le ipotesi "minori" e concentrando il *focus* sulle condotte fraudolente).

4. Reati applicabili

Art. 25- quinquiesdecies, Reati Tributari. [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

5. Processi a rischio

L'art. 6, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei MOGC previsti dal decreto, l'individuazione dei cosiddetti processi "sensibili" o "a rischio", ossia di quei processi aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L'autovalutazione e analisi dei processi aziendali di Sanitaservice ASL BT S.r.l. ha consentito di individuare i seguenti macro processi nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001:

A - AREA CONTABILITA' E BILANCIO

- **Sotto-processo:** Gestione Fiscale e Tributaria / Adempimenti Societari

B - APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE FORNITORI (CICLO PASSIVO)

- **Sotto-processo:** Qualifica e Selezione del Fornitore / Esecuzione e Controllo della Fornitura

C - GESTIONE COMMERCIALE (CICLO ATTIVO)

- **Sotto-processo:** Fatturazione e Gestione del Credito

6. Attività sensibili

La presente Parte Speciale del Modello 231 persegue quindi la finalità di definire i presidi di controllo che i Destinatari coinvolti nell'ambito dei processi a rischio per i reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* devono osservare al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Sono state identificate, nel *Risk Self Assessment* (R.S.A.) e nella *Gap Analysis* (G.A.), le seguenti attività sensibili:

- **Gestione del Ciclo Passivo:** comprende l'intero processo di ricezione, controllo, approvazione e trasmissione al consulente dei servizi fiscali delle fatture dei fornitori. Questa attività è critica in quanto un controllo inefficace può portare alla registrazione di costi fittizi e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
- **Gestione del Ciclo Attivo:** riguarda il processo di rendicontazione dei servizi erogati all'ASL, la successiva autorizzazione alla fatturazione e la trasmissione dei dati al consulente dei servizi fiscali per l'emissione delle fatture. È un'attività sensibile per il rischio di omettere o sottostimare i ricavi.

- **Gestione degli Adempimenti Dichiarativi:** include tutte le fasi che portano alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (periodiche e annuali): la raccolta e trasmissione dei dati ai servizi di consulenza, la revisione interna delle bozze elaborate dal consulente (*tramite apposite checklist*) e l'approvazione finale da parte dell'Organo Amministrativo.
- **Gestione dei Versamenti Fiscali:** comprende il processo di verifica di ragionevolezza dei modelli F24 predisposti dai servizi di consulenza e il successivo iter di autorizzazione al pagamento. L'attività è sensibile per il rischio di omesso versamento di imposte, ritenute e contributi.
- **Conservazione della documentazione:** attiene le modalità di archiviazione e conservazione di tutta la documentazione contabile e fiscale (fatture, registri, dichiarazioni, etc.), la cui integrità e reperibilità sono fondamentali per la ricostruzione dei fatti aziendali in caso di verifica.

7. Principi generali di comportamento

Si richiamano e si intendano qui espressamente e pedissequamente ritrascritti i principi generali di comportamento elencati nel capitolo 6 della Parte Speciale del presente MOGC, nel cui rispetto i Destinatari sono tenuti ad agire.

In attuazione di tali principi, e con specifico riferimento alla prevenzione dei reati tributari, tutti i Destinatari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, devono inderogabilmente attenersi alle seguenti regole di condotta:

- **Principio di legalità fiscale e tolleranza zero:** la Società opera nel pieno e scrupoloso rispetto di tutta la normativa fiscale e tributaria. È fatto divieto assoluto di porre in essere qualsiasi comportamento, sia commissivo che omissivo, finalizzato all'evasione o all'elusione fiscale. Non è tollerata alcuna forma di frode, simulazione o artificio volti a sottrarre base imponibile o a omettere i versamenti dovuti.
- **Principio di veridicità e completezza del dato:** tutti i dati e le informazioni che costituiscono la base per le registrazioni contabili e per gli adempimenti fiscali devono essere completi, corretti e veritieri. È fatto divieto di fornire ai Consulenti dei servizi esterni dati incompleti, errati o non rispondenti alla realtà operativa, così come è vietato utilizzare fatture o altri documenti per operazioni, anche solo parzialmente, inesistenti.
- **Dovere di diligenza e controllo critico:** il personale, in particolare quello dell'area amministrazione e l'Organo Amministrativo, ha il dovere di agire con la massima diligenza professionale. L'affidamento di attività a consulenti dei servizi esterni non costituisce un'esenzione dalla responsabilità di controllo. È fatto obbligo di eseguire una revisione critica e consapevole degli elaborati ricevuti dai consulenti dei servizi esterni, segnalando e chiarendo qualsiasi anomalia o incongruenza prima di procedere con approvazioni o pagamenti.
- **Principio di trasparenza e integrità della documentazione:** tutta la documentazione contabile e fiscale deve essere conservata in modo ordinato, integro e facilmente reperibile. È fatto divieto assoluto di occultare, alterare o distruggere la documentazione contabile in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.
- **Dovere di collaborazione:** tutti i Destinatari sono tenuti alla massima collaborazione con le funzioni interne di controllo, con l'Organismo di Vigilanza e, in caso di verifiche o ispezioni, con la Pubblica Amministrazione, fornendo informazioni complete e veritiere.

8. Protocolli e azioni specifiche di prevenzione

Ad integrazione dei principi generali di comportamento dettagliati nel paragrafo di riferimento, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati tributari, devono essere attuati i seguenti protocolli e le misure tecniche ed organizzative, che sono parte integrante delle procedure aziendali richiamate.

Protocollo di Controllo sul Ciclo Passivo (*prevenzione uso fatture false*):

Qualifica Preventiva dei Fornitori: È fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con fornitori non qualificati.

Controllo Obbligatorio: ogni fattura passiva, prima di essere trasmessa al consulente per la contabilizzazione e servizi fiscali, deve superare il controllo incrociato di coerenza con l'ordine di acquisto e con il verbale di buona esecuzione. Questo presidio garantisce che ogni costo sia riconducibile a una fornitura reale, autorizzata e verificata.

Protocollo di Controllo sul Ciclo Attivo (*Prevenzione Omissione Ricavi*):

Validazione a cascata dei dati: completa e accurata rilevazione delle prestazioni tramite un sistema di controlli a più livelli.

Corrispondenza Fattura-Rendicontazione: divieto assoluto di emettere fatture per importi o prestazioni non incluse in un report di rendicontazione (*SAL*) formalmente approvato, assicurando la piena corrispondenza tra ricavi realizzati e ricavi fatturati.

Protocollo di Controllo sul Processo Dichiarativo e sui Versamenti

Vigilanza sul flusso informativo: è fatto obbligo di controllare i dati in uscita verso i consulenti dei servizi esterni con controllo critico di ragionevolezza sugli elaborati in entrata (F24, bozze di dichiarazioni).

Revisione interna controllata: l'approvazione di qualsiasi dichiarazione annuale (REDDITI, IRAP, IVA, 770) è subordinata all'esecuzione di una revisione interna guidata da apposite checklist che documentano l'avvenuta verifica.

Approvazione consapevole del vertice: l'Organo Amministrativo si assume la responsabilità finale approvando formalmente ogni dichiarazione, con un atto che attesti la consapevolezza delle verifiche effettuate.

Controllo sui versamenti: i modelli F24, dopo la verifica di ragionevolezza, seguono l'iter di autorizzazione a doppia firma previsto dalla procedura di tesoreria.

Monitoraggio scadenze: è fatto obbligo monitorare le scadenze e di riconciliare gli avvenuti pagamenti.

Protocollo sulla Conservazione della Documentazione

Archiviazione sicura: tutta la documentazione contabile e fiscale (*fatture, registri, dichiarazioni, etc.*) viene archiviata in formato digitale per i tempi previsti dalla legge (10 anni).

Integrità del dato: è fatto obbligo adottare misure di sicurezza informatica (*backup periodici, accessi controllati*) per garantire l'integrità, l'immodificabilità e la reperibilità della documentazione conservata.

9. Flussi informativi verso OdV

Fermo restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, dalla procedura in aggiunta agli obblighi di segnalazione previsti dalla procedura di whistleblowing, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza, dalle funzioni aziendali interessate, i seguenti flussi informativi specifici per i rischi di cui all'art. 25-quinquiesdecies.

❖ Periodico:

- **Report sui Controlli Fiscali:** il cui contenuto deve includere il numero di errori o anomalie significative rilevate sugli elaborati dei consulenti esterni; il numero di ritardi nel rispetto delle principali scadenze fiscali; una sintesi delle principali scelte fiscali o delle questioni interpretative discusse con il Consulente dei servizi esterni nel periodo.
- **Trasmissione Documenti Annuali (a cura dell'Organo Amministrativo):** copia delle Dichiarazioni Annuali approvate (REDDITI, IRAP, IVA, 770); una copia delle checklist di revisione (M_AMM_02-01, M_AMM_02-04) compilate e firmate.
- **Verbali di qualsiasi verifica, ispezione o accesso** da parte dell'Amministrazione Finanziaria (G.d.F., A.d.E.), inclusi la notifica di avvisi di accertamento, processi verbali di constatazione (PVC) o qualsiasi altro atto impositivo di importo significativo.

❖ A evento:

- La scoperta di aver trasmesso ai consulenti dei servizi esterni dati significativamente errati o incompleti e le relative azioni correttive intraprese.
- L'identificazione di errori gravi negli elaborati ricevuti dai consulenti dei servizi esterni, che potrebbero avere un impatto sulle dichiarazioni o sui versamenti; qualsiasi divergenza insanabile con il consulente dei servizi esterni in merito a interpretazioni normative o scelte fiscali ad alto rischio.
- Il fondato sospetto o l'accertamento di aver ricevuto fatture per operazioni inesistenti.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalla normativa e dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al D.Lgs.n.231/01, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale, con facoltà di richiedere ogni altro flusso informativo e documentale (anche se qui non elencato), nonché di accedere, visionare ed estrarre copia della relativa documentazione.

10. Riferimento al sistema sanzionatorio

La violazione dei protocolli qui descritti (es. approvazione di una fattura senza adeguato controllo, fornitura deliberata di dati falsi al consulente dei servizi esterni, approvazione di una dichiarazione senza revisione) costituisce un'infrazione gravissima, sanzionabile in conformità con il Sistema Disciplinare descritto nella Parte Generale.

CATALOGO REATI PRESUPPOSTI
EX D.LGS. 231/2001
AGGIORNATO AL 31.01.2026

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]
 - [Malversazione di erogazioni pubbliche \(art. 316-bis c.p.\) \[articolo modificato dal D.L. n. 13/2022\]](#)
 - [Indebita percezione di erogazioni pubbliche \(art. 316-ter c.p.\) \[articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022\]](#)
 - [Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee \(art. 640, comma 2, n.1, c.p.\) \[articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024\]](#)
 - [Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche \(art. 640-bis c.p.\) \[articolo modificato dal D.L. n. 13/2022\]](#)
 - [Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico \(art. 640-ter c.p.\)](#)
 - [Frode nelle pubbliche forniture \(art. 356 c.p.\) \[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020\]](#)
 - [Frode ai danni del Fondo europeo agricolo \(art. 2. L. 23/12/1986, n.898\) \[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020\]](#)
 - [Turbata libertà degli incanti \(art. 353 c.p.\) \[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023\]](#)
 - [Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente \(art. 353-bis\) \[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023\]](#)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
 - [Documenti informatici \(art. 491-bis c.p.\)](#)
 - [Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico \(art. 615-ter c.p.\) \[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024\]](#)
 - [Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici \(art. 615-quater c.p.\) \[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024\]](#)
 - [Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche \(art. 617-quater c.p.\) \[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024\]](#)
 - [Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche \(art. 617-quinquies c.p.\) \[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024\]](#)
 - [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici \(art. 635-bis c.p.\) \[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024\]](#)
 - [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità \(art. 635-ter c.p.\) \[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024\]](#)
 - [Danneggiamento di sistemi informatici o telematici \(art. 635-quater c.p.\) \[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024\]](#)
 - [Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico \(art. 635-quater.1 c.p.\) \[articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024\]](#)
 - [Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse \(art. 635-quinquies c.p.\) \[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024\]](#)
 - [Frode informatica del certificatore di firma elettronica \(art. 640-quinquies c.p.\)](#)
 - [Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica \(art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105\)](#)
 - [Estorsione \(art. 629, comma 3, c.p.\) \[articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024\]](#)
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
 - [Associazione di tipo mafioso anche straniera \(art. 416-bis c.p.\) \[articolo modificato dalla L. n. 69/2015\]](#)
 - [Associazione per delinquere \(art. 416 c.p.\)](#)
 - [Scambio elettorale politico-mafioso \(art. 416-ter c.p.\) \[così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014\]](#)
 - [Sequestro di persona a scopo di estorsione \(art. 630 c.p.\)](#)
 - [Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope \(art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309\) \[comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016\]](#)
 - [Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo \(L. 203/91\)](#)
 - [Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 \(art. 407, co. 2, lett. a\), numero 5\), c.p.p.\)](#)
4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]
 - [Concussione \(art. 317 c.p.\) \[articolo modificato dalla L. n. 69/2015\]](#)
 - [Corruzione per l'esercizio della funzione \(art. 318 c.p.\) \[modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019\]](#)
 - [Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio \(art. 319 c.p.\) \[articolo modificato dalla L. n. 69/2015\]](#)
 - [Circostanze aggravanti \(art. 319-bis c.p.\)](#)
 - [Corruzione in atti giudiziari \(art. 319-ter c.p.\) \[articolo modificato dalla L. n. 69/2015\]](#)
 - [Induzione indebita a dare o promettere utilità \(art. 319-quater c.p.\) \[articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015\]](#)
 - [Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio \(art. 320 c.p.\)](#)
 - [Pene per il corruttore \(art. 321 c.p.\)](#)
 - [Istigazione alla corruzione \(art. 322 c.p.\)](#)

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
 - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
 - Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025]
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018]
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

- [Trasferimento fraudolento di valori \(art. 512-bis\) \[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024\]](#)
16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- [Altre fattispecie](#)
17. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025]
- [Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea \(art. 275-bis c.p.\) \[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025\]](#)
 - [Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea \(art. 275-terc.p.\) \[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025\]](#)
 - [Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività \(art. 275-quater c.p.\) \[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025\]](#)
 - [Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina \(art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998\) \[comma introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025\]](#)
18. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024]
- [Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa \(art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a-bis\) \[articolo modificato dalla Legge n. 132/2025\]](#)
 - [Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione \(art. 171, legge n.633/1941 comma 3\)](#)
 - [Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori \(art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1\) \[articolo modificato dalla L. 166/2024\]](#)
 - [Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati \(art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2\) \[articolo modificato dalla L. 166/2024\]](#)
 - [Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa \(art. 171-ter legge n.633/1941\) \[articolo modificato dalla L. 166/2024\]](#)
 - [Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione \(art. 171-septies legge n.633/1941\) \[articolo modificato dalla L. 166/2024\]](#)
 - [Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale \(art. 171-octies legge n.633/1941\).](#)
19. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- [Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria \(art. 377-bis c.p.\).](#)
20. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]
- [Inquinamento ambientale \(art. 452-bis c.p.\) \[articolo modificato dalla L. n. 137/2023\]](#)
 - [Disastro ambientale \(art. 452-quater c.p.\) \[articolo modificato dalla L. n. 137/2023\]](#)
 - [Delitti colposi contro l'ambiente \(art. 452-quinquies c.p.\)](#)
 - [Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività \(art. 452-sexies c.p.\) \[articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025\]](#)
 - [Circostanze aggravanti \(art. 452-octies c.p.\)](#)
 - [Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette \(art. 727-bis c.p.\) \[articolo modificato dalla Legge n. 82/2025\]](#)
 - [Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto \(art. 733-bis c.p.\) \[articolo modificato dalla Legge n. 82/2025\]](#)
 - [Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette \(L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6\)](#)
 - [Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili \(D. Lgs n.152/2006, art. 137\)](#)
 - [Attività di gestione di rifiuti non autorizzata \(D. Lgs n.152/2006, art. 256\) \[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025\]](#)
 - [Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee \(D. Lgs n. 152/2006, art. 257\)](#)

- Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
 - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
 - Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
 - Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
 - Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
 - Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
 - Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
 - Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
21. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 211/2025]
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]
22. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
23. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
24. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]
25. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
 - Fabbicazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)

- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

26. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

27. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

28. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevices, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025]

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

29. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

30. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

31. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

CODICE ETICO

INDICE

PREMESSA

1. Abbreviazioni e Nomenclature	3
2. Piano di approvazione e Revisione	3

CAPITOLO I: ADOZIONE - AGGIORNAMENTO E MODIFICHE

Art. I.1 - Approvazione	4
Art. I.2 – Attuazione	4
Art. I.3 - Aggiornamento e modifiche	4

CAPITOLO II: COMUNICAZIONE – FORMAZIONE E DIFFUSIONE

Art. II.1 - Comunicazione Interna	4
Art. II.2 – Formazione	4
Art. II.3 – Diffusione all'esterno	4

CAPITOLO III: ATTUAZIONE E VIGILANZA

Art. III.1 - Destinatari e Operatività	5
Art. III.2 - Garante del Codice Etico	5
Art. III.3 – Segnalazione	5
Art. III.3 - Inosservanza – Violazione	5

CAPITOLO IV: NORME COMPORTAMENTALI E PRINCIPI ETICI GENERALI:

Art. IV.1 - Obbligo di Liceità	6
Art. IV.2 – Obbligo di correttezza, buona fede, integrità e onestà	6
Art. IV.3 – Obbligo di diligenza e competenza	6
Art. IV.4 – Obbligo di buona condotta	6
Art. IV.5 – Obbligo di trasparenza	6
Art. IV.6 - Divieto di Pratiche Corruttive	6
Art. IV.7 – Divieto discriminazioni e molestie	6

CAPITOLO V: NORME COMPORTAMENTALI NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

Art. V.1 - Gestione degli affari in generale	7
Art. V.2 - Lotta alla criminalità organizzata	7
Art. V.3 - Regali, omaggi ed altre utilità	7
Art. V.4 - Conflitto di interessi	7
Art. V.5 - Beni aziendali	7
Art. V.6 - Trasparenza della contabilità e controlli interni	8
Art. V.5 - Selezione dei fornitori e acquisti	8
Art. V.6 - Politiche del personale	8

CAPITOLO VI: RAPPORTI ISTITUZIONALI - CON LA P.A. – CON I TERZI

Art. VI.1 - Rapporti con il socio unico e con i presidi ospedalieri destinatari dei servizi	9
Art. VI.2 - Rapporti con gli organi di controllo e vigilanza	9
Art. VI.3 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione	9
Art. VI.4 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	10
Art. VI.5 - Rapporti con i Mass Media & Social	10
Art. VI.6 - Rapporti con i Terzi: Partiti, Organizzazioni Sindacali e Associazioni	10

PREMESSA

SANITASERVICE ASL BT S.r.l. (di seguito solo “Società”) è una società di servizi con sede ad Andria, interamente partecipata dalla ASL BT (Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Andria-Barletta-Trani) e dalla stessa ASL costituita con lo scopo di affidarle, tramite l’istituto dell’*in house providing*, la gestione dei servizi di assistenza alla persona, socio sanitari, di supporto strumentali a tutte le attività istituzionali erogate dalla stessa ASL BT.

L’appartenenza alla ASL BT consente alla Società di operare in tutte le strutture ospedaliere e territoriali.

La Società è stata costituita in data 10 marzo 2010, dalla ASL BT al fine di dare corso ad un progetto regionale (DGR 745/2009) con cui sono stati definiti i criteri e le procedure per l’attivazione delle sperimentazione gestionale ex art. 9-bis del D.Lgs N. 502/92 e ss.mm.ii. e dell’istituto dell’*in house providing*.

Nel 2013, la Società ha adottato e attuato un *Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001* in uno al *Codice Etico* con contestuale nomina di Organismo di Vigilanza.

Nel corso degli anni, il predetto Modello Organizzativo ha subito costanti aggiornamenti alle novità legislative che hanno modificato il D.lgs. 231/2001; la Società ha inoltre provveduto a redigere il Piano Triennale Anticorruzione (d’ora in poi PTPCT) nell’ambito del quale ha identificato i processi attualmente operativi e gli scenari potenzialmente a rischio corruttivo.

Nell’anno 2025, la Società ha sottoposto nuovamente a vaglio il Modello 231 adottato nonché il presente Codice Etico che viene quindi rieditato con gli aggiornamenti e i contenuti che seguono.

Il presente Codice Etico costituisce, quindi, parte integrante del Sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n° 231/2001 e sue s.m.i., e del PTPCT, al fine di evitare e prevenire la realizzazione degli illeciti ivi previsti.

Nella presente rivisitazione, il Codice Etico di Sanitaservice ASL BT S.r.l. recepisce, in un’ottica virtuosa e costruttiva, i valori fondamentali e i principi espressi nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013 e s.m.i., integrandoli nelle proprie regole di condotta aziendali.

Il presente Codice enuncia i principi ed i valori su cui la Società impronta la propria attività e la conduzione dei propri affari, nonché l’insieme dei diritti, dei doveri, delle regole di condotta e delle responsabilità rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

La sua condivisione e concreta attuazione è finalizzata ad assicurare la protezione del sommo interesse ad uno svolgimento corretto dell’attività sociale.

In quest’ottica, la Società:

- ASSUME come impegno fondamentale il rispetto della legge e della normativa in genere;
- DICHIARA di attenersi a generali principi di onestà, trasparenza, buon andamento, buona fede, correttezza, integrità e riservatezza;
- SI IMPEGNA ad agire sempre con la massima diligenza, equità, lealtà, spirito di collaborazione, rigore morale e professionale;
- PROMUOVE, in un contesto di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e funzionale utilizzo delle risorse e la sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative;
- SI IMPEGNA ad attenersi a principi di verità, trasparenza, accuratezza, completezza e conformità alle norme vigenti delle informazioni contabili e di adottare efficienti ed efficaci sistemi di controllo interno;
- ASSICURA la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico, sia all’interno della propria organizzazione aziendale che presso i terzi con i quali intrattiene rapporti e presso coloro che, a diverso titolo e a vari livelli, sono tenuti all’osservanza ed all’attuazione delle sue disposizioni;
- VERIFICA il costante e corretto rispetto del Codice Etico, applicando adeguate sanzioni, in caso di accertate violazioni.

1. ABBREVIAZIONI e NOMENCLATURE:

- Sanità Service ASL BT S.r.l.: S.S. oppure Società
- Modello organizzativo di gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001: MOGC – MOGC 231 – MOD 231
- Codice Etico: C.E.
- Organismo di Vigilanza: OdV – O.d.V.
- Pubblica Amministrazione: P.A.
- ASL : Azienda Sanitaria Locale
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: PTPCT
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza : RPCT
- Decreto legislativo n. 231/2001: D.Lgs. 231/2001
- Whistleblowing: segnalazione spontanea da parte di lavoratori, collaboratori o fornitori di illeciti, frodi o comportamenti non etici riscontrati sul luogo di lavoro.

2. REVISIONI DEL CODICE ETICO

DATA	N° REV.	APPROVAZIONE
2013	00	PRIMA EMISSIONE
2025	01	PRIMA REVISIONE

CAPITOLO I: ADOZIONE - AGGIORNAMENTO E MODIFICHE

Art. I,1 - Approvazione

Il Codice Etico è approvato dall'Organo amministrativo.

La Società cura il periodico aggiornamento del Codice e le successive revisioni, onde mantenere i contenuti adeguati alla normativa vigente e all'effettiva realtà aziendale.

Art. I,2 - Attuazione

Il compito di diffondere e attuare l'applicazione del Codice Etico ricade sull'Organo amministrativo coadiuvato dal RPCT.

All'Organismo di Vigilanza spetta il compito di monitorare e vigilare sul rispetto del C.E..

Art. I,3 - Aggiornamento e Modifiche

Eventuali proposte di aggiornamento o modifica del Codice possono essere presentate, da chiunque, direttamente all'Organismo di Vigilanza che ne riferirà all'Organo amministrativo e al R.P.C.T. ai fini della discussione.

L'OdV può suggerire eventuali aggiornamenti del Codice Etico, anche sulla base di eventuali segnalazioni ricevute.

Nessuno, al di fuori delle funzioni appositamente ed esplicitamente preposte, può apportare modifiche o integrazioni al Codice Etico, o impartire disposizioni o direttive che siano in contrasto con il suo contenuto.

Ogni successiva variazione e/o integrazione al presente Codice Etico dovrà essere approvata -a pena di inefficacia- per iscritto, previa consultazione dell'OdV e del RPCT, e diffusa tempestivamente a tutti i destinatari dello stesso.

CAPITOLO II: COMUNICAZIONE – FORMAZIONE E DIFFUSIONE

Art. II,1 - Comunicazione Interna

A seguito dell'approvazione della I^ revisione del Codice Etico, in uno al MOGC 231, la Società comunica il presente C.E. a tutti i destinatari, come di seguito individuati, avendo cura di ricevere dagli stessi conferma di ricezione e presa visione, in uno all'impegno di improntare e adeguare la propria condotta ai principi in esso sanciti.

A tale scopo, una copia del Codice Etico revisionato è consegnata ogni qualvolta sia instaurato un nuovo rapporto contrattuale, di qualsiasi natura e durata, anche occasionale, che veda la SANITASERVICE ASL BT S.r.l. quale parte contraente.

Copia del C.E. è affisso in bacheca aziendale onde consentire a tutti la consultazione.

Art. II,2 – Formazione

La Società dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sui contenuti del Codice Etico ai propri dipendenti ai fini della creazione e del mantenimento di un sistema di controllo interno efficiente e coerente con i principi ispiratori della propria attività.

Nei programmi di formazione ed aggiornamento è destinato uno specifico spazio per l'approfondimento della conoscenza del Codice Etico.

Le attività di formazione sono differenziate secondo ruolo e responsabilità dei destinatari.

Art. II,3 - Diffusione all'esterno

A seguito dell'approvazione della I^ revisione del Codice Etico, la Società avvia la diffusione del presente documento e verifica la sua effettiva applicazione da parte di tutti i Destinatari, anche mediante l'inserimento di apposite clausole nei documenti contrattuali, che stabiliscano l'obbligo di osservarne le disposizioni; verifica altresì ogni notizia di violazione e, in caso di sussistenza della stessa, provvede ad applicare adeguate misure sanzionatorie.

Il testo del Codice Etico è pubblicato e consultabile sul sito Internet della Società nella sezione trasparente.

CAPITOLO III: ATTUAZIONE E VIGILANZA

Art. III,1 - Destinatari del Codice Etico

Le norme del presente C.E. sono destinate e devono essere attuate e rispettate da:

- *Organo amministrativo*
- *Tutti i Componenti degli organi societari e di controllo (Sindaco Unico e O.d.V.)*
- *RPCT – RSPP – DPO - Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing*
- *Tutti i dipendenti (a qualsivoglia rapporto instaurato: lavoratori subordinati, anche a termine o a tempo parziale ecc.);*
- *i Consulenti dei servizi esterni; i Fornitori di beni e servizi di Sanita' Service ASL BT S.r.l.*

Le norme del presente C.E. sono altresì destinate e devono essere rispettate da:

- *Socio Unico*
- *Presidi Ospedalieri presso i quali sono erogati i servizi della Società*
- *in termini più ampi, Tutti coloro che operano all'interno e/o si relazionano con la Società e contribuiscono, con la loro opera, agli obiettivi della stessa, ovvero ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura istituzionale, con la Società.*

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere il Codice Etico e ad ispirare la propria condotta ai principi che lo sottendono.

I destinatari del C.E. sono, infatti, chiamati al rigoroso ed integrale rispetto dei valori e dei principi in esso affermati e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine della Società.

La Società non inizierà né proseguirà rapporti con chi non intende allinearsi a questo principio.

Art. III,2 - Garante del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza, in relazione al Codice Etico, ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'Organo amministrativo le proposte di modifica e revisione del Codice Etico;
- verificare periodicamente la compatibilità e coerenza dei principi etici con quanto disciplinato nel modello organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, adottato da Sanitaservice ASL BT S.r.l.;
- diffondere la conoscenza del Codice Etico e chiarirne, mediante pareri, l'interpretazione e l'applicazione;
- vigilare sul piano di comunicazione e formazione etica;
- ricevere tutte le segnalazioni relative ad eventuali violazioni del Codice Etico, informando il Gestore delle segnalazioni whistleblowing unitamente al quale esaminerà il merito e la eventuale fondatezza e azioni successive;
- sollecitare il sistema sanzionatorio, per come disciplinato nel MOGC 231, in caso di accertata violazione del C.E.
- elaborare e presentare all'Organo sociale report periodico sulle vigilanze compiute circa l'applicazione del C.E., le violazioni riscontrate e le iniziative promosse.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività.

Art. III,3 - Segnalazione

Chiunque può e deve segnalare, all'OdV e/o al Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, qualsiasi violazione del C.E. o qualsiasi comportamento che non appaia conforme alle buone regole dell'agire, alla correttezza o che, addirittura, possa costituire, a suo avviso, reato.

E' istituito, allo scopo, apposito canale informatico al quale poter ricorrere per la segnalazione delle violazioni che assicura la massima riservatezza del segnalante.

Tutti i soggetti che ravvisino una violazione al Codice Etico o, sulla base degli elementi disponibili, il sospetto che si stia verificando (anche nella forma del tentativo) una violazione al Codice Etico, devono segnalarlo –a fronte della tutela alla riservatezza garantita dalla Società – a:

ORGANISMO DI VIGILANZA DI SANITASERVICE ASL BT S.R.L.

attraverso uno dei seguenti canali di segnalazione:

posta elettronica: odv@sanitaserviceaslbat.it

posta ordinaria: [Organismo di Vigilanza presso la sede di Sanitaservice ASL BT S.r.l., in Via Fornaci, 201- 76123 - Andria \(BT\).](#)

Art. III,4 - Inosservanza – Violazione

La gestione della segnalazione avviene secondo apposita procedura aziendale.

L'accertamento della avvenuta violazione - anche di uno solo dei principi etici indicati - costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comporterà la sollecitazione del potere disciplinare e sanzionatorio per i dipendenti e i membri interni alla società, secondo quanto previsto nell'ambito del Sistema Sanzionatorio di cui al MOGC 231, mentre per quanto riguarda collaboratori/Consulenti *dei servizi esterni*, clienti e fornitori di beni e servizi di S.S. BT S.r.l. e, in termini più ampi, tutti coloro che operano e/o si relazionano con la Società, la violazione del C.E. potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale danno cagionato.

In ogni caso, la sanzione conseguente all'accertamento di una violazione del Codice Etico è indipendente dall'esito di un eventuale procedimento penale.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni terrà conto dei principi generali di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

CAPITOLO IV: NORME COMPORTAMENTALI E PRINCIPI ETICI GENERALI:

Art. IV.1 - Obbligo di liceità

SANITASERVICE ASL BT S.r.l. assume come principio e impegno fondamentale e generale il rispetto della legge: tutte le azioni-operazioni-transazioni ed i comportamenti tenuti da chiunque operi in nome e per conto della Società, durante lo svolgimento delle attività sociali, a tutti i livelli, devono essere **sempre** rispettose della legge e delle procedure aziendali. **Non** è ammesso il ricorso a mezzi illeciti e sono esplicitamente proibite pratiche di corruzione, pretesa o concessione di favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazione di vantaggi per sé o per altri. La Società dichiara che **non** intraprenderà e/o **non** proseguirà alcun rapporto con chiunque dimostri di **non** condividere i suddetti principi e violi le regole di condotta prescritte dal C.E..

Art. IV.2 – Obbligo di correttezza, buona fede, integrità e onestà.

I comportamenti di tutti devono essere improntati a principi di onestà, trasparenza, buona fede, correttezza, integrità e onestà, reciproco rispetto ed uso oculato dei beni e delle risorse aziendali. Tutti i destinatari del C.E. devono rispettare i principi di correttezza, buona fede, lealtà, trasparenza evitando comportamenti che possano nuocere allo scopo e/o all'immagine della Società. L'onestà e la trasparenza rappresentano principi fondamentali per la Società. In nessun caso, il perseguimento dell'interesse aziendale può giustificare una condotta non onesta.

Art. IV.3 – Obbligo di diligenza e competenza

Tutti i destinatari del presente devono svolgere la propria attività e le proprie prestazioni nel rispetto con diligenza, professionalità, responsabilità, efficienza e correttezza, anche secondo formazione ricevuta e rispetto delle procedure aziendali.

Art. IV.4 – Obbligo di buona condotta

E' vietato a ciascun dipendente di prestare attività lavorativa in stato di ubriachezza o in stato di coscienza alterato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o in altro stato che possa compromettere il regolare svolgimento della propria attività lavorativa. Sarà considerato comportamento non lecito consumare o cedere, a qualunque titolo, sostanze stupefacenti nel corso dell'attività lavorativa. E' assolutamente vietata la detenzione e/o distribuzione e/o divulgazione di materiale pedopornografico e/o utilizzare i beni aziendali e informatici della Società per tali fini.

Art. IV.5 – Obbligo di trasparenza

La Società garantisce, all'interno e all'esterno, informazioni veritiere, complete e verificabili. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e coerente al fine di consentirne la tracciabilità e trasparenza. Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili dell'azienda per alcuna ragione. Nessuno può effettuare qualsiasi tipo di pagamento in mancanza di adeguata documentazione di supporto. È fatto espresso divieto a chiunque di utilizzare, in mancanza di autorizzazione, risorse e/o fondi della società.

Art. IV.6 - Divieto di pratiche corruttive

La Società adotta un PTPCT come strumento di programmazione, col quale è analizzato il rischio di corruzione, identificate le aree a rischio e stabilite le misure organizzative necessarie per prevenirla e contrastarla che costituisce parte integrante del presente C.E. che definisce i valori cui la Società si ispira e che attua. Tutti i destinatari del C.E. sono tenuti ad agire secondo legalità, nel rispetto del MOGC231, del PTPCT, delle procedure aziendali, del presente C.E. astenendosi da pratiche corruttive o fraudolente. **Non** è consentito promettere/versare somme di denaro, ricevere e/o offrire beni o altre utilità a/di parte di terzi, in via diretta o indiretta, onde procurare indebiti vantaggi personali e/o alla Società. **Non** è consentito offrire e/o promettere denaro, omaggi, beni strumentali aziendali a dirigenti, funzionari o dipendenti della P.A., agli organi di Controllo e Vigilanza, alla Autorità Giudiziaria o Terzi in generale.

Art. IV.7 - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La tutela della salute e dell'integrità fisica e morale dei propri collaboratori è un valore primario ed impegno irrinunciabile per Sanitaservice ASL BT S.r.l. che si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza a tutti i livelli aziendali, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili. È fatto obbligo a tutti i Destinatari del presente C.E. di rispettare rigorosamente normative e procedure interne in materia di sicurezza e di utilizzare correttamente i presidi di prevenzione e protezione messi a disposizione.

Art. IV.8 – Divieto discriminazioni e molestie

La Società promuove il rispetto per la dignità umana, osserva il principio della pari opportunità e non esercita, né tollera che sia esercitata, alcuna discriminazione. La Società ripudia qualsiasi forma di molestia e/o discriminazione legate alla differenza di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, appartenenza sindacale, condizione personale o sociale, tendenze sessuali, handicap fisico. La Società richiede che i propri dipendenti, nonché chiunque presti attività lavorativa o professionale, anche occasionale, per suo conto, si impegnino a mantenere in azienda un clima di rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. Va sempre e comunque evitata ogni forma di intimidazione, illecito condizionamento o indebito disagio, nonché ogni forma di molestia sessuale. Chiunque ritenga di essere stato oggetto di molestie e/o discriminazioni sui luoghi di lavoro, sì come chiunque ne venisse a conoscenza in forma indiretta, è tenuto a segnalare l'accaduto attraverso gli strumenti e i canali per le segnalazioni whistleblowing adottati e attuati dalla società.

CAPITOLO V: NORME COMPORTAMENTALI NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

Art. V.1 - Gestione degli affari in generale

La Società – nella gestione degli affari - si ispira a principi di liceità e correttezza nella gestione, completezza e trasparenza delle informazioni, legittimità formale e sostanziale, chiarezza e verità nei riscontri contabili. Coloro che agiscono in nome e per conto della Società, devono mantenere un comportamento etico e rispettoso delle leggi e delle procedure aziendali, perseguendo massima trasparenza, chiarezza, correttezza ed efficienza, nei rapporti d'affari d'interesse della stessa, e nei rapporti con la P.A..

Art. V.2 – Lotta alla criminalità organizzata

Per la Società assume fondamentale rilievo prevenire ed evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata nella realtà societaria. I Destinatari del C.E., i loro parenti in linea retta fino al 1° grado ed i coniugi, **non** dovranno, in alcun modo, essere implicati in vicende relative ad associazioni per delinquere e/o nel riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, neanche sotto forma di agevolazione (anche economica) delle attività delle predette associazioni.

Art. V.3 - Regali, omaggi ed altre utilità

Nei rapporti con: i Clienti/Socio Unico e Controllante, i Consulenti *dei servizi esterni*, i Fornitori di beni e/o servizi, gli Organi di Controllo (Sindaco Unico – O.d.V.), la P.A. e/o i Terzi in genere, **non** è ammessa alcuna forma di regalia (es. *offerte o concessioni, dirette o indirette, regali o denaro*) che sia volta all'ottenimento di vantaggi indebiti (es. *promesse di vantaggi economici, promesse di lavoro sia subordinato che sotto forma di consulenza, prestazioni di servizi, raccomandazioni, favori, viaggi, ecc.*) o, comunque connessa ad acquisire o riservare trattamenti di favore nell'esecuzione di qualsiasi attività collegabile alla società (es. *impedire un controllo oppure ottenere una verbalizzazione compiacenti degli Organi di controllo*). In ogni caso, sono vietate promesse di regalo e/o altra utilità (es. *promessa di assunzione, promessa di incarico ecc.*). Gli omaggi e gli atti di cortesia sono consentiti solo se di modico valore e gestiti in conformità con la specifica policy aziendale.

Art. V.4 - Conflitto di interessi

Sono vietate situazioni e/o attività in cui i soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire in conflitto di interesse.

Tra i comportamenti che determinano conflitto di interessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano:

- cointeressenza del dipendente o del collaboratore o dei loro familiari in attività concernenti la posizione dei fornitori, clienti, concorrenti, finanziatori e, comunque, con soggetti esterni che cerchino di entrare in affari con la società;
- utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per conto della società a vantaggio proprio o di terzi e in contrasto con l'interesse societario;
- strumentalizzazione del ruolo funzionale al fine di perseguire interessi in contrasto a quelli sociali;
- esecuzione di attività lavorative o assunzione di cariche sociali di qualunque genere ed anche in via indiretta, presso clienti, fornitori, concorrenti e terzi in genere, in contrasto con gli interessi della Società.

I Destinatari devono agire, in modo etico, nel rispetto della legge, nei rapporti con la Società o con i terzi ed è fatto loro divieto di ricorrere a favoritismi illegittimi, pratiche collusive, di corruzione o di sollecitazione di vantaggi personali per sé o per gli altri. Chiunque venga a conoscenza o si trovi ad operare o di una situazione di possibile conflitto di interesse è tenuto a darne immediata comunicazione all'OdV, indicando la situazione/relazione in grado di influire potenzialmente sull'imparzialità della condotta.

Art. V.5 - Tutela dell'Ambiente

La Società riconosce la tutela dell'ambiente come bene primario e si impegna a gestire le proprie attività in modo sostenibile, nel rispetto della normativa vigente; promuove l'uso responsabile delle risorse, la corretta gestione dei rifiuti e la prevenzione di ogni forma di inquinamento.

I Destinatari del C.E. sono tenuti a contribuire a tale impegno, operando in modo da minimizzare il proprio impatto ambientale.

Art. V.6 - Beni aziendali

I soggetti Destinatari del Codice Etico che svolgono la loro funzione lavorativa e hanno a disposizione beni aziendali, sono responsabili della loro conservazione.

In particolare, per quanto riguarda:

✓ **beni aziendali**, il personale dipendente e gli altri soggetti Destinatari del C.E. sono tenuti a:

- mantenere comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo dei beni aziendali;
- evitare l'utilizzo per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- non utilizzare i beni al di fuori dall'ambito aziendale e/o per fini personali. L'eventuale utilizzo dei beni aziendali al di fuori dell'attività aziendale, può implicare danni economici, di immagine, di competitività, ecc. alla Società che possono essere aggravati da sanzioni penali ed amministrative per eventuali illeciti e di conseguenza la necessità di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei destinatari.

✓ **informazioni e documenti riservati**, con particolare riferimento alle informazioni *<informazioni soggette a privacy>* e/o cd. *price sensitive*, cioè non di pubblico dominio, oppure informazioni derivanti dall'utilizzo di sistemi informatici e telematici di terzi (ed in particolare della P.A.) i destinatari del C.E. che vengano a conoscenza di informazioni confidenziali sono tenuti a:

- non farne uso per ottenere vantaggi personali o di soggetti terzi ad essi associati o correlati o a favore della Società (ad es., *utilizzando informazioni riservate inerenti a gare, a possibili modifiche o integrazioni del contratto etc.*).

- non divulgare all'esterno quanto appreso per via di documenti riservati (strategie, trattative, intese, accordi, contratti in corso, nuove soluzioni da presentare alla ASL, ecc.);
- rispettare le norme giuridiche vigenti e le procedure aziendali, assicurando che venga mantenuta riservatezza.
- è vietato fare uso di informazioni e documenti riservati per conseguire un illecito vantaggio per la Società.
- ✓ **documentazione aziendale**, i Destinatari del C.E. sono tenuti, nel rispetto delle procedure aziendali, a conservare ed archiviare il supporto documentale di ogni operazione effettuata, onde garantire in ogni tempo la tracciabilità dell'operazione, l'individuazione dei ruoli e responsabilità e poter ricostruire il processo in ogni sua fase (es. *autorizzazione, esecuzione, registrazione e verifica dell'operazione*).
- ✓ **applicazioni informatiche**, ciascuno è tenuto a:
 - adottare scrupolosamente tutto quanto previsto nelle disposizioni e nei regolamenti aziendali;
 - non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
 - non caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati e non fare mai copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o per terzi.
- ✓ **gestione di DPI**, i dipendenti sono tenuti a:
 - utilizzare i DPI messi a loro disposizione dalla Società, all'atto di assegnazione dell'incarico, conformemente alle indicazioni, alle informazioni e alla formazione ricevute nel rispetto delle procedure aziendali.

Art. V.7 - Trasparenza della contabilità e controlli interni

La Società opera con la consapevolezza dell'importanza della verità, trasparenza, accuratezza, completezza e conformità alle normative vigenti.

Ogni operazione e transazione effettuata dal personale dipendente o per conto di SANITASERVICE ASL BT S.r.l. devono essere verificabili, correttamente autorizzate e registrate. Ciascuna operazione e/o transazione, nel rispetto delle procedure esistenti, deve essere supportata da adeguata documentazione che consenta di effettuare controlli che ne attestino la tipologia, la motivazione, le autorizzazioni e le registrazioni. La Società richiede relazioni tempestive e dettagliate sulle operazioni finanziarie, accompagnate da adeguata documentazione di supporto. Sono vietati comportamenti che diano luogo alla registrazione di operazioni fittizie, di transazioni in modo non corretto o non documentato, alla mancata registrazione di impegni, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni della Società.

Art. V.8 - Selezione dei fornitori e acquisti

La **selezione di fornitori** di beni e servizi, di collaboratori e di consulenti dei servizi esterni deve avvenire nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle procedure aziendali, seguendo criteri di trasparenza, concorrenza e imparzialità. Nei confronti dei fornitori, nella fase della selezione, oltre al prezzo ed alla qualità del prodotto o servizio, la Società verifica gli aspetti etici, la disponibilità di risorse finanziarie, organizzative, capacità progettuali ecc, nonché l'esistenza e l'effettiva attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, il possesso di MOGC231 e Codice Etico. Costituisce elemento di valutazione preferenziale l'adozione da parte del fornitore di un proprio Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01 e di un proprio Codice Etico.

La **gestione dei rapporti** con i fornitori, collaboratori e consulenti dei servizi esterni deve essere basata sui principi di comportamento di cui al MOGC, al PTPCT e al presente C.E..

I contratti con fornitori e consulenti dei servizi esterni prevedono l'introduzione di specifiche clausole contrattuali con oggetto:

- dichiarazione di conoscenza e un obbligo al rispettare dei principi contenuti nel MOGC, nel PTPCT e nel Codice Etico;
- la facoltà di risoluzione del contratto per inadempimento e giusta causa in caso di violazione da parte del contraente dei suddetti principi etici.

I corrispettivi erogati per l'espletamento di incarichi di collaboratori e Consulenti dei servizi esterni devono essere ragionevoli e proporzionati all'attività svolta, anche tenuto conto delle condizioni di mercato e soprattutto non posso superare quelli stabiliti contrattualmente.

Art. V.9 - Politiche del personale

La Società considera le proprie risorse umane elemento fondamentale ed imprescindibile per il progresso ed il consolidamento dell'immagine aziendale.

La Società promuove il costante sviluppo delle attitudini e delle potenzialità di ciascun dipendente, affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento.

La **selezione del personale** avviene nel rispetto assoluto delle norme che regolamentano le assunzioni nelle Società *in house* e sulla base delle procedure aziendali, della corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto richiesto dalle esigenze aziendali; ogni informazione richiesta-ricevuta durante questa fase deve essere strettamente collegata alla verifica degli elementi inerenti il profilo professionale. Non sono ammessi comportamenti discriminatori o volti a favorire forme di clientelismo, nepotismo o ad attribuire indebiti vantaggi a taluni.

Alla **costituzione del rapporto** di lavoro SANITASERVICE ASL BT S.r.l. applica il trattamento previdenziale, contributivo ed assicurativo previsto dalle norme e dai contratti di lavoro vigenti. Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro, ogni dipendente riceve accurate e complete informazioni circa le funzioni e mansioni da svolgere, elementi normativi e retributivi in relazione al CCNL applicabile, norme e procedure da adottare per evitare possibili rischi per la salute derivanti dall'attività lavorativa.

La Società favorisce **la formazione e l'aggiornamento** dei propri dipendenti, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche personali, e promuove la crescita professionale sulla base del merito e delle specifiche competenze. In particolare, la Società si impegna a prevedere una formazione/informazione permanente dei dipendenti, coerentemente con le specifiche competenze, soprattutto in merito alla disciplina di sicurezza sul lavoro e di ogni altro ulteriore argomento ritenuto utile od opportuno in relazione a particolari esigenze. La Società. si impegna ad offrire pari opportunità nel lavoro e nell'avanzamento professionale a tutti i dipendenti.

CAPITOLO VI: RAPPORTI ISTITUZIONALI - CON LA P.A. – CON I TERZI

Art. VI.1 - Rapporti con il socio unico e con i presidi ospedalieri destinatari dei servizi

SANITASERVICE ASL BT S.r.l. adotta un sistema di corporate governance conforme alle norme e leggi regolamentari ed allineato ai codici di autodisciplina e alle *best practice* nazionali ed internazionali.

Nei rapporti Istituzionali, l'Organo amministrativo agisce nel rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, oltreché in ossequio ai precetti del C.E.. Quanto ai rapporti con il proprio Socio e col Direttore Generale della ASL, la Società intrattiene un dialogo costante nel rispetto delle norme e delle leggi garantendo l'accesso trasparente alle informazioni sociali.

La Società manifesta una costante sensibilità ed un concreto impegno alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della relazione con la controllante ASL BT che rappresenta l'unico cliente.

Obiettivo di primario interesse aziendale è la creazione di un solido rapporto con la ASL, fondato sulla correttezza, trasparenza, efficienza e cortesia.

La Società si impegna a mantenere un rapporto collaborativo e trasparente nei riguardi della stessa ASL in tutte le fasi del rapporto e, soprattutto, in quella del controllo.

Alla ASL devono sempre essere fornite informazioni tempestive, complete, veritiere, esaurienti; nel rapporto con la ASL deve essere costantemente garantita la massima riservatezza e rispettate tutte le norme in materia di privacy.

In generale, devono essere evitati rapporti, anche indiretti, con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, o terroristiche, o comunque implicati in attività illecite.

Nei rapporti con la ASL, chi agisce per conto della Società non deve accettare od offrire compensi di nessun tipo ed entità.

Art. VI.2 - Rapporti con gli organi di controllo e vigilanza

Nella gestione dei rapporti con tali Organi, ciascun Destinatario del C.E. deve manifestare massima collaborazione e trasparenza.

Sono vietati ostruzionismi e/o reticenze in ordine a richieste di informazioni e/o documentazione.

I Destinatari del presente C.E. si impegnano a inoltrare all'OdV flussi informativi-documentali, con cadenza periodica e/o a evento.

Le richieste di eventuale documentazione ricevute dai predetti organi devono essere evase con solerzia e con tempestività.

Ai predetti organi devono essere fornite informazioni tempestive, complete, veritiere, esaurienti.

Sono vietati atti o comportamenti finalizzati, anche nella forma del solo tentativo, a ottenere da parte dei predetti Organi compiacenti verbalizzazioni e/o omissioni di atti. E' altresì vietato impedire qualsivoglia controllo ai predetti organi.

Art. VI.3 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti che ciascun Destinatario del C.E. intrattiene, anche tramite terzi, con la P.A. devono essere rispettati i seguenti principi:

- nel caso della richiesta di autorizzazioni e permessi o nel caso di ispezioni, verifiche o controlli sul rispetto di adempimenti legali, è necessario operare sempre nel rispetto della legge con consegna di documentazione vera, autentica e fedele; è, quindi, vietato omettere informazioni o fornirne parziali. In particolare, quando è in corso una qualsiasi trattativa di affari, richiesta o rapporto con la P.A., il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese le decisioni dei funzionari.
- nel caso di verifiche e ispezioni, devono sempre essere presenti almeno due dipendenti della S.S. BT S.r.l. indipendentemente dal ruolo o dalla funzione esercitata.
- non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, neppure per il tramite di interposta persona, offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della P.A. o a loro parenti o conviventi per indurre al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri di ufficio, posto in essere a vantaggio o nell'interesse della Società..
- non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere e/o documenti alterati a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;
- nei rapporti con organismi di vigilanza regionali deve essere posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri;
- è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando un ingiusto profitto a sé con danno della P.A..

Art. VI.4 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria o a loro parenti o conviventi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo.

E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Art. VI.5 - Rapporti con i Mass Media e Social

I rapporti tra la Società ed i mass media sono riservate all'Organo amministrativo.

La comunicazione di informazioni verso l'esterno, anche attraverso i canali social, deve essere dettata da principi di veridicità e trasparenza ed è quindi vietata la diffusione e divulgazione di notizie false.

I dipendenti della Società non possono divulgare informazioni ai mass media senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Art. VI.6- Rapporti con i Terzi: Partiti, Organizzazioni Sindacali e Associazioni

I rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali ed altre associazioni portatrici di interesse sono tenuti dagli Esponenti Aziendali autorizzati o le persone da essi delegate, nel rispetto di quanto previsto dal presente C.E., nonché dello Statuto e delle leggi speciali, con particolare riguardo alla normativa di imparzialità e indipendenza.

La Società non eroga contributi diretti o indiretti a Partiti politici, né a loro rappresentanti o candidati, né ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (quali sindacati, associazioni a tutela dei consumatori o ambientaliste). Sono possibili forme di cooperazione istituzionale qualora la finalità sia coerente con la missione della Società o siano riferibili a progetti di pubblico interesse per i quali sia la destinazione delle risorse sia chiara e documentabile e vi sia una espressa autorizzazione da parte delle funzioni aziendali preposte.

La Società si astiene da qualsivoglia pressione ad esponenti pubblici o politici, per trarre interesse o vantaggio.

Sanitaservice ASL BT S.r.l. intrattiene con le organizzazioni sindacali rapporti conformi alla normativa vigente, in un'ottica di rispetto, trasparenza e spirito di collaborazione.

Non è ammessa alcuna forma di discriminazione o favoritismo basata sull'appartenenza ad organizzazioni sindacali, ad associazioni, ad organizzazioni o a partiti politici: ciascuno ha diritto di scegliere liberamente in base a esigenze, convinzioni o ideologie, nel rispetto delle leggi, a quale organizzazione sindacale o eventualmente politica aderire; qualsiasi forma di coinvolgimento in attività politiche deve comunque avvenire a titolo personale, a proprie spese ed in conformità alla legge.